

112

- Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci;
- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale;
- Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata;
- Essendo la presente società caratterizzata prevalentemente da elementi capitalistici, propri delle società di capitali, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili le norme in tema di società per azioni.

1) Del "ATTO COSTITUTIVO" e del "STATUTO". E una  
 foglio per due fasci coperti, lette ed effarate

Luca Di Lualaba

Antonio Russo

Carlo Dele

*[Large stylized signature]*



MARCA DA BOLLO  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Agenzia Entrate  
 € 14,62

00005847 0000414E W0005001  
 00006603 11/09/2006 09:49:41  
 0001-00009 EDF068C94274E5C4

0 1 05 001179 534 0

MARCA DA BOLLO  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Agenzia Entrate  
 € 14,62

00005847 0000414E W0005001  
 00006602 11/09/2006 09:49:37  
 0001-00009 6787242DA8D340E6

0 1 05 001179 535 1

MARCA DA BOLLO  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Agenzia Entrate  
 € 14,62

0 1 05 001179 201 6

00005847 0000414E W0005001  
 00006915 27/09/2006 11:09:39  
 0001-00009 176D82810148814

stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento. \_\_\_\_\_  
 Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. \_\_\_\_\_  
 L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui al presente statuto. Per la valida costituzione dell'assemblea e per la il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea. (oppure il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto). \_\_\_\_\_  
 La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro \_\_\_\_\_

Scioglimento

Articolo 30

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. \_\_\_\_\_

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone: \_\_\_\_\_

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; \_\_\_\_\_
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; \_\_\_\_\_
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; \_\_\_\_\_
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo. \_\_\_\_\_

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. \_\_\_\_\_

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. \_\_\_\_\_

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ. \_\_\_\_\_

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. \_\_\_\_\_

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.) \_\_\_\_\_

Articolo 31

La società può emettere titoli di debito. \_\_\_\_\_

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. \_\_\_\_\_

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436c.c. \_\_\_\_\_

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. \_\_\_\_\_

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. \_\_\_\_\_

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità \_\_\_\_\_

Articolo 32

Tutte le controversie compromettibili, comprese quelle aventi per oggetto la validità di delibere assembleari, che dovessero insorgere tra la società e uno dei suoi soci o tra più soci o tra amministratori e/o liquidatori nei confronti gli uni degli altri o tra uno o più di essi e uno o più soci o la società, saranno sottoposte, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione ad opera di un conciliatore che sarà nominato d'intesa tra le parti medesime. In difetto di pronto accordo tra di essi sulla nomina, essa sarà effettuata dalla Sezione Conciliazione Assistita. Della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea o dalla Sezione da essa designata. Il tentativo di conciliazione sarà esperito in base agli artt. 38-40 del d.lgs 5/2003 ove applicabili e, per quanto con esso non contrastante, dal regolamento di Conciliazione delle controversie societarie di detta Delegazione che le parti dichiarano di accettare. Nell'ipotesi di mancato accordo, la controversia sarà automaticamente deferita alla decisione in via rituale di un arbitro unico che sarà nominato dalla delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea in conformità al Regolamento Arbitrato Rituale Accelerato della stessa. Il procedimento sarà regolato dagli artt. Da 34 a 34 del D.lgs 5/2003 ove applicabili e per quanto non contrastante con esso, da detto Regolamento, che le parti espressamente dichiarano di accettare. L'arbitro deciderà secondo diritto. \_\_\_\_\_

Sede dell'arbitrato sarà pescara. La lingua della procedura sarà l'italiano \_\_\_\_\_

Rinvio a norme di legge

Articolo 33

Si precisa che:

*[Handwritten signature]*

*Antonio Russo*

*[Vertical handwritten signature]*

disgiuntamente fra loro, possono, nell'ambito e nei limiti dei poteri rispettivamente spettanti, conferire procura, e con essa potere di rappresentanza, ad altri Amministratori, direttori e dirigenti della Società o ad estranei alla stessa, per il compimento di determinati atti e/o categorie di atti (ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura nei limiti consentiti).

Organo di controllo

Articolo 24

La Società può nominare il collegio sindacale o il revisore.  
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale e' obbligatoria. In tal caso, si applicano le disposizioni in materia dettate per le Società per azioni.  
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ed all'ordine dei Dottori Commercialisti. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dai soci, in occasione della nomina del collegio stesso. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.  
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio e' stato ricostituito.  
Il compenso dei sindaci e' determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.  
Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.  
Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.  
In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta'. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.  
In caso di cessazione del presidente, la presidenza e' assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco piu' anziano.  
Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla Società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.  
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.  
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.  
Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 25

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia ed all'ordine dei Dottori Commercialisti.  
Il compenso del revisore e' determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.  
Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.  
L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.  
Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla Società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 - ter e 2409 - sexies c.c.  
Il revisore e' tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c.

Bilancio ed utili

Articolo 26

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.  
Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio d'esercizio a norma di legge.  
Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, comunque, entro e non oltre 180 giorni nei casi previsti dal codice civile, con particolare riferimento ai tempi necessari per la determinazione delle provvigioni attive e passive di competenza dell'esercizio.

Articolo 27

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che i Soci deliberino delle speciali destinazioni a favore di riserve straordinarie oppure disponga di mandarli, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

Articolo 28

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

Articolo 29

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Antonio Russo*

ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare o, in alternativa, dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a sette giorni.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al Presidente dell'organo amministrativo o all'Amministratore Delegato raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale l'amministratore consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della Società, nelle forme sopra indicate ed entro cinque giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al Presidente dell'organo amministrativo o all'Amministratore Delegato raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata agli atti della Società.

#### Articolo 21

L'organo Amministrativo, sia esso Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, è investito di tutti i più ampi ed illimitati poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della Società, nel modo più ampio, senza eccezioni, limitazioni o riserve di sorta salvo quanto previsto al successivo articolo, intendendosi che tutto quanto non sia dalla legge o dal presente statuto espressamente e tassativamente riservato alla esclusiva competenza dei Soci, sia di competenza di esso Organo Amministrativo.

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2393 - bis 1° comma c.c., anche dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale: tale percentuale minima sarà necessaria anche per l'opposizione di fronte alla rinuncia e transazione che la società deliberasse nei confronti dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 ultimo comma c.c.

#### Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ovvero uno o più Amministratori Delegati (compreso tra essi eventualmente anche il Presidente del Consiglio stesso) delegando a detti Comitato Esecutivo e/o Amministratori Delegati (ed a questi ultimi congiuntamente e/o disgiuntamente fra loro) in tutto o in parte i poteri ad esso Consiglio spettanti.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare uno o più direttori generali (anche Amministratori della Società), determinandone i poteri che riterranno del caso e le retribuzioni.

#### Articolo 23

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico ovvero all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, questi ultimi congiuntamente e/o disgiuntamente fra loro.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire con delega di poteri anche il suddetto potere di rappresentanza ad altri Amministratori nonché, con idonea procura, anche a direttori, dirigenti e procuratori per il compimento di determinati atti e/o categorie di atti (ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura nei limiti consentiti). Anche l'Amministratore Unico, l'Amministratore Delegato e/o gli Amministratori Delegati, questi ultimi congiuntamente e/o

*[Handwritten signature]*

*Antonio Russo*

*Luca De Se*

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.
- In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 16

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci.  
 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta da conservarsi agli atti della Società, da altra persona, osservate le norme di legge.

La rappresentanza non può essere conferita a sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 17

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.  
 Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.  
 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.  
 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Quorum costitutivi e deliberativi

Articolo 18

Le Assemblee si intendono validamente costituite con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono validamente prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Nel caso in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto sia sospeso, le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la costituzione regolare dell'assemblea, sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Organo Amministrativo

Articolo 19

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti con decisione dei soci anche fra persone che non siano Soci della Società.

La decisione dei Soci sceglierà il tipo di Organo Amministrativo, ne determinerà di volta in volta la durata e, in caso di Consiglio di Amministrazione, stabilirà il numero dei suoi componenti.

Gli amministratori restano in carica per il periodo massimo di tre esercizi o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina (che potrà essere anche a tempo indeterminato).

Per il Consiglio di Amministrazione varrà la condizione simul cadent simul stabunt.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La decisione dei Soci medesima determinerà i compensi degli amministratori con le modalità previste dall'art. 2389 c.c. Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente, qualora a ciò non abbiano provveduto i Soci può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano.




Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di due qualsiasi degli Amministratori o di un componente il collegio sindacale o revisore, questi ultimi, ove nominati.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, dovrà essere inviato per lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, per telegramma, telex, telefax o e-mail, almeno due giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza degli Amministratori in carica in numero tale che rappresenti la maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione.

Sindaco

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

## Articolo 13

Salvo quanto previsto al successivo articolo 14, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di almeno tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare o, in alternativa, dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I soci hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni sette.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della Società nelle forme sopra indicate ed entro cinque giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli soci.

Assemblea

## Articolo 14

Nel caso che le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 12, lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica, da spedire ai Soci almeno otto giorni prima della adunanza ai sensi dell'art. 2479 bis C.C.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione nonché su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

## Articolo 15

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

*[Handwritten signature]*

*Antonio Pano*

*[Handwritten signature]*

vigente in materia di raccolta di risparmio. I versamenti dei soci a favore della società sono infruttiferi. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicano le disposizioni di cui all'art. 2467 c.c. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare

Recesso  
Articolo 10

A) CASI DI RECESSO

Il diritto di recesso compete:  
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;  
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;  
- in caso di aumento di capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi  
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

B) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

Articolo 11

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, c.c..

Decisioni dei Soci

Articolo 12

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:  
a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione di utili;  
b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;  
c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;  
d. le modificazioni dello statuto;  
e. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;  
f. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.  
Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.  
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.  
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

*[Handwritten signature]*

*Antonio Russo*

*[Vertical handwritten signature]*

deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 6

Il trasferimento di quote è libero solo a favore di: altri soci, del coniuge di un socio, di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia. In qualsiasi altro caso di trasferimento della quota si applica la seguente disciplina:

Il Socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione scritta a tutti i Soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I Soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al Socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i successivi trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la quota formulata con le modalità indicate nel presente articolo equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c., Pertanto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo di cui alla denuncia.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà e/o l'usufrutto delle partecipazioni.

Nell'ipotesi di espropriazione forzata di quote, il trasferimento a soggetti terzi aggiudicatari è privo di effetti nei confronti della società se il terzo aggiudicatario medesimo non offre ai restanti soci della società, nei termini e con le modalità nel rispetto del diritto di prelazione, fermo restando che il prezzo da corrispondere è lo stesso di aggiudicazione, la quota acquisita.

L'aggiudicazione di una quota, a seguito di un'espropriazione forzata, non è efficace verso la società, se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società medesima - per il tramite dell'organo amministrativo - presenta all'aggiudicatario un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. In tale ipotesi, le spese del trasferimento sono a carico della parte acquirente.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione all'originario soggetto, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento di quote per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la quota con effetto verso la società.

Il trasferimento della quota mortis causa, sia a titolo particolare e sia a titolo universale, è disciplinato come segue: La società potrà essere continuata con uno, più o tutti gli eredi del defunto; Le deliberazioni circa la continuazione o la liquidazione della quota saranno assunte dall'assemblea ordinaria con la maggioranza del capitale sociale, non computandosi la quota appartenente al socio defunto. In caso di mancata continuazione della società con gli eredi del socio defunto, spetterà agli eredi il diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art 2473 3° e 4° comma; il rimborso della quota potrà avvenire preferibilmente mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni.

Art. 7

I versamenti delle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che si reputeranno convenienti.

A carico dei Soci in ritardo con i versamenti, decorre l'interesse annuo in ragione del tasso di interesse legale, maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, fermo il disposto dell'art. 2466 C.C., qualora il tasso moratorio dovesse risultare superiore a quello fissato dalle disposizioni antiusura, questo si intenderà automaticamente ridotto sino a tale soglia.

Art. 8

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazioni a singoli Soci o gruppi di Soci, di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la Società abbia compartecipazione, nel rispetto della parità di trattamento dei Soci.

Finanziamenti dei Soci

Art. 9

I soci iscritti al libro soci da almeno tre mesi, che detengano una quota di partecipazione a capitale sociale non inferiore al 2%, con riferimento a suo ammontare come risultante dall'ultimo bilancio approvato, possono eseguire versamenti in denaro a favore della società con diritto alla restituzione; essi potranno essere anche non proporzionali alla quota di partecipazione al capitale sociale da ciascuno detenuta. I finanziamenti dovranno essere erogati nel rispetto della normativa

Let. R. Jolly

Antonio Russo



104

ATTO COSTITUTIVO  
della

\_\_\_\_\_ " C.& S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl" \_\_\_\_\_ **ALLEGATO D**  
Denominazione - oggetto - sede - durata \_\_\_\_\_ all'art. n. **7254**

Art. 1  
La denominazione della Società e' " C.& S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl" \_\_\_\_\_ della **recesso**

\_\_\_\_\_ Oggetto \_\_\_\_\_  
Art. 2

La società ha per oggetto attività di engineering in generale, studi di fattibilità, ricerche di qualsiasi tipo, consulenza, progettazioni, direzione dei lavori, misure e contabilità, valutazioni di congruità tecnico - economica, studi di impatto ambientale, attività di ingegneria civile, industriale, meccanica, gestionale, informatica e in qualsiasi altro campo; piani di sicurezza in fase di progettazione e in fase di realizzazione di opere (D.Lgs. n.494/1996); mappatura di reti e ricerca perdite. Altresì la società si occuperà di servizi alle imprese, aziende pubbliche e private, nonché professionisti attraverso ricerche, servizi informatici, elaborazione ed acquisizione dati, pianificazione del territorio, urbanistica, consulenza tecnico industriale, design e disegno tecnico nonché architettura e layout civile ed industriale, progettazione grafica, grafica pubblicitaria, promozione in genere e organizzazione di eventi.

La società potrà stipulare associazioni temporanee di imprese conferendo e ricevendo i relativi mandati, nonché potrà partecipare a gare di appalto pubbliche o private.

La società intende usufruire di tutte le agevolazioni fiscali, previdenziali e finanziarie previste dalle leggi nazionali, regionali e comunitarie.

La Società potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: potrà quindi acquistare, vendere e locare immobili acquisiti per lo svolgimento dell'attività.

La Società potrà assumere o concedere partecipazioni, anche azionarie, senza collocazione, interessenze o quote in altre Società ed imprese di qualsiasi genere, sia direttamente che indirettamente, all'occorrenza concedendo avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali, compiendo le opportune operazioni finanziarie anche di credito fondiario, anche a favore di terzi e per impegni altresì nei confronti di chiunque.

Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, di assicurazione, fiduciarie e di revisione, nonché tutte quelle attività vietate o comunque riservate ai sensi delle Leggi 02 gennaio 1991 n.1 e 05 luglio 1991 n.197 e del D.L. 01 settembre 1993, n.385, e della legislazione futura.

La Società inoltre, può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre Società che non si pongano in contrasto con l'attività costituente l'oggetto sociale.

Dette partecipazioni dovranno, comunque, essere minoritarie se afferenti a Società aventi diverso oggetto sociale.

\_\_\_\_\_ Sede \_\_\_\_\_  
Art. 3

La Sede è nel Comune di Palombaro (CH) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

\_\_\_\_\_ Durata \_\_\_\_\_  
Art. 4

La durata della Società e' fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dell'Assemblea dei Soci.

\_\_\_\_\_ Capitale sociale \_\_\_\_\_  
Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed e' rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

E' possibile conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se i conferimenti sono costituiti da beni in natura e/o crediti, si applicano le disposizioni degli articoli 2254, 2255, 2464 e 2465 c.c.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481-2481bis-2481ter) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del presente statuto.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt.2482-2482bis-2482ter-2482quaterc.c.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto


*Luigi Di ...*

*Antonio Russo*

*Convalida*



CONTO NUMERO ..... 506255 .....  
 Filiale di ..... C.A.N.C.A.A.N.A. .....



**VERSAMENTO DEL 25% DEL CAPITALE SOCIALE**  
 (Art. 2342 2° C.C.; art. 2454 C.C.; art. 2464 C.C.)

Società Costituenda C.d.S. Di GIUSEPPE INGEGNERA ASSOCIATI SRL  
VIA CAVDUR 45 - PALORIBARO ON (ragione sociale)  
ATTIVITÀ DI INGEGNERIA (sede-indirizzo)  
 scopo del versamento Costituzione sociale EURO 10.000,00 (capitale sociale)

Il versante: GIUSEPPE SANTE nato a PALORIBARO il 15/7/69  
 residente in: PALORIBARO Via CAVDUR 45 richiede il deposito della somma di  
 € 1.225,00 pari al 25% del capitale suddetto (ovvero pari al 25% del capitale suddetto).

Soci sottoscrittori	Luogo e data di nascita (ovvero denominazione e sede)	Indirizzo	Quota di partecipazione al 25% (importo in Euro)
<u>Di GIUSEPPE COMY</u>	<u>GUARDIAGROVE 2/9/82</u>	<u>Via CAVDUR 45 - PALORIBARO</u>	<u>1.225,00</u>

ALLEGATO all'atto n. 150  
54  
 (TIMBRE E FIRMA FILIALE)

Data. 25/9/06

BARCA POPOLARE DI LARIANO e SULMONA  
 Filiale di LARIANO

UFFICIO DELL'ARCHIVIO

100



679

PRA

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

MOBILE CLUB ITALIA

CN313YG

CERTIFICATO DI PROPRIETA' N. 05740229589

UFFICIO PROV. DI CHIETI

ARGA

TELAIO

SAJFA03W657N39112

A DATI del VEICOLO

CATEGORIA TOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE

MODELLO LAGUAR CCX LAB2 5MMHM data di immatricolazione 29/03/2005

CILINDRATA 152.0 Alimentazione GASOLIO

B DATI della INTESTAZIONE

1	PROPRIETARIO	COGNOME e NOME		numero precedenti intestazioni	0	numero intestazioni	1
		FRANCESCO DE SANTIS					
2		PROBENT49B15G294N	PIOMBARO	prov. CHI		data di nascita	15/02/1949
		VIA CAVOUR 45					
3		666010	PIOMBARO			prov. residenza	CH
		cognome e nome di denominazione Aziale					
4		paese natale	comune di nascita	prov. nascita		data nascita	
		indirizzo					
5		C.A.P.	luogo residenza			prov. residenza	

C GRAVAMI IPOTECHE ANNOTAZIONI

Non risultano iscritte ipoteche. Istanza del venditore del 29/03/2005. Veicolo con dispositivo antinquinamento.

Importo IVA Euro \*\*\*\*\*223,89 Credito Euro \*\*\*\*\*180,97



29/03/2005 IL FUNZIONARIO DEL P.R.A. CH DIR. UFF. PROV. ACI

D IDENTITA' art. 5/6 legge 4 gennaio 1968 n. 15

W17876597

L'identita' del soggetto indicato nel riquadro n. \_\_\_\_\_ è comprovata dalla esibizione del documento rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

firma dell'interessato \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ firma del funzionario \_\_\_\_\_

ALLEGATO "F"

02529533983

PAG. (NO): 677



REPUBBLICA ITALIANA  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTE DI CIRCOLAZIONE PARTI AV 0491421  
Regolamento Unificato del 1982 (Decreto del 1982) e successive modificazioni (Decreto del 1983)  
e modificazioni del 1984 (Decreto del 1984) e successive modificazioni (Decreto del 1985)  
e successive modificazioni del 1986 (Decreto del 1986) e successive modificazioni (Decreto del 1987)

N° A004889PE05 (A) CN313YG

(B) 29.03.2006  
(C.2.1) DI GIUSEPPE  
(C.2.2) SANTE  
NATO IL 15.02.1949  
A PALOMBARO (GR)  
(C.2.3) 46 VIA DAVOUR  
PALOMBARO (CH)



N° A004889PE05 (A) CN313YG

(D.1) JAGUAR CCX LAB2 5MMM  
(D.2)  
(D.3) S-TYPE 2.7 D V6 SPORT  
(E) SAJAA03W057N39112  
(F.1)  
(F.2) 2255 (F.3) 4105 (G)  
(I) 29.03.2006  
(J) M1  
(K.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI  
PERSONE - USO PROPRIO  
(K.2) AA (BERLINA)  
(L) 025A101EST81  
E14987140115  
(M.1) (N.1) (N.2)  
(M.2) (N.3) (N.4) (N.5)  
(O.1) 1850 (O.2)  
(P.1) 2720 (P.2) 152,00 (P.3) GASOL  
(P.4) 78  
(Q) 75 (S.1) 5 (S.2)  
(U.1) (U.2) 3000  
(V.1) (V.2) (V.3) (V.4) (V.5)  
(V.6) 2000  
(V.7) 2003/75/CE-A  
(V.8)

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° A004889PE05 (A) CN313YG

LUNGHEZZA: 4,892 M. LARGHEZZA: 1,810 M  
TIPO CAMBIO: AUTOMATICO  
PNEUMATICI  
235/50 R17 90W : 245/40 R18 82Y  
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2000/78/CE  
MASSA A VUOTO = KG 1659  
CONSUMO IN LITRI / 100 KM  
PERCORSO URBANO 10,90  
EXTRAURBANO 08,10 COMBINATO 08,00  
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL  
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO  
APPROVAZIONE E11 00-4705: QUALUNQUE  
INSTALLAZIONE SUCCESSIVA comporta  
VISITA E PROVA  
PNEUMATICI INVERNALI  
235/50 R17 90W M+S  
235/50 R17 100W M+S

N° A004889PE05 (A) CN313YG

Il CAPO DELL'ARCHIVIO

N° della Comm.	Cliente/Ente appaltante	TITOLO PROGETTO	A IMPORTO SPESE TECNICHE (PREVISTE)	B IMPORTO SPESE TECNICHE (RISCOSE)	A - B IMPORTO SPESE TECNICHE (DA RISCOUTERE)
458	COMUNE DI RAPINO	Opere varie di ristrutturazione e completamento del campo di Handball e pista di pattinaggio comunale esistente	7.800,00	0,00	7.800,00
459	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SANGRO	Opere a servizio degli agglomerati industriali di Casoli (sottoservizi e parcheggi)	7.000,00	0,00	7.000,00
466	COMUNE DI TOLLO	Completamento struttura coperta anfiteatro comunale - Il Lotto	11.000,00	7.500,00	3.500,00
467	Comune di Fara S. Martino	"INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE - LOCALITA' VALLONE CESE E RIPA MORELLA"	25.000,00	0,00	25.000,00
468	ANAS - ROMA -	BA 12/03 S.S. n. 96 "Barese"- Tronco: Altamura - Matera Lotto n. 1, s.s. n. 99 dal km 85+000 (inizio variante di Altamura) al km 81+300 (innesto con la S.S. n. 99). Lavori di adeguamento alla Sez. III CNR (APPALTO INTEGRATO)	100.000,00	0,00	100.000,00
473	S.A.G.A. S.p.A.	Aeroporto D'Abruzzo -Reparto Volo FINANZA	113.000,00	0,00	113.000,00
475	Comune di Torricella Peligna	Realizzazione capannoni nella zona destinata ad insediamenti produttivi	3.000,00	0,00	3.000,00
476	Comune di GAMBERALE	"INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN LOCALITA' C.DA CONICELLA ZONA DEFENZA"	90.000,00	45.000,00	45.000,00
					2.500.206,21

N° della Comm.	Cliente/Ente appaltante	TITOLO PROGETTO	A IMPORTO SPESE TECNICHE (PREVISTE)	B IMPORTO SPESE TECNICHE (RISCOSE)	A - B IMPORTO SPESE TECNICHE (DA RISCOUTERE)
439	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - L'AQUILA -	Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per la realizzazione del Reparto Volo del Corpo Forestale dello Stato presso l'Aeroporto "Liberi" di Pescara	100.000,00	90.000,00	10.000,00
447	COMUNE DI PRETORO	Completamento infrastrutture nella zona destinata ad insediamenti produttivi 1° LOTTO	6.000,00	0,00	6.000,00
448	COMUNE DI CASTEL FRENTANO	Completamento Infrastrutture a servizio della zona destinata ad insediamenti produttivi .	44.000,00	23.000,00	21.000,00
450	SASI S.p.a - LANCIANO -	*Impianto di depurazione e collettori fognari Agglomerato di: Castel Frentano - Mozzagrogna - Treglio*	240.000,00	100.000,00	140.000,00
454	SASI S.p.a - LANCIANO -	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Casalbordino - Intervento APQ 03-44	55.465,50	34.071,63	21.393,87
455	COMUNE DI CARPINETO SINELLO	Adeguamento a norma in materia di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo comunale esistente .	4.000,00	0,00	4.000,00
456	COMUNE DI ARI	Adeguamento a norma in materia di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo comunale esistente .	7.800,00	0,00	7.800,00
457	CON.I.V. SERVIZI ED ECOLOGIA SPA - VASTO -	Potenziamento del sistema di desabbatura delle acque di derivazione del fiume Trigno	44.000,00	0,00	44.000,00



N° della Comm.	Cliente/Ente appaltante	TITOLO PROGETTO	A IMPORTO SPESE TECNICHE (PREVISTE)	B IMPORTO SPESE TECNICHE (RISCOSSE)	A - B IMPORTO SPESE TECNICHE (DA RISCOUTERE)
391	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL AREA CHIETI-PESCARA - SAN GIOVANNI TEATINO -	Lavori di costruzione impianto di depurazione agglomerato Alanno	47.000,00	0,00	0,00
394	COMUNE DI CARPINETO SINELLO	Recupero primario e valorizzazione del Palazzo ducale.	60.000,00	30.000,00	30.000,00
395	COMUNE DI CARPINETO SINELLO	Recupero primario e valorizzazione del Palazzo ducale. I lotto	20.000,00	0,00	20.000,00
396	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL AREA CHIETI-PESCARA - SAN GIOVANNI TEATINO -	PIT - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di completamento infrastrutture nella zona industriale di Ortona (CH) - "Strade ed impianto di depurazione"	48.000,00	25.000,00	23.000,00
419	Comune di Chieti	Lavori di urbanizzazione negli agglomerati industriali nella zona di Chieti Scalo	40.230,00	40.230,00	0,00
424	CONSCOOP FORLI'	"DISINQUINAMENTO E RECUPERO AMBIENTALE DEL LAGO DI BARREA (COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI COMUNI DI PESCASSEROLI E OPI - COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI COMUNI DI BARREA, CIVITELLA ALFEDENA E VILLETTA BARREA)"	180.000,00	0,00	180.000,00
432	Comune di Pretoro	DOCUP Abruzzo 2000-2006 - Asse 3 - Azione 3.2.2 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico e ambientale" Sistemazione e risanamento della struttura ricettiva comunale del campeggio in località Passo Lanciano	30.000,00	0,00	30.000,00
433	COMUNE DI SCONTRONE	Istituzione di un centro museale di documentazione e ricerca scientifica paleontologica a Scontrone	9.600,00	0,00	9.600,00
438	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - L'AQUILA -	Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione del presidio dell'11° Reparto Volo della Polizia di Stato presso l'Aeroporto "Liberi" di Pescara	91.000,00	0,00	91.000,00

N° della Comm.	Cliente/Ente appaltante	TITOLO PROGETTO	A IMPORTO SPESE TECNICHE (PREVISTE)	B IMPORTO SPESE TECNICHE (RISCOSSE)	A - B IMPORTO SPESE TECNICHE (DA RISCOUTERE)
372	Consorzio per lo sviluppo industriale della Marsica - AVEZZANO -	Realizzazione delle infrastrutture 1° lotto nel nucleo industriale	164.000,00	114.000,00	50.000,00
374	COMUNE DI SCHIAVI D'ABRUZZO	LAVORI DI ULTIMAZIONE COLLETTORI ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE - L.R. n° 40/81 e L.R. n° 70/01	4.800,00	0,00	4.800,00
379	SASI S.p.a - LANCIANO -	Costruzione collettore ed adeguamento impianto di depurazione nel Comune di Casoli	224.329,75	100.042,23	124.287,52
380	COMUNE DI ORSOGNA	PIT - Lavori di completamento infrastrutture nella zona destinata ad insediamenti produttivi	65.000,00	35.000,00	30.000,00
382	COMUNE DI PRETORO	Lavori di consolidamento frana in località "Valle RANN" (1/2)	20.857,50	0,00	20.857,50
384	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL AREA CHIETI- PESCARA - SAN GIOVANNI TEATINO -	Redazione della variante al Piano territoriale nell'agglomerato di Loreto Aprutino.	200.000,00	7.628,00	192.372,00
385	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL AREA CHIETI- PESCARA - SAN GIOVANNI TEATINO -	Completamento impianto di depurazione e rete fognante Agglomerato di Ortona (APQ 039)	390.000,00	176.000,00	214.000,00
386	COMUNE DI RAPINO	PIT - Lavori di completamento infrastrutture (strade, fogne ed impianto di depurazione) a servizio delle zone industriali	63.000,00	30.000,00	33.000,00
387	COMUNE DI PRETORO	Completamento infrastrutture nella zona destinata ad insediamenti produttivi - Lotto 1-(L.R.60/96)	2.822,00	0,00	2.822,00
388	COMUNE DI PRETORO	PIT - Completamento infrastrutture nella zona destinata ad insediamenti produttivi - Lotto 2	35.000,00	20.000,00	15.000,00
390	AMMINISTRAZION E PROVINCIALE DI CHIETI	Costruzione della strada scorrimento veloce variante SS.16 circonvallazione Vasto.	73.241,68	55.373,31	17.868,37

IL CAPO DELL' ARCHIVIO



N° della Comm.	Cliente/Ente appaltante	TITOLO PROGETTO	A IMPORTO SPESE TECNICHE (PREVISTE)	B IMPORTO SPESE TECNICHE (RISCOSE)	A - B IMPORTO SPESE TECNICHE (DA RISCOUTERE)
362	COMUNE DI RAPINO	Adeguamento a norma in materia di sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche. Imp. Sportivo esistente	16.452,87	0,00	16.452,87
363	COMUNE DI PERANO	Opere di ammodernamento ed ampliamento funzionale dell'imp. Sportivo comunale esistente (19/02/02)	19.000,00	13.612,00	5.388,00
364	COMUNE DI CANOSA SANNITA	Lavori di adeguamento alle norme in materia di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo polivalente esistente (1/2)	8.435,00	5.000,00	3.435,00
365	COMUNE DI FARA SAN MARTINO	Adeguamento a norma in materia di sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche. Imp. Sportivo esistente	8.114,00	0,00	8.114,00
366	COMUNE DI PERANO	Adeguamento a norma in materia di sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche. Impianto comunale sportivo esistente	12.931,72	0,00	12.931,72
369	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL AREA CHIETI-PESCARA - SAN GIOVANNI TEATINO -	Stazione marittima di Ortona Ristrutturazione e destinazione a sede principale della capitaneria di Porto di Ortona	55.000,00	40.000,00	15.000,00
369	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL AREA CHIETI-PESCARA - SAN GIOVANNI TEATINO -	Stazione Marittima di Ortona - Ristrutturazione e destinazione a sede della Capitaneria di Porto di Ortona - Progetto di completamento (INTERREG - 2° Completamento )	13.000,00	0,00	13.000,00
370	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL AREA CHIETI-PESCARA - SAN GIOVANNI TEATINO -	Progettazione, D.L. e accessorie agglomerato Ind.le di Miglianico	155.960,36	0,00	155.960,36
371	Consorzio per lo sviluppo industriale della Marsica - AVEZZANO -	Completamento dell'impianto di depurazione 2° lotto	140.000,00	61.200,00	78.800,00

"11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curricula* presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*) ed *e*), di loro fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare.

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno".

5. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

"13. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di appalto. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei lavori".

6. All'articolo 17 della legge n. 109, dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

"14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativa delle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatte salve le disposizioni quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*. Le società di cui al comma 1, lettera *f)*, singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera *g)*, possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica organizzazione.

5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

6. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.

7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera *b)*, devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione".

3. All'articolo 17, comma 9, della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti".

4. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

ALLEGATO

D. 2 - 657

# Parlamento Italiano



Legge 18 novembre 1998, n. 415

## "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 1998 - Suppl. Ord.

### Art. 6.

(Modifiche all'articolo 17 della legge n. 109)

1. La rubrica dell'articolo 17 della legge n. 109 è sostituita dalla seguente: "Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie".

2. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi da 1 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
- e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
- f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

DI TANCINI

IL CAPO DELL'ARCHIVIO

**Art. 38 – Applicazione della legge**

*1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089; può procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonché all'articolo 25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l'importo in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento dell'importo originario del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.*



**Art. 37-sexies. - Società di progetto: emissione di obbligazioni**

1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

**Art. 37-septies. - Risoluzione**

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
  - a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
  - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
  - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

**Art. 37-octies. - Subentro**

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
  - a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
  - b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

**Art. 37-nonies. - Privilegio sui crediti**

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo".

86 / 65-1  
**Art. 37-quater. - Indizione della gara**

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.

5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.

6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2.

**Art. 37-quinquies. - Società di progetto**

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

"1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi".(\*)

(\*) Comma aggiunto dall'articolo 6 della legge n. 144 del 14 maggio 1999.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.

#### **Art. 36 – Trasferimento e affitto di azienda**

1. Le disposizioni di cui all'art.35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'art.6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

#### **Art. 37 – Gestione delle casse edili**

1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti.

#### **Art. 37-bis. - (Promotore). -**

1. *Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.*

2. *Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.*

#### **Art. 37-ter. - Valutazione della proposta**

1. *Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.*



84

sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

**Art. 34 – Subappalto**

1. Il comma 3 dell'art.18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'art.34 del DLgs 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente: "3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;"

2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;"

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".

2. Dopo il comma 3-bis dell'art.18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art.34 del DLgs 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il seguente:

"3-ter." - abrogato -

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.

4. (abrogato)

**Art. 35 – Fusioni e conferimenti**

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguano opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art.1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art.10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

*4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.*

#### **Art. 31 bis - Norme acceleratorie in materia di contenzioso**

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art.2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'art.21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 32 - Definizione delle controversie**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata.

#### **Art. 33 - Segretezza**

1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della

82

con il limite di 2 milioni e 500mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, Iva esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

6. *Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti.*

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

7-bis. *Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).*

**Art. 31 – Piani di sicurezza**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

1-bis. *Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:*

a) *eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;*

b) *un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;*

c) *un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).*

2. *Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.*

2-bis. *Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso (...).*

3. *I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.*

4. *Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti*

f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro.

f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;

f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

### Art. 30 – Garanzie e coperture assicurative

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art.25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, Iva esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati,

80/

altresi i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

*Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.*

4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

7. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

- a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'art.27, comma 2, lettere b) e c);
- b) in caso di opere di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento di lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori verificando il rispetto della convenzione.

*9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.*

10. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

**Art. 29 - Pubblicità**

1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

- a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, Iva esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, Iva esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
- c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, Iva esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;
- d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
- e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;

momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

*5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.*

#### **Art. 26 – Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici**

1. *In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.*

2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.

6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

#### **Art. 27 – Direzione dei lavori**

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) il progettista incaricato ai sensi dell'art. 17, comma 4;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

#### **Art. 28 – Collaudi e vigilanza**

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce

78  
 finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7.

#### Art. 24 – Trattativa privata

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

- a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'art.41 del RD 23 maggio 1924, n. 827;
- b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
- c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 lettera b), avviene mediante gara informale alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

8. (abrogato)

#### Art. 25 – Varianti in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art.3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

*b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;*

- c) nei casi previsti dall'art.1664, secondo comma, del codice civile;
- d) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori od omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).

3. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al

svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
- c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

#### **Art. 22 – Accesso alle informazioni**

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

- a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'art.326 del codice penale.

#### **Art. 23 – Licitazione privata e licitazione privata semplificata**

1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

*1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.*

*1-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno*



1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;

b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.

1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque (...).

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- 5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

- 1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
- 7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono

*rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.*

3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'art.326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art.329 della citata legge n.2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo.

5. È in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.

5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione.

#### **Art. 20 – Procedure di scelta del contraente**

1. Gli appalti di cui all'art.19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.

2. Le concessioni di cui all'art.19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dalla presente legge.

4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere (...)del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'art.16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.

#### **Art. 21 – Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici**

*2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto". (\*)*

*2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.*

*2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.*

*2-quater. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.*

(\*) Commi modificati dall'articolo 13, comma 4°, della legge n.144 del 14 maggio 1999.

## **Art. 19 – Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici**

*01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6.*

*1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'art.2, comma 2, aventi per oggetto:*

- a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.2, comma 1;
- b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5 e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.2, comma 1, qualora:
  - 1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;
  - 2) riguardino lavori di manutenzione restauro e scavi archeologici.

*1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.*

*2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.*

*2-bis. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante*

via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei lavori.

14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

#### Art. 18 – Incentivi e spese per la progettazione

"1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. (\*)

del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;

b) (...) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.

7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo (...) . Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e al DLgs 17 marzo 1995, n. 157.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare.

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in

generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui il lavoro sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

#### Art. 17 - Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione (...).

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (...). Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). Le società di cui al comma 1, lettera f), singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica organizzazione.

5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

6. Si intendono per:

a) (...) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV

70

619

## Art. 15 – Competenze dei consigli comunali e provinciali

1. All'art.32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;"

## Art. 16 – Attività di progettazione

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio; della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'art.3.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'art.3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani

- tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
  4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
  5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
  6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
  7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
  8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
  10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
  11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
  12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.
  13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.



68 / 615

### Art. 13 – Riunione di concorrenti

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art.10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'art.8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo art.8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal DPCM 10 gennaio 1991, n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese ~~riceveranno~~ *riceveranno* mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- 5-bis. È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'art.10 comma 1 lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

### Art. 14 – Programmazione dei lavori pubblici

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, (...) e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti

*secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.*

*1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.*

#### **Art. 11 –Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare**

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'art.10, comma 1, lettere b) e c), devono essere *posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.*

#### **Art. 12 – Consorzi stabili**

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art.11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare (...) in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. Il regolamento di cui all'art.8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo art.8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.


4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'art.18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art.34 della presente legge.

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'art.10, comma 1 lettere b), d) e), ed e-bis) nonché più di un consorzio stabile.

6. Tutti gli atti, relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'art.4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'art.3, commi 18 e 19, del DL 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.



(\*) A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000 n. 388, l'articolo 8, comma 8, della legge 109 /94 e successive modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto che per gli abi istituiti nel settore agricolo-forestale.

**Art. 9 – Norme in materia di partecipazione alle gare**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì *ammessa in base alle* norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al DPCM 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al DPCM 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con DPCM ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto *attiene al periodo di riferimento nonché* alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.

4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale.

4-ter. soppresso

**Art. 10 – Soggetti ammessi alle gare**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.12 della presente legge;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art.13;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'art.2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art.13 della presente legge;

e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del DLgs 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art.13.

1-bis. *Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.*

1-ter. *I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del*

qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.

5. (abrogato)

6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'art.6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, alla esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art.2 (\*)

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'art.9 e sino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'art.9.

*11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.*

*11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.*

*11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:*

- a) *la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;*
- b) *nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.*

*11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.*

*11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori.*



- 64/
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (...) e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
- a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
  - b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
  - c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
- a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
  - b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
  - c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
  - d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
  - e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni (...) ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b) (...). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
  - f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
  - g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica; h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la

durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.

8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.

9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.

11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.



## **Art. 6 – Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici**

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2. L'art.8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con DPR, previa deliberazione del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'art.1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

- a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dalla Autorità;
- b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
- c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

4. Con DPR, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

## **Art. 7 Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltretutto al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

*16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.*

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.

#### **Art. 5 Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme finanziarie**

1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. La Segreteria tecnica di cui all'art.4, comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

3. *(abrogato)*

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art.4, comma 10, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del DPCM è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché, di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

*5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.*


6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del Tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*7-bis. L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.*



60



8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

- a) la Segreteria tecnica;
- b) il Servizio ispettivo;
- c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.

10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione.

10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri".

- 11. abrogato;
- 12. abrogato;
- 13. abrogato.

14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (Upi), dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

- a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
- b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
- c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;
- d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
- e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
- f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.


4. L'autorità:

- a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
- b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
- c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
- d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
- e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;
- f) predispose ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle cessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
  - 1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
  - 2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
  - 3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
  - 4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;
  - 5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
  - 6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
- g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
- h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
- i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'art.8.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all'art.14, comma 1, del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della *consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089.*

6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta *motivata* di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, *avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10*, e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. *I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.*



- i) abrogato
- l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
- m) le modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art.21;
- n) abrogato;
- o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art.25;
- p) l'ammontare delle penali di cui all'art.26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;
- q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
- r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art.28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
- s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art.29;
- t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art.30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art.30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art.13;
- u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art.33;
- v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art.18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art.34, comma 1, della presente legge;
- z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
- aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici.

7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con DPR ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7-quater. soppresso.

**Art. 4 – Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici**

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art.1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, al sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

- a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
- b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
- c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedurali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
- d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.


3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, *coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento*, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto *"che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge*, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali *per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089*.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare:

- a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art.4;
- b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
- c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art.7;
- d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art.12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
- e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 7;
- f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art.14;
- g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
- h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art.17, comma 7;



56/

591

la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, (...) 32, 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.

5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.

5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo nonché tra quelli di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo.

6. Ai sensi della presente legge si intendono:

- a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
- b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
- c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
- d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).

(\*) modificato dall'art.65 comma 4 della legge 23.12.2000 n.388.

La disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione.

## Art. 3 – Delegificazione

**LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109**  
**LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI**  
 pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19-2-1994 - Suppl.

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Agenzia Entrate  
 € 0,52  
 00015883 00002502 40689001  
 00012165 25/09/2006 09:57:25  
 0001-00004 2A3A1C3393DF3DA7

53  
 589

0 1 05 216657 287 6  
 ALCEGAPO D.1

**LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109**  
**LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI**

**Art. 1 – Principi generali**

1. In attuazione dell'art.97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità e uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, *i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'art.117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.*
3. Il Governo, ai sensi dell'art.2, comma 3 lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

**Art. 2 – Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge**

1. *Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.*
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art.3, comma 2, si applicano:
  - a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;
  - b) *ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.*
  - c) ai soggetti privati, relativamente ai lavori di cui all'allegato A del DLgs 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, *edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative* (\*), di importo superiore a 1 milione di ECU, per



Società per azioni con sede in Lanciano viale Cappuccini 76  
 Tel. 0872/7041 - Telefax: 0872/704246  
 Cod. Fisc./Part. IVA 00391250693  
 Iscritta nel Reg. delle Imprese di Chieti al n. 00391250693  
 Cod. ABI 055509 - Swift: BLSUIT3LXXX  
 Cap. Sociale al 31/12/2004 € 30.595.929 i.v.  
 Riserve al 31/12/2004 € 120.500.012  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.  
 Sito Internet: www.bpls.it - E-mail: info@bpls.it

SEGUE ESTRATTO AL 30/06/06  
 DEL CONTO CORRENTE  
 NUMERO 000000009321  
 PRESSO FARA S. MARTI  
 FOGLIO N. 6

587

CONTO IN EURO

0000072269

ABI: 05550		BIC: BLSUIT3L XXX			
ISBAN: COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI					
COORDINATE BANCARIE NAZIONALI					
PAESE	CIN	CIR	ABI	CAR	CONTO
IT	08	C	05550	77670	000000009321

05550-0811

DITTA DI GIUSEPPE SANTE  
 VIA CAVOUR 45  
 66010 PALOMBARO CH

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

GENTILE CLIENTE, GRAZIE ALL'ACCORDO RAGGIUNTO DAL GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA CON LA SEZIONE TURISMO DELLA CONFINDUSTRIA CALABRIA, POTRA' BENEFICIARE IN ESCLUSIVA, PRESSO LE STRUTTURE TURISTICHE ADERENTI ALLA INIZIATIVA, DEI SEGUENTI VANTAGGI:  
 SCONTO DEL 10 PER CENTO (NEI PERIODI DI BASSA STAGIONE) E 5 PER CENTO (NEI PERIODI DI ALTA STAGIONE - DAL 29 LUGLIO AL 26 AGOSTO), AI CLIENTI CHE, ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE DEL SOGGIORNO, PRESENTANO E/O UTILIZZANO UNA QUALSIASI CARTA DI PAGAMENTO EMESA DA UNA BANCA FACENTE PARTE DEL GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA ED ANCHE A COLORO CHE EFFETTUANO IL PAGAMENTO DELLA CAPARRA A MEZZO BONIFICO BANCARIO TRAMITE UNO DEGLI SPORTELLI DELLE BANCHE DEL GRUPPO. PER AVER DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE DOVRA' DICHIARARE PREVENTIVAMENTE, ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE, DI POTER BENEFICIARE DEGLI SCONTI PREVISTI DALL'ACCORDO. LA PROMOZIONE E' VALIDA PER IL BIENNIO 2006/2007, IN TUTTE LE STAGIONALITA' E PREVEDE UNA DURATA DEL SOGGIORNO RAPPORATA ALLE DISPONIBILITA' ED AI PERIODI MINIMI DETERMINATI E COMUNICATI DALLE SINGOLE STRUTTURE TURISTICHE ADERENTI. PER INFORMAZIONI: WWW.BPLS.IT E WWW.CONFINDUSTRIA.CALABRIA.IT



Elementi per il conteggio delle competenze

INTERESSI CREDITORI		NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
DECORRENZA	TASSO		
12/06/06	0,1250	28.264,51	0,10
<b>TOTALE LORDO</b>			<b>0,10</b>
RITENUTA FISCALE 27,0000% IMPONIBILE		0,10	0,03-
<b>TOTALE NETTO</b>			<b>0,07</b>

INTERESSI DEBITORI		NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI
DECORRENZA	TASSO		
31/03/06	13,0000	1.859.685,18	662,35
	13,0000	598.625,17	213,21
30/05/06	7,7500	445.370,50	94,56
	13,0000	328.757,53	117,09
<b>TOTALE</b>			<b>1.087,21</b>

COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO		BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
DECORRENZA	ALIQUOTA		
07/04/06	1,1000	31.000,00	341,00
	1,1000	25.186,66	277,05
<b>TOTALE</b>			<b>618,05</b>

SPESE		N.	IMPORTO UNITARIO	TOTALE SPESE
OPERAZIONI	SCRITTURE			
		65	1,50	97,50
		1	2,68	2,68
INVIO ESTRATTO CONTO				0,75
INVIO COMUNICAZ. DI LEGGE				20,00
COMMISSIONI AFFIDAMENTO				25,00
FORFETTARIE TRIM.				
<b>TOTALE</b>				<b>145,93</b>

RIEPILOGO COMPETENZE		A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO			0,07
INTERESSI A DEBITO		1.087,21	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		618,05	
SPESE		145,93	
<b>TOTALI</b>		<b>1.851,19</b>	<b>0,07</b>
<b>SBILANCIO COMPETENZE</b>		<b>1.851,12</b>	



IL DIRETTORE DELL'ARCHIVIO





DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
08/06/06	08/06/06	2,00		COMMISSIONI
12/06/06	12/06/06	358,00		ASSEGNO N. 0016235322
14/06/06	14/06/06	1.080,00		DISPOSIZIONE A FAVORE OICE
14/06/06	14/06/06	3,25		COMMISSIONI BONIFICO N. 5956377
16/06/06	16/06/06	10.000,00		DISPOSIZIONE FAV SIF SRL
16/06/06	16/06/06	2.400,00		DISPOSIZIONE FAV DIVERSI
16/06/06	16/06/06	500,00		PRELEVAMENTO ALLO SPORTELLO
16/06/06	16/06/06	1.435,50		ASSEGNO N. 0016235324
13/06/06	13/06/06	105,00		TELECOM ITALIA 0008710089521716 N: 6804763441/53 DI GIUSEPPE ING. SANTE
20/06/06	20/06/06	500,00		DISPOSIZIONE FV STUDIO DI GIUSEPPE
19/06/06	19/06/06	2.296,32		ASSEGNO N. 0016235325
20/06/06	20/06/06	80,00		PAGAM. DELEGA UNIFICATA
16/06/06	16/06/06	1.733,29		ASSEGNO N. 0016235323
23/06/06	23/06/06		10.153,34	BONIFICO O/C COMUNE DI RAPINO - FAVORE DI GIUSEPPE SANTE
23/06/06	23/06/06		16.236,01	FATT 15.06 MANDATO NUMERO 637.1 SPESE EUR 3,00 BONIFICO O/C COMUNE DI CASTEL FRENTANO - FAVORE DI GIUSEPPE SANTE FATT.17 DEL 06.06.2006 MANDATO NUMERO 869.1 SPESE EUR 3,00
22/06/06	22/06/06	708,80		ASSEGNO N. 0016233769
26/06/06	26/06/06	135,49		ACQUA/GAS METAMER 0008628V00022700 N: 0085193742/67 FATTURA 200694600060419 META
27/06/06	27/06/06	9.432,78		PAGAM. DELEGA UNIFICATA
27/06/06	27/06/06	1.612,09		I.C.I. IMP. COM. IMMOBILI
27/06/06	27/06/06	2,00		COMMISSIONI
27/06/06	27/06/06	783,50		PAGAMENTO M.AV. - RAV
27/06/06	27/06/06	700,00		ASSEGNO N. 0016235329
28/06/06	28/06/06	735,00		ASSEGNO N. 0016235330
28/06/06	28/06/06	1.585,00		ASSEGNO N. 0016235327
27/06/06	27/06/06	16.236,01		ASSEGNO N. 0016235328
29/06/06	29/06/06	150,00		ASSEGNO N. 0016235326
30/06/06	30/06/06	24.783,64		SALDO FINALE

COMUNICAZIONE

SERVIZIO MEDICO E TECNICO DI EMERGENZA - EUROP ASSISTANCE

LE COMUNICHIAMO, ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.118 DEL TESTO UNICO BANCARIO, CHE A FAR DATA DAL 1 GENNAIO 2007 NON SARA' PIU' OPERATIVA LA POLIZZA ASSICURATIVA EUROP ASSISTANCE -SERVIZIO MEDICO E TECNICO DI EMERGENZA-. DI CONSEGUENZA, CON LA MEDESIMA DECORRENZA - OVE ELLA ABBAIA ATTIVATO IN PRECEDENZA IL SERVIZIO - NON SARANNO PIU' ATTIVE LE RELATIVE COPERTURE E LA BANCA CESSERA' DI ADDEBITARE IL SUO CONTO CORRENTE DEL RELATIVO PREMIO.

BPERCARD. PENSATA IN GRANDE, CREATA PER TE.

BPERCARD GRATUITA PER IL PRIMO ANNO, APPROFITTA DELLA PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 AGOSTO 2006.

BPERCARD E' LA NUOVA CARTA DI CREDITO REALIZZATA NELLE VERSIONI CLASSIC, GOLD, BUSINESS E REVOLVING, CHE OFFRE:

- ASSICURAZIONE GRATUITA CONTRO FURTO E SMARRIMENTO DELLA CARTA
  - NESSUNA COMMISSIONE SUI RIFORNIMENTI DI CARBURANTE
  - ISCRIZIONE AUTOMATICA E GRATUITA AL CLUB BPERCARD
  - FINO A 40 GIORNI DI DILAZIONE DELLA VALUTA DEI PAGAMENTI
  - COSTI DI GESTIONE E TASSI DI INTERESSE PER RIMBORSO RATEALE CONVENIENTI
  - CONSULTAZIONE ON-LINE DEI DATI E MOVIMENTI DELLA CARTA SU: WWW.BPERCARD.IT
  - SERVIZI INTERATTIVI VIA SMS PER CONOSCERE SALDO E DISPONIBILITA' DELLA CARTA E/O PER ESSERE INFORMATO OGNI VOLTA CHE VIENE UTILIZZATA LA CARTA
  - POSSIBILITA' DI RICEVERE MOVIMENTI E SALDO DELLA CARTA A MEZZO E-MAIL
  - SERVIZIO CLIENTI GRATUITO (NUMERO VERDE 800.440650) ANCHE SABATO E DOMENICA.
- MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA' PROMOZIONALI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA AI FOGLI INFORMATIVI DISPONIBILI PRESSO TUTTI GLI SPORTELLI BLS.





Società per azioni con sede in Lanciano viale Cappuccini 76  
 Tel. 0872/7041 - Telefax: 0872/7042-46  
 Cod. Fisc./Part. IVA 00391250693  
 Iscritta nel Reg. delle Imprese di Chieti al n. 00391250693  
 Cod. ABI 055509 - Swift: BLSUIT3LXXX  
 Cap. Sociale al 31/12/2004 € 30.595.929 i.v.  
 Riserve al 31/12/2004 € 120.500.012  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.  
 Sito Internet: www.bpls.it - E-mail: info@bpls.it

ESTRATTO AL 30/06/06  
 DEL CONTO CORRENTE  
 NUMERO 000000009321  
 PRESSO FARA S.MARTI  
 FOGLIO N. 4

581

ALEGATO C.3

CONTO IN EURO


0000072267

LSEC\_FI\_250182 10/07/2006 01-08-072-001780

05550-0811

ABI: 05550		BIC: BLSUIT3L XXX	
IBAN: COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI			
COORDINATE BANCARIE NAZIONALI			
PAESE	CIN	CIN	ABI
IT	08	C	05550
CAB		CONTO	
77670		000000009321	

DITTA DI GIUSEPPE S.  
 VIA CAVOUR 4F  
 66010 PAL



DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
31/03/06		32.712,98		SALDO INIZIALE
04/04/06	13/04/06		3.850,00	VERS. ASS. FUORI PIAZZA E TITOLI POSTALI
05/04/06	05/04/06	2.050,00		DISPOSIZIONE FV SIF-ENGINEERING-CONNY
06/04/06	31/03/06	2.024,16		COMPETENZE
06/04/06	06/04/06	16.357,72		DISPOSIZIONE A FAVORE COMUNE DI RAPINO
06/04/06	06/04/06	3,25		COMMISSIONI BONIFICO N. 5723438
06/04/06	18/04/06		16.500,00	VERS. ASS. FUORI PIAZZA E TITOLI POSTALI
07/04/06	31/03/06	8,55		IMPOSTA DI BOLLO PRIMO TRIMESTRE
10/04/06	07/04/06	930,00		ASSEGNO N. 0016232586
11/04/06	10/04/06	1.700,00		ASSEGNO N. 0016232587
12/04/06	12/04/06		2.800,00	BONIFICO DA 8301
18/04/06	18/04/06	1.457,00		ASSEGNO N. 0016232588
18/04/06	13/04/06	93,50		TELECOM ITALIA 0008710089521716 N: 6804560995/54 DI GIUSEPPE
24/04/06	24/04/06	30,00		ING. SANTE
26/04/06	26/04/06		5.000,00	SPESE E COMM. SU ASSEGNI N. 0016232590
26/04/06	18/04/06	1.730,37		VERSAMENTO
02/05/06	02/05/06	531,71		ASSEGNO N. 0016232590
08/05/06	05/05/06	1.099,73		ACQUA/GAS METAMER 0008628V00022700 N: 0085182670/72 FATTURA
09/05/06	18/05/06		5.000,00	200694600037278 META
09/05/06	05/05/06	3.500,00		ASSEGNO N. 0016220868
12/05/06	12/05/06	310,00		VERS. ASS. FUORI PIAZZA E TITOLI POSTALI
12/05/06	12/05/06	11.250,00		ASSEGNO N. 0016220869
12/05/06	23/05/06		11.293,00	ASSEGNO N. 0016233761
12/05/06	11/05/06	1.700,00		DISPOSIZIONE
16/05/06	16/05/06	1.419,00		VERS. ASS. FUORI PIAZZA E TITOLI POSTALI
17/05/06	26/05/06		3.500,00	ASSEGNO N. 0016233762
19/05/06	16/05/06	1.697,60		ASSEGNO N. 0016233763
30/05/06	29/05/06	200,00		VERS. ASS. FUORI PIAZZA E TITOLI POSTALI
31/05/06	12/06/06		1.900,00	ASSEGNO N. 0016233764
31/05/06	31/05/06	186,00		ASSEGNO N. 0016233766
31/05/06	31/05/06	5,10		VERS. ASS. FUORI PIAZZA E TITOLI POSTALI
05/06/06	05/06/06	30,00		PAGAM. DELEGA UNIFICATA
05/06/06	05/06/06	30,00		SPESE PP.TT.
08/06/06	12/06/06		65.645,21	SPESE E COMM. SU ASSEGNI N. 0016220870
08/06/06	08/06/06	2,00		SPESE E COMM. SU ASSEGNI N. 0016233765
08/06/06	08/06/06	19.539,24		ANTICIPO SU DOCUMENTI FATT. 14/2006 - SAGA SPA - SCAD.
08/06/06	08/06/06	1,00		30.11.2006
08/06/06	08/06/06	10.101,91		COMMISSIONE DI ANTICIPO DOCUMENTI
08/06/06	08/06/06	1,20		PAGAMENTO M.AV.- RAV
08/06/06	30/05/06	596,00		COMMISSIONI
08/06/06	30/05/06	1.082,00		PAGAM. DELEGA UNIFICATA
08/06/06	08/06/06	1.250,00		VALORI BOLLATI
08/06/06	08/06/06	108,15		ASSEGNO N. 0016220870
08/06/06	08/06/06	316,00		ASSEGNO N. 0016233765
				ASSEGNO N. 0016235321
				E.N.E.L.
				TELECOM ITALIA

IL C.A.P. DELL'ARCHIVIO

CONTINUA



# CARICHIATI

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA  
www.carichiati.it  
DIREZIONE CENTRALE - Via Colonnella, 24  
66013 (CHIETI SCALO) - tel. 0871 588.1

ALLEGATO "c.2"

ESTRATTO AL 30/06/06 DEL  
CONTO CORRENTE IN EURO N. 019 330 16890  
C/O 19 CASOLI  
FOGLIO NUMERO 002.1  
Codice B.I.C. CRPCIT3J

579

Coordinate Bancarie Nazionali BBAN			
CIN	ABI	CAB	Conto
R	06050	77600	CC0190016890
Coordinate Bancarie Internazionali IBAN			
IT46 R060 5077.600C C019 0016 890			

Si rammenta che, sulla base delle norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare si intendono senz'altro approvati dal correntista trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire alla Banca per iscritto un reclamo specifico.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, autorizzazione Intendenza di Finanza di Chieti n. 28243 del 02/01/1987.

R06.00112.BCH06703T66 B000383.01.09.002712.A0000490  
EGR. SIG. 19757.0002F00019  
DI GIUSEPPE SANTE  
C/O CARICHIATI FIL. DI CASOLI  
66010 PALOMBARO CH

Data	Valuta	Mov. Dare	Mov. Avere	Descrizione Operazioni
31/03		126.097,47-		SALDO INIZIALE
04/04	31/03/06	8,55-		RECUPERO BOLLII
04/04	31/03/06		8,55	DISP. G/CONTO NS.
06/04	31/03/06	2.041,79-		Giroconto al C/C 019/0017105 intestato a DI GIUSEPPE SANTE INTERESSI/COMPETENZE
06/04	31/03/06		2.041,79	Competenze Liquidazione al 31/03/2006 DISP. G/CONTO NS.
10/04	12/04/06		45.170,22	Giroconto al C/C 019/0017105 intestato a DI GIUSEPPE SANTE BONIFICO A VS/ FAVORE
11/04	12/04/06	9.029,05-		BONIFICO N. 05550/77752/50022009700 O/C COMUNE DI GAMBERALE NOTE: SALDO FATTURA N.6 DEL 15.3.2006 PER COMPETENZE PROFESSIONALI PAGAMENTO MANDATO N. 0000159 AL NETTO DI COMMISSIONI PER E. 6
12/04	28/02/06		4.806,07	DISP. G/CONTO NS. PAGATI DEL 10/04/2006 APERCREDITO SU ITALIA
11/05	10/05/06	34.744,41-		INSOLUTI DEL 11/04/2006 ADD. APERCREDITO SU ITALIA
26/05	10/04/06		1.940,88	PRESENTAZIONE N. 019.0000007137 DEL 10/05/2006 APERCREDITO SU ITALIA
29/05	26/05/06		25.000,00	INSOLUTI DEL 25/05/2006 APERCREDITO SU ITALIA
29/05	26/05/06	37.000,00-		PAGATI DEL 26/05/2006 ADD. APERCREDITO SU ITALIA
27/06	27/06/06		19.168,68	PRESENTAZIONE N. 019.0000007198 DEL 26/05/2006 BONIFICO A VS/ FAVORE
29/06	16/05/06		7.947,28	Rif. Op. #QM3/00002/00497 eseguita alle ore 15.32.09 APERCREDITO SU ITALIA
30/06		102.837,80-		INSOLUTI DEL 28/06/2006 SALDO FINALE

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~



Il Direttore Generale  
F. Santoro

Coordinate Bancarie Nazionali IBAN			
CIN	ABI	CAB	Conto
X	06050	77600	CC0190017105

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN			
IT36 X060 5077 600C C019 0017 105			

Data	Valuta	Mov. Dare	Mov. Avere	Descrizione Operazioni
06/06	01/06/06	250,00-	X	0000000387972470 PREL.SU NS. BANCOMAT Prel. Bancomat N. 313407 del 1/06/2006 alle 18:35 su sportello 0060 (CAB 77601) della CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA in localita' CASOLI (CH)
09/06	31/05/06	821,71-		CARTA DI CREDITO 80006 CARTASI SPA SANTE DI GIUSEPPE COD.CLIENTE:9 6050002192100000
15/06	13/06/06	1.700,00-		ASSEGNO Proprio assegno 06050-77600-0504570267
16/06	21/06/06		3.000,00	VERS.ASS.BANCARI F.P.
16/06	16/06/06	700,00-		Rif. Op. #QM1/00001/00666 eseguita alle ore 12.13.58 DISP. G/CONTO ALTRI-ADD.
19/06	13/06/06	219,00-		Rif. Op. #QM2/00002/00414 eseguita alle ore 12.14.59 --- VS. DISP. DI GIROCONTO
21/06	19/06/06	250,00-		TELEFONO 80020 TELECOM ITALIA SPA DI GIUSEPPE ING. SANTE DI GIUSEPPE ING. SANTE 130606110014TEL. 00895660 8IM. 3 COD.CLIENTE:1 0008710089566018
21/06	21/06/06	1.115,08-		PREL.SU NS. BANCOMAT Prel. Bancomat N. 313407 del 19/06/2006 alle 21:16 su sportello 0072 (CAB 77670) della CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA in localita' FARA SAN MARTINO (CH)
27/06	23/06/06	252,00-		PAGAMENTI DIVERSI 65557 FCE BANK PLC DI GIUSEPPE SANTE CONTRATTO 012002000224199DATA 21-06-2006 FATTURA COD.CLIENTE:4 0012002000224199
27/06	30/06/06		16.236,01	PREL.BANCOMAT ALTRI IST. Prel. Bancomat N. 313407 del 23/06/2006 alle 12:00 su sportello 2750 (CAB 77750) della BANCA CARIFE S.P.A. in localita' LANCIANO (CH)
27/06	27/06/06	19.168,68-		VERS.ASS.BANCARI F.P.
29/06	27/06/06	252,00-		Rif. Op. #QM3/00002/00497 eseguita alle ore 14.32.34 VS.DISPOSIZIONE
29/06	16/05/06	7.947,28-		Rif. Op. #QM3/00004/00497 eseguita alle ore 15.31.03 PREL.BANCOMAT ALTRI IST. Prel. Bancomat N. 313407 del 27/06/2006 alle 9:41 su sportello 3239 (CAB 77783) della BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A. in localita' ORTONA (CH)
30/06	05/07/06		13.000,00	ADD.APERCREDITO SU ITALIA INSOLUTI DEL 28/06/2006
30/06	30/06/06	2.000,00-		VERS.ASS.BANCARI F.P.
30/06		42,75-		Rif. Op. #QM2/00001/00414 eseguita alle ore 14.17.16 G/CONTO DIVERSI INTESTAT. Rif. Op. #QM2/00003/00414 eseguita alle ore 16.05.06 SALDO FINALE

IL CAPO DELL' ARCHIVIO



Direttore Generale  
F. M. S. 11/11

Coordinate Bancarie Nazionali DBAN			
CIN	ABI	CAB	Conto
X	06050	77600	CC0190017105

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN			
IT36 X060 5077 600C C019 0017 105			

Si rammenta che, sulla base delle norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scolare si intendono senz'altro approvati dal correntista irascere 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire alla Banca per iscritto un reclamo specifico.

R06.00112.8CH06703T66 B000383.04.09.002715.A0000490  
EGR. SIG. 19757.0002F00019  
DI GIUSEPPE SANTE  
C/O CARICHIETI FIL. DI CASOLI  
66010 PALOMBARO CH

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, autorizzazione Intendenza di Finanza di Chieti n. 28243 del 02/01/1987.

Data	Valuta	Mov. Dare	Mov. Avere	Descrizione Operazioni
17/05	14/05/06	250,00-	✓	tello 0072 (CAB 77670) della CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA in localita' FARA SAN MARTINO (CH) PREL.SU NS. BANCOMAT Prel. Bancomat N. 313407 del 14/05/2006 alle 11:03 su sportello 0072 (CAB 77670) della CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA in localita' FARA SAN MARTINO (CH) ASSEGNO Proprio assegno 06050-77600-0504576889 PREL.BANCOMAT ALTRI IST. Prel. Bancomat N. 313407 del 18/05/2006 alle 17:53 su sportello 8250 (CAB 77750) della BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A. in localita' LANCIANO (CH) PAGAMENTI DIVERSI 65557 FORD CREDIT EUROPE PLC - ROMA DI GIUSEPPE SANTE CONTRATTO 012002000224199DATA 21-05-2006 FATTURA COD.CLIENITE:4 0012002000224199 ASSEGNO Proprio assegno 06050-77600-0504570261 negoziato da istit. 3400 e troncato con CRA 6051800149011. PREL.SU NS. BANCOMAT Prel. Bancomat N. 313407 del 19/05/2006 alle 17:14 su sportello 0072 (CAB 77670) della CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA in localita' FARA SAN MARTINO (CH) ASSEGNO Proprio assegno 06050-77600-0504570263 ASSEGNO Proprio assegno 06050-77600-0504576890 negoziato da istit. 2008 e troncato con CRA 6139006559804. ASSEGNO Proprio assegno 06050-77600-0504570262 Rif. Op. #UK0/00005/00742 eseguita alle ore 10.07.12 presso CASOLI AGENZIA N. 1 --- Proprio assegno 06050-77600-0504570264 ADD.APERCREDITO SU ITALIA INSOLUTI DEL 25/05/2006 G/CONTO DIVERSI INTESTAT. Rif. Op. #QM4/00003/00627 eseguita alle ore 16.20.30 --- GIROCONTO APERCREDITO SU ITALIA PRESENTAZIONE N. 019.0000007198 DEL 26/05/2006 COMMISSIONI PRESENTAZIONE N. 019.0000007198 DEL 26/05/2006 ADD.APERCREDITO SU ITALIA PAGATI DEL 26/05/2006 ASSEGNO Proprio assegno 06050-77600-0504570265 DISP. G/CONTO ALTRI-ADD. Rif. Op. #QM4/00002/00627 eseguita alle ore 14.49.32 --- GIROCONTO PER PAG RATA VS.DISPOSIZIONE Rif. Op. #QM1/00001/00666 eseguita alle ore 09.28.48 --- VS. DISP N. 831743 A FAVORE DI AEC SPA NOP. 58097160607 NOTE: POLIZZA COMM 330 PROG ESECUTIVA ZZONZ CHIETI COMMISSIONI Rif. Op. #QM1/00001/00666 eseguita alle ore 09.28.48 --- VS. DISP N. 831743 A FAVORE DI AEC SPA NOP. 58097160607 NOTE: POLIZZA COMM 330 PROG ESECUTIVA ZZONZ CHIETI ASSEGNO Proprio assegno 06050-77600-0504570266 VIACARD 70138 AUTOSTRADE - CONCESSIONI E COSTRUZIONI A DI GIUSEPPE SANTE SALDO DOCUM. N. 007697570 DEL 300506 COD.CLIENITE:4
19/05	17/05/06	5.000,00-	✓	
22/05	18/05/06	252,00-	✓	
22/05	21/05/06	1.115,08-		
22/05	18/05/06	237,00-		
23/05	19/05/06	250,00-	✓	
23/05	19/05/06	512,00-		
23/05	18/05/06	998,87-		
23/05	18/05/06	3.400,00-		
23/05	23/05/06	240,00-		
26/05	10/04/06	1.940,88-		
26/05	26/05/06	600,00-		
29/05	26/05/06		37.000,00	
29/05	26/05/06	1,50-		
29/05	26/05/06	25.000,00-		
31/05	29/05/06	3.500,00-		
31/05	31/05/06	2.000,00-		
01/06	01/06/06	347,25-		
01/06	01/06/06	2,50-		
05/06	31/05/06	3.000,00-		
06/06	30/05/06	79,54-		

IL CAPO DELL'ARCHIVIO

Coordinate Bancarie Nazionali BBAN			
CIN	ABI	CAB	Conto
X	06050	77600	CC0190017105

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN			
IT36 X060 5077 600C C019 0017 105			

47

573

Data	Valuta	Mov. Dare	Mov. Avere	Descrizione Operazioni
20/04	18/04/06	250,00-	X	COD. CLIENTE:1 0008710089566018 PREL.SU NS. BANCOMAT Prel. Bancomat N. 313407 del 18/04/2006 alle 12:28 su sportello 0060 (CAB 77601) della CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA in localita' CASOLI (CH) ASSEGNO Proprio assegno 06050-77600-0504576884
21/04	18/04/06	3.480,90-		VERS.ASS.BANCARI F.P. Rif. Op. #QM4/00001/00627 eseguita alle ore 11.04.17
24/04	28/04/06		5.000,00	PRELEVAMENTO Rif. Op. #QM4/00003/00627 eseguita alle ore 11.06.46
24/04	24/04/06	500,00-	X	VS.DISPOSIZIONE Rif. Op. #QM4/00005/00627 eseguita alle ore 12.18.08 --- VS. DISP N. 806091 A FAVORE DI G. & S. ENGINEERGIN SRL NOP. 58517960409 NOTE: GIROCONTO
24/04	24/04/06	650,00-		PREL.SU NS. BANCOMAT Prel. Bancomat N. 313407 del 22/04/2006 alle 8:59 su sportello 0072 (CAB 77670) della CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA in localita' FARA SAN MARTINO (CH)
27/04	22/04/06	250,00-	X	VERS.ASS.BANCARI F.P. Rif. Op. #QM1/00003/00666 eseguita alle ore 10.45.41
27/04	03/05/06		7.000,00	IMPOSTE E TASSE Rif. Op. #QM1/00005/00666 eseguita alle ore 10.50.04
27/04	27/04/06	186,00-		PRELEVAMENTO Rif. Op. #QM1/00007/00666 eseguita alle ore 10.51.27
27/04	27/04/06	5.400,00-		PAGAMENTI DIVERSI 65557 FORD CREDIT EUROPE PLC - ROMA DI GIUSEPPE SANTE CONTRATTO 012002000224199DATA 21-04-2006 FATTURA COD.CLIENTE:4 0012002000224199
27/04	21/04/06	1.115,08-		ASSEGNO Proprio assegno 06050-77600-0504576886
03/05	28/04/06	240,00-		PREL.BANCOMAT ALTRI IST. Prel. Bancomat N. 313407 del 29/04/2006 alle 10:28 su sportello 0314 (CAB 77780) della BANCA TOSCANA S.P.A. in localita' ORTONA (CH)
04/05	29/04/06	252,00-	XX	CARTA DI CREDITO 90006 CARTASI SPA SANTE DI GIUSEPPE COD.CLIENTE:9 6050002192100000
04/05	30/04/06	2.820,18-		ASSEGNO Proprio assegno 06050-77600-0504576885 negoziato da istit. 3296 e troncato con CRA 10712260229204.
04/05	02/05/06	300,00-		PREL.BANCOMAT ALTRI IST. Prel. Bancomat N. 313407 del 3/05/2006 alle 10:46 su sportello 3056 (CAB 15410) della UNICREDIT BANCA SPA in localita' PESCARA (PE)
05/05	03/05/06	252,00-	XX	VIACARD 70138 AUTOSTRADE - CONCESSIONI E COSTRUZIONI A DI GIUSEPPE SANTE SALDO DOCUM. N. 005933428 DEL 300406 COD.CLIENTE:4 0000000387972470
05/05	10/05/06		3.500,00	APERCREDITO SU ITALIA PRESENTAZIONE N. 019.0000007137 DEL 10/05/2006
08/05	30/04/06	133,64-		COMMISSIONI PRESENTAZIONE N. 019.0000007137 DEL 10/05/2006
11/05	10/05/06		34.744,41	PREL.BANCOMAT ALTRI IST. Prel. Bancomat N. 313407 del 9/05/2006 alle 10:38 su sportello 0099 (CAB 15500) della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. in localita' CHIETI (CH)
11/05	10/05/06	1,50-		ASSEGNO Proprio assegno 06050-77600-0504576887
11/05	09/05/06	252,00-	X	VS.DISPOSIZIONE Rif. Op. #QM1/00001/00666 eseguita alle ore 16.38.32 --- VS. DISP N. 819808 PER UN TOTALE DI EUR 1.849,77 A FAVORE DI 4 BENEFICIARI
11/05	09/05/06	6.200,00-		COMMISSIONI Rif. Op. #QM1/00001/00666 eseguita alle ore 16.38.32 --- SPESE/COMMISSIONI PER VS. DISPOSIZIONE DI BONIFICO N. 819808
15/05	15/05/06	1.849,77-		ASSEGNO Proprio assegno 06050-77600-0504576888
15/05	15/05/06	10,00-		PREL.SU NS. BANCOMAT Prel. Bancomat N. 313407 del 13/05/2006 alle 13:07 su sportello
16/05	12/05/06	12.000,00-		
17/05	13/05/06	250,00-	X	

Direttore Generale  
F. Russo

ALLEGATO <sup>a</sup> c. 1 <sup>b</sup>

ESTRATTO AL 30/06/06 DEL  
CONTO CORRENTE IN EURO N. 019 330 17105  
C/O 19 CASOLI  
FOGLIO NUMERO 002.1  
Codice B.I.C. CRPCIT3J

571

Coordinate Bancarie Nazionali BBAN			
CIN	ABI	CAB	Conto
X	06050	77600	CC0190017105

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN			
IT36 X060 5077 600C C019 0017 105			

Si rammenta che, sulla base delle norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare si intendono senz'altro approvati dal correntista trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire alla Banca per iscritto un reclamo specifico.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, autorizzazione Intendenza di Finanza di Chieti n. 28243 del 02/01/1987.

R06.00112.BCH06703T66 8000183.03.09.002714.AD000490  
EGR. SIG. 19757.0002F00019  
DI GIUSEPPE SANTE  
C/O CARICHIETI FIL. DI CASOLI  
66010 PALOMBARO CH

Data	Valuta	Mov. Dare	Mov. Avere
31/03			27.959,45
03/04	30/03/06	2.600,00-	
04/04	31/03/06	8,55-	
04/04	30/03/06	59,64-	
04/04	04/04/06	2.200,00-	
04/04	31/03/06	8,55-	
05/04	01/04/06	250,00-	
06/04	31/03/06	677,52-	
06/04	04/04/06	4.000,00-	
06/04	31/03/06	262,61-	
06/04	31/03/06	2.041,79-	
07/04	05/04/06	252,00-	
07/04	07/04/06	1.800,00-	
07/04	07/04/06	2,50-	
07/04	07/04/06	8.500,00-	
07/04	07/04/06	2,50-	
10/04	06/04/06	16.500,00-	
11/04	12/04/06		9.029,05
12/04	10/04/06	250,00-	
12/04	28/02/06	4.806,07-	
18/04	21/04/06		8.000,00
18/04	13/04/06	494,50-	

### Descrizione Operazioni

**SALDO INIZIALE**  
**ASSEGNO**  
Proprio assegno 06050-77600-0504576881

**RECUPERO BOLLI**  
**VIACARD**  
7913a AUTOSTRADE - CONCESSIONI E COS  
SANTE SALDO DOCUM. N. 004091703 DEL  
0000000387972470

**DISP. G/CONTO ALTRI-ADD.**  
Rif. Op. #QM4/00003/00627 eseguit  
GIROCONTO PER PAG RATA

**DISP. G/CONTO NS.**  
Giroconto dal C/C 019/0016890

**PREL.SU NS. BANCOMAT**  
Prel. Bancomat N. 313407 del  
10 0072 (CAB 77670) della CA  
DI CHIETI SPA in localita'

**CARTA DI CREDITO**  
80006 CARTASI SPA SANTE DI  
6050002192100000

**ASSEGNO**  
Proprio assegno 06050-77600-0504576882

**INTERESSI/COMPETENZE**  
Competenze Liquidazione al 31/03/2006

**DISP. G/CONTO NS.**  
Giroconto dal C/C 019/0016890 intestato a DI GIUSEPPE SANTE

**PREL.BANCOMAT ALTRI IST.**  
Prel. Bancomat N. 313407 del 5/04/2006 alle 16:48 su spor-  
tello 2570 (CAB 15480) della BANCA CARIFE S.P.A. in  
localita' PESCARA (PE)

**VS.DISPOSIZIONE**  
Rif. Op. #QM4/00002/00627 eseguita alle ore 09.51.56 --- VS.  
DISP N. 797279 A FAVORE DI BACK STAGE NOP. 58920560312 NOTE:  
PAGAMENTO FATTURA

**COMMISSIONI**  
Rif. Op. #QM4/00002/00627 eseguita alle ore 09.51.56 --- VS.  
DISP N. 797279 A FAVORE DI BACK STAGE NOP. 58920560312 NOTE:  
PAGAMENTO FATTURA

**VS.DISPOSIZIONE**  
Rif. Op. #QM4/00003/00627 eseguita alle ore 09.57.50 --- VS.  
DISP N. 797291 A FAVORE DI IDS- INGEGNERIA DEI SISTEMI SPA  
NOP. 58921460303 NOTE: PAG TOTALE DELLA FATTURA N 30-2006  
DEL 17 02 2006

**COMMISSIONI**  
Rif. Op. #QM4/00003/00627 eseguita alle ore 09.57.50 --- VS.  
DISP N. 797291 A FAVORE DI IDS- INGEGNERIA DEI SISTEMI SPA  
NOP. 58921460303 NOTE: PAG TOTALE DELLA FATTURA N 30-2006  
DEL 17 02 2006

**ASSEGNO**  
Proprio assegno 06050-77600-0504576883

**DISP. G/CONTO NS.**  
PAGATI DEL 10/04/2006

**PREL.SU NS. BANCOMAT**  
Prel. Bancomat N. 313407 del 10/04/2006 alle 10:43 su spor-  
tello 0072 (CAB 77670) della CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA  
DI CHIETI SPA in localita' FARA SAN MARTINO (CH)

**ADD.APERCREDITO SU ITALIA**  
INSOLUTI DEL 11/04/2006

**VERS.ASS.BANCARI F.P.**  
Rif. Op. #QM1/00002/00666 eseguita alle ore 12.24.10

**TELEFONO**  
80020 TELECOM DIREZ. GENERALE - TORINO DI GIUSEPPE ING. SAN-  
TE DI GIUSEPPE ING. SANTE 130406110014TEL. 00895660 BIM. 2



Direttore Generale  
F. Santoro

ALLEGATO

B. 90

569 <sup>45</sup>

Mastro di sottoconto dal 01/01/2006 al 31/05/2006  
DI GIUSEPPE SANTE  
VIA CAYOUR N.45  
66010 PALOMBARO (CH)  
P.IVA 00263470692 - C.F. DGSSNT49B15G294N  
Conto Atri



IL CAPO DELL' ARCHIVIO

Data	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
Contributo Cassa e previdenza		6.185,30	6.185,30
Debiti v/dipendente		1465,50	7.650,80
Debiti v/dipendente cococo		1700,00	9.350,80
Debiti v/ inps		921,56	10.272,36
debiti v/ irpef		816,29	11.088,65
debiti v/ rit.acc. Anno 2005		7395,26	18.483,91
debiti v/inps dm10 anno 2005		5110,09	23.594,00
Progressivi al 31/05/2006	0,00	23594,00	23.594,00





ALLE CASO B. 8

567

Mastro di sottoconto dal 01/01/2006 al 31/05/2006  
DI GIUSEPPE SANTE  
VIA CAVOUR N.45  
66010 PALOMBARO (CH)  
P.IVA 00263470692 - C.F. DGSSNT49B15G294N  
Conto Erario c/IVA

Data	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
01/01/2006 Bilancio di apertura		132.262,00	132.262,00
31/01/2006 gen-06	790,36		131.471,64
28/02/2006 feb-06	422,84		131.048,80
31/03/2006 mar-06		4.929,20	135.978,00

Progressivi al 31/05/2006                      1.213,20                      137.191,20                      135.978,00





W  
Sante Di Giuseppe  
INGEGNERE

563

Spett. Le  
Comune di Castelfrentano  
Via Cavalieri di V. Veneto  
66032 CASTELFTRENTANO

P.IVA 00253170690

Fattura con esigibilità IVA differita

Fattura n° 40 del 07/12/2006

OGGETTO :Comm. 448 - Completamento Infrastrutture a servizio della zona destinata  
ad insediamenti produttivi

a) ONORARIO	23.399,28
b) Contributo 2%	467,99
c) (somma di a + b)	23.867,27
d) I.V.A 20%	4.773,45
e) Totale ( c + d )	28.640,72
f) Ritenuta di acconto 20% ( su a )	4.679,86
<b>Totale dare</b>	<b>23.960,86</b>



Accreditare sul c/c 16890 ABI 6050 CAB 77600 Cassa di Risparmio filiale di Casoli

**Sante Di Giuseppe**  
INGEGNERE

561 <sup>47</sup>

Spett.Le  
Comune di Castelfrentano  
Via E. Scarfoglio n° 6  
66032 CASTELFRENTANO CH

P.IVA 00253170690



IL CAPO DELL'ARCHIVIO

Nota credito n° 16 del 06/06/2006

Per errata fatturazione Vi rimettiamo nota credito della fattura n° 40 del 07/12/2005

a) ONORARIO	€	23.399,28
b) Contributo 2%	€	467,99
c) (somma di a + b)	€	23.867,27
d) I.V.A 20%	€	4.773,45
e) Totale ( c + d )	€	28.640,72
f) Ritenuta di acconto 20% ( su a )	€	4.679,86
Totale dare	€	23.960,86

Ing. DI GIUSEPPE Sante

Accreditare sul c/c 9321 ABI 5550 CAB 77670 Banca Popolare di Lanciano e Sulmona  
Filiale di Fara San Martino

ALLEGATO B.6

559

Mastro di sottoconto dal 01/01/2006 al 31/05/2006  
DI GIUSEPPE SANTE  
VIA CAVOUR N.45  
66010 PALOMBARO (CH)  
P.IVA 00263470692 - C.F. DGSSNT49B15G294N  
Conto Ricavi sospesi

Data	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
29/05/2006 Comune di Castel di Sangro n.16		23.867,00	23.867,00
Progressivi al 31/05/2006	0,00	23867,00	23.594,00



Mastro di sottoconto dal 01/01/2006 al 31/05/2006  
 DI GIUSEPPE SANTE  
 VIA CAVOUR N.45  
 66010 PALOMBARO (CH)  
 P.IVA 00263470692 - C.F. DGSSNT49B15G294N  
 Conto Fornitori

Data	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
01/01/2006 Apertura bilancio 2006		500.613,00	500.613,00
S.I.F. SRL	75.417,02		425.195,98
G. & S. SRL	25.150,00		400.045,98
METAMER SRL		328,12	400.374,10
TELE2 ITALIA SPA		61,90	400.436,00
Progressivi al 31/05/2006	100.567,02	501003,02	400.436,00



IL CAPO DELL'ARCHIVIO


70/

ALLEGATO

B. L.

555

Mastro di sottoconto dal 01/01/2006 al 31/05/2006  
 DI GIUSEPPE SANTE  
 VIA CAVOUR N.45  
 66010 PALOMBARO (CH)  
 P.IVA 00263470692 - C.F. DGSSNT49B15G294N  
 Conto Anticipo a fornitori



Data	Importo Dare	Importo Avere	
01/01/2006 Apertura bilancio 2006	254.665,00		254.665,00
10/01/2006 Acc. Ft.prec.		2230,00	252.435,00
10/01/2006 Acc. Ft.prec.		2500,00	249.935,00
11/01/2006 Acc. Ft.prec.		3800,00	246.135,00
18/01/2006 Acc. Ft.prec.		3500,00	242.635,00
20/01/2006 Acc. Ft.prec.		3600,00	239.035,00
21/01/2006 Acc. Ft.prec.		2000,00	237.035,00
01/02/2006 Acc. Ft.prec.		3400,00	233.635,00
04/02/2006 Acc. Ft.prec.		2500,00	231.135,00
08/02/2006 Acc. Ft.prec.		2000,00	229.135,00
16/02/2006 Acc. Ft.prec.		6500,00	222.635,00
16/03/2006 Acc. Ft.prec.		7800,00	214.835,00
16/032006 Acc. Ft.prec.		2500,00	212.335,00
17/03/2006 Acc. Ft.prec.		3774,00	208.561,00
17/03/2006 Acc. Ft.prec.		3448,00	205.113,00
04/04/2006 Acc. Ft.prec.		3800,00	201.313,00
10/04/2006 Acc. Ft.prec.		3500,00	197.813,00
14/04/2006 Acc. Ft.prec.		3650,00	194.163,00
18/04/2006 Acc. Ft.prec.		6500,00	187.663,00
05/05/2006 Acc. Ft.prec.		3000,00	184.663,00
15/05/2006 Acc. Ft.prec.		3500,00	181.163,00
11/05/2006 Acc. Ft.prec.		3600,00	177.563,00
13/05/2006 Acc. Ft.prec.		2500,00	175.063,00
17/05/2006 Acc. Ft.prec.		9400,00	165.663,00
19/05/2006 Acc. Ft.prec.		4737,25	160.925,75
24/05/2006 Acc. Ft.prec.		4014,75	156.911,00

Progressivi al 31/05/2006                      254.665,00                      97754,00                      156.911,00

Mastro di sottoconto dal 01/01/2006 al 31/05/2006  
 DI GIUSEPPE SANTE  
 VIA CAVOUR N.45  
 66010 PALOMBARO (CH)  
 P.IVA 00263470692 - C.F. DGSSNT49B15G294N  
 Conto Altri Crediti

Data	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
01/01/2006 Apertura bilancio 2006	203.563,00		203.563,00
01/03/2006 Incasso ft.2005	7.888,24		211.451,24
10/03/2006 Incasso ft.03	2.049,73		213.500,97
27/03/2006 Incasso ft.05	490,55		213.991,52
10/04/2006 incasso ft.06	8.823,53		222.815,05
Progressivi al 31/05/2006	222.815,05		222.815,05



IL CANTO DELL'ARCHIVIO



04/03/2006	Apporto Titolare		3.500,00	269.350,37
05/03/2006	Apporto Titolare		2.720,94	266.629,43
07/03/2006	Prelevamento banca	250,00		266.879,43
07/03/2006	Prelevamento ass.n.434	300,00		267.179,43
08/03/2006	Prelevamento banca	252,00		267.431,43
10/03/2006	Apporto Titolare		3.000,00	264.431,43
15/03/2006	Apporto Titolare		3.000,00	261.431,43
17/03/2006	Prelevamento ass.n.583	1.547,00		262.978,43
20/03/2006	Apporto Titolare		3.500,00	259.478,43
22/03/2006	Prelevamento banca	250,00		259.728,43
30/03/2006	Prelevamento banca	252,00		259.980,43
01/04/2006	Apporto Titolare		3.900,00	256.080,43
02/04/2006	Apporto Titolare		3.500,00	252.580,43
04/04/2006	Apporto Titolare		3.850,00	248.730,43
05/04/2006	Prelevamento banca	250,00		248.980,43
06/04/2006	Apporto Titolare		3.500,00	245.480,43
07/04/2006	Prelevamento banca	252,00		245.732,43
12/04/2006	Prelevamento banca	250,00		245.982,43
20/04/2006	Prelevamento banca	250,00		246.232,43
24/04/2006	Prelevamento banca	500,00		246.732,43
26/04/2006	Apporto Titolare		3.900,00	242.832,43
27/04/2006	Prelevamento banca	250,00		243.082,43
30/04/2006	Prelevamento banca	2.560,57		245.643,00
02/05/2006	Apporto Titolare		3.700,00	241.943,00
03/05/2006	Apporto Titolare		2.500,00	239.443,00
04/05/2006	Prelevamento banca	252,00		239.695,00
05/05/2006	Prelevamento banca	252,00		239.947,00
06/05/2006	Apporto Titolare		3.900,00	236.047,00
07/05/2006	Apporto Titolare		3.800,00	232.247,00
09/05/2006	Apporto Titolare		3.500,00	228.747,00
11/05/2005	Prelevamento banca	252,00		228.999,00
13/05/2006	Apporto Titolare		3.850,00	225.149,00
16/06/2006	Apporto Titolare		2.500,00	222.649,00
17/05/2006	Prelevamento banca	250,00		222.899,00
17/05/2006	Prelevamento banca	250,00		223.149,00
19/05/2006	Apporto Titolare		3.500,00	219.649,00
22/05/2006	Prelevamento banca	252,00		219.901,00
23/05/2006	Prelevamento banca	250,00		220.151,00

Progressivi al 31/05/2006

352.760,94

132.609,94

220.151,00



Mastrò di sottoconto dal 01/01/2006 al 31/05/2006  
 DI GIUSEPPE SANTE  
 VIA CAVOUR N.45  
 66010 PALOMBARO (CH)  
 P.IVA 00263470692 - C.F. DGSSNT49B15G294N  
 Conto Crediti v/soci



Data	Importo Dare	Importo Avere	
01/01/2006 Bilancio di apertura 2006	335.940,00		335.940,00
20/01/2006 Prelevamento banca	250,00		336.190,00
03/01/2006 Prelevamento banca	200,00		336.390,00
04/01/2006 Apporto Titolare		2.500,00	333.890,00
04/01/2006 Prelevamento ass.n.612	775,37		334.665,37
05/01/2006 Prelevamento banca	250,00		334.915,37
05/01/2006 Prelevamento banca	252,00		335.167,37
09/01/2006 Prelevamento banca	250,00		335.417,37
09/01/2006 Prelevamento banca	250,00		335.667,37
11/01/2006 Apporto Titolare		3.900,00	331.767,37
12/01/2006 Apporto Titolare		3.600,00	328.167,37
14/01/2006 Apporto Titolare		3.900,00	324.267,37
16/01/2006 Apporto Titolare		3.900,00	320.367,37
17/01/2006 Prelevamento banca	250,00		320.617,37
17/01/2006 Prelevamento banca	250,00		320.867,37
19/01/2006 Prelevamento ass.n.080	500,00		321.367,37
20/01/2006 Apporto Titolare		3.000,00	318.367,37
20/01/2006 Prelevamento banca	250,00		318.617,37
22/01/2006 Apporto Titolare		2.900,00	315.717,37
24/01/2006 Apporto Titolare		3.900,00	311.817,37
26/01/2006 Apporto Titolare		3.850,00	307.967,37
28/01/2006 Apporto Titolare		3.900,00	304.067,37
30/01/2006 Apporto Titolare		3.550,00	300.517,37
31/01/2006 Apporto Titolare		3.900,00	296.617,37
01/02/2006 Prelevamento banca	250,00		296.867,37
01/02/2006 Prelevamento banca	250,00		297.117,37
03/02/2006 Apporto Titolare		3.500,00	293.617,37
06/02/2006 Prelevamento banca	250,00		293.867,37
06/02/2006 Prelevamento banca	250,00		294.117,37
08/02/2006 Apporto Titolare		3.100,00	291.017,37
10/02/2006 Apporto Titolare		3.900,00	287.117,37
11/02/2006 Apporto Titolare		3.850,00	283.267,37
12/02/2006 Apporto Titolare		3.150,00	280.117,37
13/02/2006 Apporto Titolare		3.900,00	276.217,37
14/02/2006 Prelevamento banca	200,00		276.417,37
15/02/2006 Prelevamento banca	250,00		276.667,37
15/02/2006 Prelevamento banca	250,00		276.917,37
18/02/2006 Apporto Titolare		3.289,00	273.628,37
22/02/2006 Prelevamento banca	250,00		273.878,37
22/02/2006 Prelevamento banca	250,00		274.128,37
28/02/2006 Apporto Titolare		3.500,00	270.628,37
01/03/2006 Prelevamento banca	250,00		270.878,37
02/03/2006 Prelevamento ass.n.884	520,00		271.398,37
03/03/2006 Prelevamento banca	252,00		271.650,37
03/03/2006 Prelevamento ass.n.433	1200,00		272.850,37

Mastro di sottoconto dal 01/01/2006 al 31/05/2006  
 DI GIUSEPPE SANTE  
 VIA CAVOUR N.45  
 66010 PALOMBARO (CH)  
 P.IVA 00263470692 - C.F. DGSSNT49B15G294N  
 Conto Clienti

Clienti	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
Bilancio di apertura 2006	85.704,00		85.704,00
Cons. Sviluppo Ind. Avezzano	56.228,35		141.932,35
Comune di Rapino	-4.217,72		137.714,63
Comune di Tollo	7.552,80		145.267,43
Comune di Orsogna	30.566,28		175.833,71
Comune di Canosa Sannita	3.091,62		178.925,33
Sige S.r.l.	7.955,11		186.880,44
Consorzio Chieti Pescara	51.913,04		238.793,48
Saga S.p.A.	82.056,52		320.850,00
Progressivi al 31/05/2006	320.850,00		320.850,00



Num.	Descrizione	2006	2005
78	PASSIVITA' A BREVE TERMINE	-809.770	-831.931
79	-----		
81	fondo T.F.R.	-7.818	-6.477
87	PASSIVITA' CONSOLIDATE	-7.818	-6.477
88	-----		
89	capitale sociale	-494.226	0
94	riserve diverse - rettifiche da condon	399.726	399.726
96	utile d'esercizio	-119.764	-494.226
99	CAPITALE PROPRIO	-214.264	-94.500
100	-----		
101	PASSIVO	-1.031.852	-932.908
102	-----		
103	-----		
104	***** SCALARE *****		
105	-----		
106	RICAVI		
107	-----		
108	ricavi di esercizio	296.339	963.945
111	Ricavi netti di esercizio	296.339	963.945
113	Ricavi vari	0	0
114	PPRODOTTO DI ESERCIZIO	296.339	963.945
115	-----		
116	COSTI		
117	-----		
120	CONSUMI MATERIE PRIME	0	0
121	-----		
122	VALORE AGGIUNTO	296.339	963.945
123	-----		
124	paghe e oneri riflessi	-20.730	-75.273
125	ammortamenti impianti e varie	-3.520	-19.808
126	altri costi industriali	-35.990	-290.632
127	COSTI DI PRODUZIONE	-60.240	-385.713
128	-----		
129	MARGINE OPERATIVO LORDO	236.099	578.232
130	-----		
131	costi commerciali	0	-20.359
132	costi amministrativi	-9.797	-32.129
134	COSTI DIR. SPESE GEN	-9.797	-52.488
135	-----		
136	MARGINE OPERATIVO NETTO	226.302	525.744
137	-----		
138	oneri o prov. finanziari netti	-7.223	-31.518
140	ONERI O POVENTI EXT.OPER.	-7.223	-31.518
141	-----		
142	UTILE LORDO	219.079	494.226
143	-----		
144	imposte e tasse	-99.315	0
145	IMPOSTE E TASSE	-99.315	0
146	-----		
147	UTILE NETTO	119.764	494.226
148	-----		



Elaborato presso: STUDIO URSINO-CONSULENTE AZIENDALE

BILANCIO RICLASSIFICATO

31/05/2006

ING. DI GIUSEPPE SANTE  
VIA CAVOUR N.45  
66010 PALOMBARO CH


Esercizio  
2006

Num.	Descrizione	2006	2005
1	***** ATTIVITA'*****		
2	-----		
3	cassa	459	875
4	banche attive	69.486	0
7	DISP.LIQUIDE IMMEDIATE	69.945	875
8	-----		
9	clienti	320.850	85.704
14	crediti verso soci-prelievi soci/tito	220.151	335.940
15	altri crediti	222.815	203.653
16	anticipi a fornitori - costi sospesi	156.911	254.665
18	ratei e risconti	0	7.370
19	DISP.LIQUIDE DIFFERITE	920.727	887.332
20	-----		
27	DISP.ECONOMICHE	0	0
28	-----		
34	IMMOBIL.FINANZIARIE	0	0
35	-----		
37	fabbricati industriali	4.639	4.639
38	attrezzature e modelli	2.917	2.917
39	mobili e macchine uff.	27.665	27.665
40	impianti e macchinari	20.895	20.895
42	automezzi	91.674	91.674
44	Immobilizzazioni materiali	147.790	147.790
46	fondo ammort. fabbricati industriali	-788	-742
47	fondo ammort. impianti e macchinari	-20.895	-20.895
48	fondo ammort. attr. mod.	-1.138	-895
49	fondo ammort. mobili e macchine ufficio	-27.665	-27.665
51	fondo ammort. automezzi	-56.124	-52.892
52	Fondi ammortamento	-106.610	-103.089
58	Immobilizzazioni immateriali	0	0
59	CAPITALE FISSO	41.180	44.701
60	-----		
61	ATTIVO	1.031.852	932.908
62	-----		
63	***** PASSIVITA'*****		
64	-----		
65	banche passive	-28.451	-4.585
66	banche c/anticipi	-93.353	-90.864
67	fornitori	-400.436	-500.613
71	ricavi sospesi	-23.867	-64.097
72	fondo imposte	+99.315	0
73	debiti v/erario	-135.978	-132.262
74	altri debiti	-23.594	-26.691
76	debiti v/erario iva sospesa	-4.776	-12.819

Pag:0001



Num.	Descrizione	2005
81	fondo T.F.R.	-6.477
87	PASSIVITA' CONSOLIDATE	-6.477
88	-----	
94	riserve diverse - rettifiche da condon	399.726
96	utile d'esercizio	-494.226
99	CAPITALE PROPRIO	-94.500
100	-----	
101	PASSIVO	-932.908
102	-----	
103	=====	
104	***** SCALARE *****	
105	-----	
106	RICAVI	
107	-----	
108	ricavi di esercizio	963.945
111	Ricavi netti di esercizio	963.945
113	Ricavi vari	0
114	PPRODOTTO DI ESERCIZIO	963.945
115	-----	
116	COSTI	
117	-----	
120	CONSUMI MATERIE PRIME	0
121	-----	
122	VALORE AGGIUNTO	963.945
123	-----	
124	paghe e oneri riflessi	-75.273
125	ammortamenti impianti e varie	-19.808
126	altri costi industriali	-290.632
127	COSTI DI PRODUZIONE	-385.713
128	-----	
129	MARGINE OPERATIVO LORDO	578.232
130	-----	
131	costi commerciali	-20.359
132	costi amministrativi	-32.129
134	COSTI DIR. SPESE GEN	-52.488
135	-----	
136	MARGINE OPERATIVO NETTO	525.744
137	-----	
138	oneri o prov.finanziari netti	-31.518
140	ONERI O POVENTI EXT.OPER.	-31.518
141	-----	
142	UTILE LORDO	494.226
143	-----	
145	IMPOSTE E TASSE	0
146	-----	
147	UTILE NETTO	494.226
148	-----	



Elaborato presso: STUDIO URSINO-CONSULENTE AZIENDALE

BILANCIO RICLASSIFICATO

ING. DI GIUSEPPE SANTE  
VIA CAVOUR N.45  
66010 PALOMBARO CH

Esercizio  
2005

Num.	Descrizione	2005
1	***** ATTIVITA'*****	
2	-----	
3	cassa	875
7	DISP.LIQUIDE IMMEDIATE	875
8	-----	
9	clienti	85.704
14	crediti verso soci-prelievi soci/tito	335.940
15	altri crediti	203.653
16	anticipi a fornitori - costi sospesi	254.665
18	ratei e risconti	7.370
19	DISP.LIQUIDE DIFFERITE	887.332
20	-----	
27	DISP.ECONOMICHE	0
28	-----	
34	IMMOB.FINANZIARIE	0
35	-----	
37	fabbricati industriali	4.639
38	attrezzature e modelli	2.917
39	mobili e macchine uff.	27.665
40	impianti e macchinari	20.895
42	automezzi	91.674
44	Immobilizzazioni materiali	147.790
46	fondo ammort. fabbricati industriali	-742
47	fondo ammort. impianti e machinari	-20.895
48	fondo ammort. attr. mod.	-895
49	fondo ammort. mobili e machine ufficio	-27.665
51	fondo ammort. automezzi	-52.892
52	Fondi ammortamento	-103.089
58	Immobilizzazioni immateriali	0
59	CAPITALE FISSO	44.701
60	-----	
61	ATTIVO	932.908
62	=====	
63	***** PASSIVITA'*****	
64	-----	
65	banche passive	-4.585
66	banche c/anticipi	-90.864
67	fornitori	-500.613
71	ricavi sospesi	-64.097
73	debiti v/erario	-132.262
74	altri debiti	-26.691
76	debiti v/erario iva sospesa	-12.819
78	PASSIVITA' A BREVE TERMINE	-831.931
79	-----	



1/1.000  
- Part. di bilancio  
- 85 R

Num.	Descrizione	2004
88	-----	
94	riserve diverse - rettifiche da condon	399.727
96	utile d'esercizio	-144.029
99	CAPITALE PROPRIO	255.698
100	-----	
101	PASSIVO	-841.692
102	-----	
103	=====	
104	***** SCALARE *****	
105		
106	RICAVI	
107	-----	
108	ricavi di esercizio	505.038
111	Ricavi netti di esercizio	505.038
113	Ricavi vari	0
114	PPRODOTTO DI ESERCIZIO	505.038
115		
116	COSTI	
117	-----	
120	CONSUMI MATERIE PRIME	0
121	-----	
122	VALORE AGGIUNTO	505.038
123	-----	
124	paghe e oneri riflessi	-32.875
125	ammortamenti impianti e varie	-1.163
126	altri costi industriali	-240.508
127	COSTI DI PRODUZIONE	-274.546
128	-----	
129	MARGINE OPERATIVO LORDO	230.492
130	-----	
131	costi commerciali	-15.151
132	costi amministrativi	-28.100
133	ammortamenti attrezzature ufficio	-11.884
134	COSTI DIR. SPESE GEN	-55.135
135	-----	
136	MARGINE OPERATIVO NETTO	175.357
137	-----	
138	oneri o prov.finanziari netti	-31.328
140	ONERI O POVENTI EXT.OPER.	-31.328
141	-----	
142	UTILE LORDO	144.029
143	-----	
145	IMPOSTE E TASSE	0
146	-----	
147	UTILE NETTO	144.029
148	-----	

Pag:0002 -



IL CAPO DELL' ARCHIVIO




Elaborato presso: STUDIO URSINO-CONSULENTE AZIENDALE

BILANCIO RICLASSIFICATO

ING. DI GIUSEPPE SANTE  
VIA CAVOUR N.45  
66010 PALOMBARO CH

Esercizio  
2004

Num.	Descrizione	2004
1	***** ATTIVITA'*****	
2	-----	
3	cassa	552
7	DISP.LIQUIDE IMMEDIATE	552
8	-----	
9	clienti	183.703
14	crediti verso soci-prelievi soci/tito	299.956
15	altri crediti	101.137
16	anticipi a fornitori - costi sospesi	223.557
19	DISP.LIQUIDE DIFFERITE	808.353
20	-----	
27	DISP.ECONOMICHE	0
28	-----	
34	IMMOB.FINANZIARIE	0
35	-----	
37	fabbricati industriali	4.639
38	attrezzature e modelli	2.917
39	mobili e macchine uff.	27.665
40	impianti e macchinari	20.895
42	automezzi	59.340
44	Immobilizzazioni materiali	115.456
46	fondo ammort. fabbricati industriali	-602
47	fondo ammort. impianti e macchinari	-20.895
48	fondo ammort. attr. mod.	-583
49	fondo ammort. mobili e machine ufficio	-27.665
51	fondo ammort. automezzi	-32.924
52	Fondi ammortamento	-82.669
58	Immobilizzazioni immateriali	0
59	CAPITALE FISSO	32.787
60	-----	
61	ATTIVO	841.692
62	=====	
63	***** PASSIVITA'*****	
64	-----	
65	banche passive	-47.752
66	banche c/anticipi	-235.316
67	fornitori	-553.892
71	ricavi sospesi	-97.069
73	debiti v/erario	-115.340
74	altri debiti	-28.606
76	debiti v/erario iva sospesa	-19.415
78	PASSIVITA' A BREVE TERMINE	-1.097.390
79	-----	
87	PASSIVITA' CONSOLIDATE	0



Num.	Descrizione	
88	-----	
94	riserve diverse - rettifiche da condon	399.726
96	utile d'esercizio	-207.311
99	CAPITALE PROPRIO	192.415
100	-----	
101	PASSIVO	-1.062.300
102	-----	
103	=====	
104	***** SCALARE *****	
105	-----	
106	RICAVI	
107	-----	
108	ricavi di esercizio	593.891
111	Ricavi netti di esercizio	593.891
113	Ricavi vari	0
114	PPRODOTTO DI ESERCIZIO	593.891
115	-----	
116	COSTI	
117	-----	
120	CONSUMI MATERIE PRIME	0
121 <sup>o</sup>	-----	
122 <sup>o</sup>	VALORE AGGIUNTO	593.891
123	-----	
124	paghe e oneri riflessi	-57.600
125	ammortamenti impianti e varie	-1.614
126	altri costi industriali	-235.829
127	COSTI DI PRODUZIONE	-295.043
128	-----	
129	MARGINE OPERATIVO LORDO	298.848
130	-----	
131	costi commerciali	-13.131
132	costi amministrativi	-31.613
133	ammortamenti attrezzature ufficio	-9.625
134	COSTI DIR. SPESE GEN	-54.369
135	-----	
136	MARGINE OPERATIVO NETTO	244.479
137	-----	
138	oneri o prov.finanziari netti	-25.709
139	oneri o prov.straordinari netti	-11.459
140	ONERI O POVENTI EXT.OPER.	-37.168
141	-----	
142	UTILE LORDO	207.311
143	-----	
145	IMPOSTE E TASSE	0
146	-----	
147	UTILE NETTO	207.311
148	-----	



Elaborato presso: STUDIO URSINO-CONSULENTE AZIENDALE

BILANCIO RICLASSIFICATO

ING. DI GIUSEPPE SANTE  
VIA CAVOUR N.45  
66010 PALOMBARO CH

Esercizio  
2003

Num.	Descrizione	2003
1	***** ATTIVITA'*****	
2	-----	
3	cassa	799
7	DISP.LIQUIDE IMMEDIATE	799
8	-----	
9	clienti	184.446
14	crediti verso soci-prelievi soci/tito	439.188
15	altri crediti	207.746
16	anticipi a fornitori - costi sospesi	146.999
17	erario c/iva - ii.dd.	38.031
19	DISP.LIQUIDE DIFFERITE	1.016.410
20	-----	
27	DISP.ECONOMICHE	0
28	-----	
34	IMMOB.FINANZIARIE	0
35	-----	
37	fabbricati industriali	4.639
38	attrezzature e modelli	2.917
39	mobili e macchine uff.	27.665
40	impianti e macchinari	28.895
42	automezzi	59.340
44	Immobilizzazioni materiali	123.456
46	fondo ammort. fabbricati industriali	-464
47	fondo ammort. impianti e macchinari	-28.895
48	fondo ammort. attr. mod.	-292
49	fondo ammort. mobili e machine ufficio	-27.665
51	fondo ammort. automezzi	-21.040
52	Fondi ammortamento	-78.356
58	Immobilizzazioni immateriali	0
59	CAPITALE FISSO	45.100
60	-----	
61	ATTIVO	1.062.309
62	=====	
63	***** PASSIVITA'*****	
64	-----	
65	banche passive	-84.167
66	banche c/anticipi	-219.809
67	fornitori	-578.148
73	debiti v/erario	-170.936
74	altri debiti	-200.232
78	PASSIVITA' A BREVE TERMINE	-1.253.292
79	-----	
81	fondo T.F.R.	-1.423
87	PASSIVITA' CONSOLIDATE	-1.423



25

"Relazione di Stima per il conferimento di elementi patrimoniali organizzati per il compimento di attività di engineering, suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'at. 2464 del C.C. già costituenti lo studio di ingegneria Di Giuseppe Sante.  
Perito Dott. Carunchio Luigi Alfredo

\*\*\*\*\*

VERBALE DI GIURAMENTO

11° 3271 (handwritten)

L'anno 2006, il giorno 25 del mese di settembre avanti al sottoscritto è comparso il Dott. Carunchio Luigi Alfredo, nato a Lanciano, il 11/07/1966 iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Chieti e Lanciano e all'Albo dei Revisori Contabili con studio in Lanciano, via Cesare Battisti, identificato tramite Carta d'Identità n° AS 6854565 il quale chiede di asseverare con giuramento il punto g) della su estesa "Relazione di stima per il conferimento di elementi patrimoniali organizzati per il compimento di attività di engineering suscettibili di valutazione economica ai sensi del art. 2464 del C.C., già costituenti lo studio di ingegneria Di Giuseppe Sante", eseguita per incarico de Ing. Di Giuseppe Sante. Ricordata all'esperto l'importanza delle indagini che è stato chiamato ad adempiere, il medesimo giura ripetendo le parole:

" Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità"

letto confermato e sottoscritto  
*(Signature)*

*(Signature)*  
IL CANCELLIERE  
Dott. Pippo Nizzari

*(Signature)*  
IL CAPO DELL' ARCHIVIO

MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

€ 3,10

Agenzia Entrate

00015883 00002502 00889001

00012148 25/09/2006 09:55:17

0001-00010 B985A28C628F79F1

D 1 05 216657 304 6

TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO

*"Relazione di Stima per il conferimento di elementi patrimoniali organizzati per il compimento di attività di engineering, suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'at. 2464 del C.C. già costituenti lo studio di ingegneria Di Giuseppe Sante.*

*Perito Dott. Carunchio Luigi Alfredo*

- > € 5.100,00 a totale copertura del versamento del capitale sociale che l'Ing. Di Giuseppe Sante dovrà sottoscrivere.
- > La differenza andrà a incrementare un fondo di riserva del patrimonio netto.



**g) CONCLUSIONI**

Il sottoscritto perito ritiene, in base alle finalità della presente perizia, dalla documentazione a disposizione, di stimare il valore degli elementi patrimoniali organizzati per il compimento delle attività di engineering, ai sensi del art 2464 del C.C, in un valore non inferiore alla quota di capitale sociale che l'Ing. Di Giuseppe dovrà conferire nella costituenda società, così come previsto dall'art. 2465 del codice civile.

Lanciano 25 settembre 2006



In fede  
 Luigi Alfredo Carunchio



"Relazione di Stima per il conferimento di elementi patrimoniali organizzati per il compimento di attività di engineering, suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'at. 2464 del C.C. già costituenti lo studio di ingegneria Di Giuseppe Sante.

Perito Dott. Carunchio Luigi Alfredo

e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte e nel medesimo periodo..."

Premesso che l'articolo 2 del DPR 460/96 parla di triennio anteriore a quello del periodo che si sta considerando, il sottoscritto perito ha considerato il triennio 2003/2005.

Dal disposto normativo sopra enunciato si rileva che:

- i ricavi accertati corrispondono alla voce ricavi indicati nel conto economico - vedasi allegati A.1 - A.2 - A.3 - A.4
- l'indice di redditività è il rapporto tra la media dei redditi netti e i ricavi accertati

Nella tabella che segue sono riportati il reddito e i ricavi accertati per il triennio 2003/2005.

Annualità	Reddito	Ricavi accertati
2003	207.311,00	593.891,00
2004	144.029,00	505.038,00
2005	494.226,00	963.945,00
media	281.855,33	687.624,67



Dai quali otteniamo un

**INDICE DI REDDITIVITA' DEL PERIODO pari a 0,41, ovvero 281.855,33/687.624,67 = 0,41**

Il valore della clientela e di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionale = 687.624,67\*0,41\* 3 = **845.566,00**

**e) DETERMINAZIONE DEL VALORE FINALE**

Il valore finale risulta essere la somma del valore patrimoniale rettificato e il valore della clientela e di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionale.

Patrimonio rettificato € - 76.332,39

Valore della clientela e di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionale. € 845.566,00

**Valore finale € 769.233,61**

**f) DESTINAZIONE DEL CONFERIMENTO**

Il valore degli elementi patrimoniali organizzati per il compimento di attività di engineering, oggetto del conferimento nelle C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati srl, sarà destinato come segue:

IL CAPO DELL' ARCHIVIO



IL CAPO DELL' ARCHIVIO

Repertorio n. 20498

Raccolta n. 7254

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Il venticinque settembre duemilasei.

In Lanciano (CH) alla Via Cesare Battisti n. 12, ivi richiesto. Innanzi a me dottor CRISTIANO DI MAIO, Notaio in Atesa con studio ivi alla Via Nazario Sauro n.4 iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, alla presenza dei testimoni a me noti ed idonei:

--- RUSSO ANTONIO, nato a Lanciano il 5 settembre 1975 e residente in Lanciano alla Via Iconicella n. 105;

--- TURCHI DANIELA, nata a Lanciano (CH) il 25 febbraio 1969 e residente in Lanciano (CH) alla Via Don Minzoni n.1/C;

E' PRESENTE

--- DI GIUSEPPE SANTE, nato a Palombaro (CH) il 15 febbraio 1949 e residente in Palombaro (CH) alla Via Cavour n.45, codice fiscale: DGS SNT 49B15 G294N, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto in proprio, nonchè in qualità di rappresentante, espressamente autorizzato a negoziare con sè medesimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1395 C.C., della signorina:

- DI GIUSEPPE CONNY, nata a Guardiagrele (CH) il 2 settembre 1982 e residente in Palombaro (CH) alla Via Cavour n.45, codice fiscale: DGS CNY 82P42 E243U, cittadina italiana; giusta procura speciale ai miei rogiti in data 7 settembre 2006, repertorio n. 20415, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Le parti, come innanzi costituite o rappresentate, della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

I signori, DI GIUSEPPE SANTE e DI GIUSEPPE CONNY, come innanzi costituiti o rappresentati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge quadro in materia di lavori pubblici n.109/1994 (cd.Legge Merloni), costituiscono una società di ingegneria, a responsabilità limitata, con:

--- denominazione: "C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l.";

--- sede legale: nel Comune di Palombaro (CH), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top and two vertical signatures below it.



Registrato a LANCIANO  
il 29/09/2006  
al N. 1089 Serie 1

Esatte € 173,00  
~~(173,00)~~  
fabbricatore  
fabbricatore


di cui

1 Trascriz.

1 INVEM







disposizioni di attuazione del codice civile; \_\_\_\_\_

--- durata: 31 dicembre 2050; \_\_\_\_\_

--- capitale sociale: Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero): \_\_\_\_\_

--- attività costituente l'oggetto sociale: \_\_\_\_\_

"La società ha per oggetto attività di engineering in generale, studi di fattibilità, ricerche di qualsiasi tipo, consulenza, progettazioni, direzione dei lavori, misure e contabilità, valutazioni di congruità tecnico - economica, studi di impatto ambientale, attività di ingegneria civile, industriale, meccanica, gestionale, informatica e in qualsiasi altro campo; piani di sicurezza in fase di progettazione e in fase di realizzazione di opere (D.Lgs. n.494/1996); mappatura di reti e ricerca perdite. \_\_\_\_\_

Altresi la società si occuperà di servizi alle imprese, aziende pubbliche e private, nonché professionisti attraverso ricerche, servizi informatici, elaborazione ed acquisizione dati, pianificazione del territorio, urbanistica, consulenza tecnico industriale, design e disegno tecnico nonché architettura e layout civile ed industriale, progettazione grafica, grafica pubblicitaria, promozione in genere e organizzazione di eventi. \_\_\_\_\_

La società potrà stipulare associazioni temporanee di imprese conferendo e ricevendo i relativi mandati, nonché potrà partecipare a gare di appalto pubbliche o private. \_\_\_\_\_

La società intende usufruire di tutte le agevolazioni fiscali, previdenziali e finanziarie previste dalle leggi nazionali, regionali e comunitarie. \_\_\_\_\_

La Società potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: potrà quindi acquistare, vendere e locare immobili acquisiti per lo svolgimento dell'attività.

La Società potrà assumere o concedere partecipazioni, anche azionarie, senza collocazione, interessenze o quote in altre Società ed imprese di qualsiasi genere, sia direttamente che indirettamente, all'occorrenza concedendo avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali, compiendo le opportune operazioni finanziarie anche di credito fondiario, anche a favore di terzi e per impegni altresì nei confronti di chiunque. \_\_\_\_\_

*Bardone*


*A. Di ...*

Iscritto in

CCIAA di CHETI

in data 12/10/2006

al prot. N. 15.530





IL CAPO DELL'ARCHIVIO

493

5

Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, di assicurazione, fiduciarie e di revisione, nonché tutte quelle attività vietate o comunque riservate ai sensi delle Leggi 02 gennaio 1991 n.1 e 05 luglio 1991 n.197 e del D.L. 01 settembre 1993, n.385, e della legislazione futura.

La Società inoltre, può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre Società che non si pongano in contrasto con l'attività costituente l'oggetto sociale. Dette partecipazioni dovranno, comunque, essere minoritarie se afferenti a Società aventi diverso oggetto sociale."

ARTICOLO 2 (CAPITALE SOCIALE)

CAPO I - SOTTOSCRIZIONI

Il capitale sociale, pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), viene sottoscritto come segue:

--- da DI GIUSEPPE SANTE, per una quota di nominali Euro 5.100,00 (cinquemilacento virgola zero zero), pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale;

--- da DI GIUSEPPE CONNY, per una quota di nominali Euro 4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero), pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

CAPO II - CONFERIMENTI

A - CONFERIMENTO DEL SOCIO DI GIUSEPPE SANTE

I signori DI GIUSEPPE SANTE e DI GIUSEPPE CONNY, come innanzi costituiti o rappresentati, convengono che la quota del socio DI GIUSEPPE SANTE, sia liberata mediante conferimento in natura - da liberarsi integralmente al momento della presente sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2464 V comma C.C. e con le modalità di cui all'articolo 2465 c.c. - del complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività di engineering, suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'articolo 2464 II comma C.C., già costituenti lo "Studio di Ingegneria Di Giuseppe Sante", corrente in Palombaro (CH) alla Via Cavour n.4, partita IVA: 00263470692.

Conseguentemente il signor DI GIUSEPPE SANTE, in conformità al disposto dell'articolo 2465 c.c., dichiara:

- di aver incaricato il dottor Carunchio Luigi Alfredo, nato a Lanciano (CH) l'11 luglio 1966, con studio in Lanciano (CH) alla Via Cesare Battisti n.12, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con il numero 84184, della redazione di una

*[Handwritten signature]*

*Autonno Rumo*

*Enrico Daniele*

*Ad. Di Stefano*

6/

relazione giurata di stima del suddetto conferimento in natura; \_\_\_\_\_

- che il dottor Carunchio Luigi Alfredo ha ottemperato al suddetto incarico redigendo una relazione di stima, asseverata da giuramento innanzi il Tribunale di Lanciano in data 25 settembre 2006, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", dalla quale si evince che il valore di stima del suddetto complesso di beni oggetto di conferimento è di complessivi Euro 769.233,61 e pertanto superiore al valore di Euro 5.100,00 (cinquemilacentο virgola zero zero), attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale, come da attestazione dello stesso perito. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Alla luce di tutto quanto esposto, il signor DI GIUSEPPE SANTE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2464 V comma e 2465 C.C., cede e conferisce in favore della società "C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l.", per la quale accetta l'altro socio DI GIUSEPPE CONNY, come innanzi rappresentata, il suddetto complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività di engineering, suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'articolo 2464 II comma C.C., già costituenti lo "Studio di Ingegneria Di Giuseppe Sante", corrente in Palombaro (CH) alla Via Cavour n.4, partita IVA: 00263470692 costituito dalle componenti attive e passive (ATTIVITA': cassa, BLS c/c n. 9321, clienti, Erario c/ritenute subite, anticipi a fornitori, attrezzature e modelli, automezzi; PASSIVITA': Carichi c/c n. 0190017105, Carichi c/c n. 0190016890, fornitori, fondo imposte, debiti v/erario IVA, debiti v/cassa prev., debiti v/dipendenti, debiti v/INPS, debiti v/IRPEF, Erario c/ritenute, debiti per IVA sospesa, fondo TFR) risultanti dalla suddetta relazione di stima del dottor Carunchio Luigi Alfredo, asseverata da giuramento innanzi il Tribunale di Lanciano in data 25 settembre 2006 e già allegata al presente atto sotto la lettera "B", ed alla quale si fa pieno ed integrale rinvio. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Ai fini della trascrizione del presente atto nel competente Pubblico Registro Automobilistico, il signor DI GIUSEPPE SANTE dichiara che nel complesso di beni conferiti è altresì presente, e viene pertanto trasferito in favore della neo-costituita società, anche il seguente bene mobile registrato e precisamente: \_\_\_\_\_


- autovettura per trasporto di persone Jaguar CCX LAB2

*Luigi Alfredo Carunchio*

*Antonio Furo*

*Conchi Daniela*

*Di Giuseppe*





LA CAPO DELL'ARCHIVIO

497<sup>7</sup>

— 5MMM, telaio SAJAA03W657N39112, targata: CN 313 YG;  
pertanto le parti autorizzano la trascrizione nel Competente  
Pubblico Registro Automobilistico del presente atto in favore  
della società "C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati  
S.r.l.". \_\_\_\_\_

— Il conferimento del suddetto complesso di beni  
organizzati per l'esercizio di attività di engineering, già  
costituenti lo "Studio di Ingegneria Di Giuseppe Sante", viene  
effettuato ai seguenti patti e condizioni: \_\_\_\_\_

- il conferimento viene effettuato in base al valore di stima  
del suddetto complesso, quale risultante dall'allegata  
perizia, pari a complessivi Euro 769.233,61 a fronte della  
sottoscrizione ed attribuzione in favore di esso DI GIUSEPPE  
SANTE di una quota di partecipazione al capitale sociale di  
Euro 5.100,00 (cinquemilacentο virgola zero zero); pertanto la  
differenza tra il valore effettivo del conferimento e quello  
attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale,  
pari tale differenza ad Euro 764.133,61, andrà a beneficio  
della società neo-costituita e verrà appostata al patrimonio  
netto; \_\_\_\_\_

*Autonno Runo*  
*Luigi De ola*

- gli effetti economici del conferimento testè convenuto, per  
quanto riguarda il godimento dei beni conferiti, ha effetto da  
oggi e da tale data saranno a favore della società  
conferitaria le utilità ritraibili ed a suo carico le spese e  
gli oneri relativi; \_\_\_\_\_

- il signor DI GIUSEPPE SANTE, presta fin da ora ogni più  
ampio ed opportuno assenso alla voltura delle autorizzazioni  
di qualsiasi specie richieste dalle vigenti leggi per  
l'esercizio del complesso di beni organizzati per l'esercizio  
di attività di engineering, già costituenti lo "Studio di  
Ingegneria Di Giuseppe Sante", oggetto di conferimento,  
dichiarando in particolare di rinunciare a favore della  
società conferitaria alle autorizzazioni inerenti il complesso  
di beni medesimo, venendo la società medesima autorizzata ad  
esperire le pratiche tutte che si rendessero necessarie per  
operare la voltura a proprio nome, ed impegnandosi il  
conferente ad intervenire, ove necessario, presso i competenti  
uffici per prestare il proprio consenso alla voltura delle  
autorizzazioni stesse in testa alla società conferitaria. —

*A. f. bella*

— B - CONFERIMENTO DEL SOCIO DI GIUSEPPE CONNY —

— I signori DI GIUSEPPE SANTE e DI GIUSEPPE CONNY, come

8

MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Agenzia Entrate

€ 14,62

00005847  
00006482  
0001-00009

0000414E  
11/09/2006 09:32.03  
8F9E16138C2CF1E3

0 1 05 001179 655 7






innanzi costituiti o rappresentati, convengono che la quota del socio DI GIUSEPPE CONNY sia liberata mediante conferimento in denaro di Euro 4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero), da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 2464 IV comma c.c., per almeno il 25% (venticinque per cento) alla sottoscrizione dell'atto costitutivo; in conseguenza si danno atto, che il socio DI GIUSEPPE CONNY ha già provveduto prima di questo atto al versamento in danaro della somma di Euro 1.225,00 (milleduecentoventicinque virgola zero zero), pari al 25% (venticinque per cento) del suo conferimento, come si evince dalla ricevuta di versamento in data 25 settembre 2006 della "Banca Popolare di Lanciano di Sulmona SpA", filiale di Lanciano, che in copia autentica per me notaio si allega al presente atto sotto la lettera "C". I restanti settantacinque centesimi saranno corrisposti su richiamo dell'Organo Amministrativo.

CAPO III - ATTRIBUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

In conformità alle sottoscrizioni di cui al precedente punto I di questo articolo ed in deroga a quanto naturalmente previsto dall'articolo 2468, II comma, ultima parte, c.c. (principio di proporzionalità tra le quote di partecipazione ed i conferimenti di cui al precedente capo II), le quote di partecipazione al capitale sociale vengono così determinate ed attribuite:

--- al socio DI GIUSEPPE SANTE, viene attribuita una quota di nominali Euro 5.100,00 (cinquemilacentο virgola zero zero), pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale;

--- al socio DI GIUSEPPE CONNY, viene attribuita una quota di nominali Euro 4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero), pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

Ai sensi dell'articolo 2468 II comma, prima parte, C.C., le parti convengono che i diritti sociali spettino ai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione testè attribuite.

CAPO IV - QUADRO RIEPILOGATIVO

In conseguenza di quanto convenuto ed ai fini dell'articolo 2463 nn.4 e 6 c.c., le parti, come innanzi costituite o rappresentate, si danno reciprocamente atto che il capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) risulta interamente sottoscritto, nonchè versato per Euro

*Antonio Russo*

*Enrico De cda*

*St. Di d'...*

*[Handwritten signature]*

10/

6.325,00 (seimilatrecentoventicinque virgola zero zero) -  
stanti i residui centesimi ancora da liberare sulla quota  
sottoscritta dal socio DI GIUSEPPE CONNY - ed è così  
distribuito: \_\_\_\_\_

-- DI GIUSEPPE SANTE è titolare di una quota di nominali Euro  
5.100,00 (cinquemilacento virgola zero zero), pari al 51%  
(cinquantuno per cento) del capitale sociale; \_\_\_\_\_

-- DI GIUSEPPE CONNY è titolare di una quota di nominali Euro  
4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero), pari al 49%  
(quarantanove per cento) del capitale sociale. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 3

Le norme relative al funzionamento della società sono  
contenute nello statuto che si allega sotto la lettera "D",  
per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

In particolare i soci precisano che le norme concernenti  
l'amministrazione e la rappresentanza della società sono  
quelle contenute negli articoli da 19 a 23 dello statuto  
sociale, ai quali fanno espresso rinvio. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 4

L'Amministrazione e la rappresentanza della società  
vengono inizialmente affidate ad un Amministratore Unico che  
viene nominato a tempo indeterminato, fino a revoca o  
rinuncia, nella persona del socio DI GIUSEPPE SANTE, che  
accetta detta carica dichiarando di non trovarsi in condizioni  
di ineleggibilità. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 5

L'ingegner DI GIUSEPPE SANTE viene altresì nominato a  
tempo indeterminato, fino a revoca o a rinuncia, direttore  
tecnico della società; lo stesso accetta anche detta carica.

Pertanto in considerazione dell'assunzione da parte  
dell'ingegner DI GIUSEPPE SANTE della veste di direttore  
tecnico della neo-costituita società, oltre che del  
conferimento in natura innanzi effettuato, la neo costituita  
società, per i tempi previsti dalla legislazione vigente,  
resta legittimata all'utilizzo del curriculum professionale -  
e conseguentemente dei requisiti economico finanziari e  
tecnico organizzativi richiesti dal bando di gara - del  
suddetto ingegner DI GIUSEPPE SANTE, nelle partecipazioni a  
gare d'appalto ai sensi della L. 109/94, il tutto ai sensi  
dell'articolo 6 della legge n.415/1998 (Modifiche alla legge  
11 febbraio 1994 n.109 e ulteriori disposizioni in materia di

*Antonio*

*Antonio*

*Daniela*

*Di Jello*

*Di Jello*







IL CAPO DELL'ARCHIVIO

503 <sup>71</sup>

lavori pubblici - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°284 del 4.12.1998 - Supplemento Ordinario).

ARTICOLO 6

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2006.

ARTICOLO 7

Le Parti chiedono che il presente atto sia tassato con applicazione dell'imposta di Registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 4), n.5, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, come modificato dall'articolo 10, comma I, let.c) n.1 della legge 488/1999 (Legge Finanziaria 2000), avendo lo stesso per oggetto conferimento in proprietà di complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività di engineering, già costituenti lo "Studio di Ingegneria Di Giuseppe Sante", oltre che conferimento di denaro.

ARTICOLO 8


L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della Società ammonta a circa Euro 4.200,00 oltre IVA sulla parte imponibile.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, alla presenza dei testimoni, è stato da me letto, unitamente agli allegati, al comparente che lo approva.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia, su fogli otto per pagine otto, il presente atto viene sottoscritto dal comparente, dai testimoni e me Notaio.

Luca Di Lualaba  
Antonio Russo  
Enzo Daniele

*[Handwritten signature]*



Repertorio n. 20415

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il sette settembre duemilasei.

In Atessa (CH) e nel mio studio alla Via Nazario Sauro n.4. Innanzi a me dottor CRISTIANO DI MAIO, Notaio in Atessa, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto,

SI COSTITUISCE

DI GIUSEPPE CONNY, nata a Guardiagrele (CH) il 2 settembre 1982 e residente in Palombaro (CH) alla Via Cavour n.45, codice fiscale: DGS CNY 82P42 E243U.

Dell'identità personale della costituita, cittadina italiana, io Notaio sono certo.


La signorina DI GIUSEPPE CONNY costituisce procuratore speciale il Signor:

DI GIUSEPPE SANTE, nato a Palombaro (CH) il 15 febbraio 1949 e residente in Palombaro (CH) alla Via Cavour n.45, codice fiscale: DGS SNT 49B15 G294N, affinché in nome, vece e conto di essa mandante, ed in concorso con esso rappresentante DI GIUSEPPE SANTE, costituisca una società a responsabilità limitata denominata "C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l.", con sede in Palombaro (CH) avente ad oggetto attività di engineering.

Il nominato procuratore è pertanto autorizzato ad

ALLEGATO

all'atto n. 254 della raccolta





IL CAPO DELL' ARCHIVIO

intervenire al suddetto atto costitutivo, con facoltà di  
 sottoscrivere, il numero di quote che riterrà più opportuno,  
 liberarle in tutto o in parte, mediante conferimento in  
 denaro e/o in natura, approvare lo statuto della costituenda  
 società in ogni parte, e così per quanto si riferisce a sede,  
 durata, oggetto sociale (meglio precisando quello innanzi  
 riportato), capitale sociale, organi sociali e relativi  
 poteri, bilancio ed utili ed a qualsiasi altra norma o  
 prescrizione, provvedere alla nomina del Consiglio di  
 Amministrazione o dell'organo Amministrativo, introdurre in  
 atto tutte le clausole, patti e condizioni che crederà  
 opportuni e fare in genere, in ordine a quanto sopra,  
 quant'altro si renderà utile e necessario.

Il tutto con garanzia di rato e valido, da esaurirsi in  
 unico contesto e con la specifica autorizzazione di cui  
 all'articolo 1395 C.C.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che è stato  
 da me letto alla comparente che lo ha approvato e dichiarato  
 conforme alla sua volontà. Scritto a macchina da persona di  
 mia fiducia su fogli uno per pagine due fin qui, il presente  
 atto viene sottoscritto dalla comparente e me notaio.

*Giuseppe*



M

*[Handwritten signature]*



507



*"Relazione di Stima per il conferimento di elementi patrimoniali organizzati per il engineering, suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'at. 2464 del C.C. g  
ingegneria Di Giuseppe Sante.  
Perito Dott. Carunchio Luigi Alfredo*



**RELAZIONE DI STIMA PER IL  
CONFERIMENTO DI ELEMENTI PATRIMONIALI ORGANIZZATI PER IL  
COMPIMENTO DI ATTIVITA' DI ENGINEERING SUSCETTIBILI DI  
VALUTAZIONE ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 2464 C.C.,  
GIA' COSTITUENTI LO STUDIO DI INGEGNERIA  
DI GIUSEPPE SANTE.**

ALLEGATO **B**  
all'atto n. **1054**  
della successione

*a) premessa; b) finalità della perizia; b.1) Normativa specifica di riferimento c) descrizione dell' entità economica oggetto del conferimento; d) valutazione - d.1) Determinazione del valore dell'avviamento; e) Determinazione del valore finale; f) destinazione del conferimento; e) conclusioni;*

**a) PREMESSA**

Il sottoscritto CARUNCHIO LUIGI ALFREDO, nato a Lanciano, il 11/07/1966, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Chieti e Lanciano e al Registro dei Revisori Contabili, con studio in Lanciano, via Cesare Battisti, 12, è stato incaricato dall'Ing. Di Giuseppe Sante, nata a Palombaro(ch) il 15 febbraio 1949 residente in PALOMBARO (ch) alla via Cavour 45, Codice fiscale DGSSNT49B15G294N titolare dello studio di ingegneria Di Giuseppe Sante, con sede in PALOMBARO (ch), via Cavour 45, Partita Iva 00263470692, per predisporre la seguente relazione di stima ai fini del conferimento di elementi patrimoniali organizzati per il compimento di attività di engineering suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'art. 2464 del codice civile, già costituenti lo studio di ingegneria Di Giuseppe Sante, nel Patrimonio Netto di una Costituenda Società a Responsabilità Limitata.

**b) FINALITA' DELLA PERIZIA**

Considerando che:

- 1) DI GIUSEPPE SANTE, svolge attività di ingegneria.
- 2) È intenzione dell'Ing. Di Giuseppe Sante (come sopra meglio specificato) e dell'Ing Di Guseppe Conny, nata a Guardiagrele (CH) il 2 settembre 1982 e ivi residente alla via Cavour 45, costituire una società di ingegneria a responsabilità limitata denominata **C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati srl** con

a) sede nel Comune di PALOMBARO (ch);

IL CAPO DELL'ARCHIVIO

*"Relazione di Stima per il conferimento di elementi patrimoniali organizzati per il compimento di attività di engineering, suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'art. 2464 del C.C. già costituenti lo studio di ingegneria Di Giuseppe Sante.*

*Perito Dott. Carunchio Luigi Alfredo*

- b) oggetto sociale: La società ha per oggetto attività di engineering in generale, studi di fattibilità, ricerche di qualsiasi tipo, consulenza, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico - economica, studi di impatto ambientale, attività di ingegneria civile, industriale, meccanica, gestionale, informatica e in qualsiasi altro campo. Altresì la società si occuperà di servizi alle imprese, aziende pubbliche e private, nonché professionisti attraverso ricerche, servizi informatici, elaborazione ed acquisizione dati, pianificazione del territorio, urbanistica, consulenza tecnico industriale, design e disegno tecnico nonché architettura e layout civile ed industriale, progettazione grafica, grafica pubblicitaria, promozione in genere e organizzazione di eventi.
- c) sottoscrivere un capitale sociale di € 10.000 di cui:
- Di Giuseppe Sante 51 % del capitale sociale
  - Di Giuseppe 49 % del capitale sociale
- d) Direttore tecnico della stessa sarà L'ing. Di Giuseppe Sante
- 3) Ai sensi dell'art. 17 della legge quadro in materia di lavori pubblici, L. 109/1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 41 del 19.02.1994 Supplemento Ordinario n° 29, comunemente conosciuta come Legge Merloni, i lavori di effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessori e nel particolare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico - amministrativa connesse alla progettazione, possono essere affidati (tra gli altri) a società di ingegneria, dove si intende per società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico - economica o studi di impatto ambientale.
- 4) Per l'affidamento di tali incarichi le stazioni appaltanti devono verificare l'esperienza e la capacità professionale del progettista incaricato e motivare la scelta in relazione al progetto da affidare.

Obiettivo della presente relazione, è il conferimento di elementi patrimoniali organizzati per il compimento di attività di engineering, suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'articolo 2464 del Codice Civile, già costituenti lo studio di ingegneria Di Giuseppe Sante, in vista della costituenda società di ingegneria C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl al fine di conferire tale entità economica nel patrimonio netto della nuova società, e conseguentemente fare riferimento al curriculum professionale del Ing. Di Giuseppe ai fini delle partecipazioni alle gare d'appalto ai sensi della L. 109/94.

**b.1) Normativa specifica di riferimento**

La legittimazione all'utilizzo del curriculum professionale da parte della costituenda società di ingegneria, nelle partecipazioni a gare d'appalto ai sensi della L. 109/94 è garantita dalle disposizioni introdotte dalla Legge 415 del 98 " Modifiche alla legge 11 febbraio 1994 n° 109 e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 284 del 4.12.1998 – Supplemento Ordinario, il quale con l'art. 6 ha apportato modifiche e integrazioni all'art. 17 della Merloni.

La normativa in questione è intervenuta nella regolamentazione ai fini della partecipazione nelle gare d'appalto, da parte delle costituende società di ingegneria, stabilendo che:

...ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all'art. 17 della L. 109...le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti...dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali...

**c) DESCRIZIONE DELL'ENTITA' ECONOMICA OGGETTO DEL CONFERIMENTO**

Si tratta del complesso di beni ed elementi patrimoniali, organizzati dall'ing. Di Giuseppe Sante con sede in Palombaro (ch) alla via Cavour 45 Partita iva 00263470692, per lo svolgimento di attività dedicate a studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale e attività di ingegneria in genere.

L'ing. Di Giuseppe Sante risulta essere iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n° 354 dal 4 luglio 1977.

Documenti a disposizione

Per effettuare la stima in questione il sottoscritto perito ha analizzato i seguenti documenti messi a disposizione o reperiti autonomamente, i quali vengono allegati alla presente relazione:

- Situazione contabili al:
  - o 31.12.2003 – Allegato A.1
  - o 31.12.2004 – Allegato A.2



18

515

"Relazione di Stima per il conferimento di elementi patrimoniali organizzati per il compimento di attività di engineering, suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'at. 2464 del C.C. già costituenti lo studio di ingegneria Di Giuseppe Sante.  
Perito Dott. Carunchio Luigi Alfredo

- 31.12.2005 – Allegato A.3
- 31.05.2006 – Allegato A.4
- I conti di mastro con il dettaglio delle movimentazioni del conto da gennaio al 31.05.2006 (Allegati B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; )
- Gli estratti conto:
  - Carichieti conto n° cc0190017105 – Allegato C.1
  - Carichieti conto n° cc0190016890 – Allegato C.2
  - BLS conto n° 9321 – Allegato C.3
- La legge 109/94 e successive modificazioni, in particolare L. 415/98 (Allegati D.1; D.2)
- Registro cespiti
- Elenco clienti e lavori (allegato "E")

#### d) VALUTAZIONE

Per effettuare la valutazione dello studio professionale sopra descritto il sottoscritto perito, ha ritenuto di applicare un metodo misto quale risultante dell'analisi dei seguenti fattori:

1. valore patrimoniale
2. valore della clientela e di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionale.

#### Valore del patrimonio

Come base di valutazione è stato considerato il valore patrimoniale alla data del 31 maggio 2006.

Dalla situazione di bilancio a tale data, risulta quanto segue:

Stato patrimoniale al 31- 05 -2006

Attività		Passività	
cassa	459,00	banca c/c passivo	28.451,00
banca attiva	69.486,00	banca c/anticipo	93.353,00
clienti	320.850,00	fornitori	400.436,00
crediti verso soci	220.151,00	ricavi sospesi	23.867,00
altri crediti	222.815,00	fondo imposte	99.315,00
anticipi a fornitori	156.911,00	debiti v/erario iva	135.978,00
immobilizzazioni	147.790,00	altri debiti	23.594,00
Fondo Amm. Immobilizzaz. -	106.610,00	iva sospesa	4.776,00
		Fondo TFR	7.818,00
		Patrimonio netto	214.264,00
<b>Totale attivo</b>	<b>1.031.852,00</b>	<b>Totale passivo</b>	<b>1.031.852,00</b>



*“Relazione di Stima per il conferimento di elementi patrimoniali organizzati per il c engineering, suscettibili di valutazione economica ai sensi dell’at. 2464 del C. C. gi. ingegneria Di Giuseppe Sante. Perito Dott. Carunchio Luigi Alfredo*



Il metodo utilizzato per effettuare la stima è quello patrimoniale semplice con la considerazione delle immobilizzazioni immateriali in quanto non risulta essere iscritta in bilancio nessuna immobilizzazione immateriale.

Dopo aver analizzato le singole voci dell'attivo e del passivo, in particolare i conti mastro con la specifica delle operazioni contabilizzate dal 1.1.06 al 31.05.06 sono state apportate le seguenti rettifiche:

**CASSA :**

La voce cassa iscritta in bilancio è pari a € 459.

**BANCA ATTIVA:**

Corrisponde al conto acceso presso la BLS c/c n° 9321. Analizzando l'estratto conto al 31.05.2006 si nota una differenza rispetto al saldo riportato nella situazione contabile. Il sottoscritto ritiene di rettificare il valore indicando la cifra riportata nell'estratto conto, pari a € 18.308,20 poiché più aggiornato della contabilità. Vedasi Allegato c.3

**CLIENTI:**

Dopo aver analizzato il conto di mastro – Allegato B.1 – si rileva che esso fa riferimento a crediti commerciali vantati nei confronti di Enti Pubblici. Per la particolare caratteristica del tipo di cliente e dopo avere verificato che non esistano controversie o cause di sospensione in corso, si ritiene che tali crediti siano tutti esigibili ed iscrivibili per il loro intero ammontare.

**CREDITI VERSO SOCI:**

La voce crediti verso soci viene totalmente rettificata azzerandone il valore, poiché rappresenta prelevamenti del titolare e si ritengono non rimborsabili. Vedasi Allegato B.2

**ALTRI CREDITI:**

Dopo aver analizzato il conto di mastro – Allegato B.3 – si rileva che esso fa riferimento a crediti vantati nei confronti dell'erario per ritenute subite. Per tale motivo la voce altri crediti sarà rettificata con la voce ERARIO C/RITENUTE SUBITE

**ANTICIPO A FORNITORI:**

Rappresenta gli acconti versati a fornitori. Dopo aver analizzato il conto di mastro si ritiene che tali crediti siano tutti interamente iscrivibili tra le attività. Allegato B.4

**IMMOBILIZZAZIONI:**

Nella voce immobilizzazioni vi sono iscritti i seguenti cespiti:

- Fabbricati industriali, Costo Storio € 4.639,00, Fondo Ammortamento € 788,00



*"Relazione di Stima per il conferimento di elementi patrimoniali organizzati per il compimento di attività di engineering, suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'art. 2464 del C.C. già costituenti lo studio di ingegneria Di Giuseppe Sante.*

*Perito Dott. Carunchio Luigi Alfredo*

- Attrezzature e modelli, Costo Storico € 2.917,00, Fondo Ammortamento € 1.138,00
- Mobili e macchine d'ufficio, Costo Storico € 27.665,00, Fondo Ammortamento € 27.665,00
- Impianti e macchinari, Costo Storico € 20.895,00, Fondo Ammortamento € 20.895,00
- Automezzi, Costo Storico € 91.674,00, Fondo Ammortamento € 56.124,00

Le immobilizzazioni sono state valutate al valore residuo ( costo storico meno fondo ammortamento) iscritto sul libro cespiti, al netto del rateo di ammortamento di periodo.

In merito alla voce fabbricati industriali, tale importo viene totalmente rettificato, in quanto si tratta di migliorie su beni di terzi e pertanto non cedibili.

In merito all'automezzo si tratta di un autovettura così come si evince dalla fotocopia libretto di circolazione allegato alla presente sotto la lettera "F".

#### BANCA C/C PASSIVO:

Corrisponde al conto acceso presso la Carichieti c/c n° cc0190017105. Analizzando l'estratto conto al 31.05.2006 si nota una differenza rispetto al saldo riportato nella situazione contabile. Il sottoscritto ritiene di rettificare il valore indicando la cifra riportata nell'estratto conto, pari a € 31.153,67 poiché più aggiornato della contabilità. Vedasi Allegato C.1

#### BANCA C/ ANTICIPI:

Corrisponde al conto acceso presso la Carichieti c/c n° cc0190016890. Analizzando l'estratto conto al 31.05.2006 si nota una differenza rispetto al saldo riportato nella situazione contabile. Il sottoscritto ritiene di rettificare il valore indicando la cifra riportata nell'estratto conto, pari a € 129.933,92 poiché più aggiornato della contabilità. Vedasi Allegato C.2

#### FORNITORI:

A fini prudenziali si ritiene il valore del mastro debiti verso fornitori, interamente da pagare e pertanto totalmente iscrivibile tra le passività. Vedasi Allegato B.5

#### RICAVI SOSPESI:

Così come si evidenzia dal conto di mastro, allegato B.6 l'importo è rappresentato dalla sospensione della fattura n° 40 del 7.12.2005. Poiché c'è prova certa della rettifica di tale fattura attraverso la nota credito n° 16 del 06.06.2006, la voce è totalmente rettificata dal bilancio azerandone l'importo.

#### FONDO IMPOSTE:

Il fondo imposte corrisponde all'importo relativo al debito residuo al 31.12.2005 delle imposte correnti. Vedasi Allegato B.7

#### DEBITI V/ERARIO IVA:

"Relazione di Stima per il conferimento di elementi patrimoniali organizzati per il compimento di attività di engineering, suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'at. 2464 del C.C. già costituenti lo studio di ingegneria Di Giuseppe Sante.

Perito Dott. Carunchio Luigi Alfredo

Rappresenta il debito iva 2005. Vedasi Allegato B.8

ALTRI DEBITI:

Dopo aver analizzato il conto di mastro si rileva che esso è rappresentato da una serie di singole voci, le quali per fini prudenziali si ritengono tutte iscrivibili in bilancio. La voce è stata evidenziata nel dettaglio, riportando singolarmente le varie poste, ovvero Debiti v/cassa previdenziale, Debiti v/dipendenti, Debiti v/Inps, Debiti v/Irpef, Erario Conto ritenute. Vedasi Allegato B.9

IVA SOSPESA:

Corrisponde a quanto riportato nel conto di mastro.

FONDO TRF:

Rappresenta il fondo per trattamento fine rapporto, aggiornato con il rateo di periodo.

PATRIMONIO NETTO:

La voce viene totalmente rettificata, poiché esso sarà determinato quale differenza tra le attività rettificate e le passività rettificate.

Dopo aver riportato le su indicate rettifiche, lo stato patrimoniale rettificato è il seguente:

Stato patrimoniale rettificato

Attività		Passività	
Cassa	459,00	Carichi c/c n° cc0190017105	31.153,67
BLS c/c n° 9321	18.308,20	Carichi c/c n° cc0190016890	129.933,92
Clienti	320.850,00	Fornitori	400.436,00
Erario c/ritenute subite	222.815,00	fondo imposte	99.315,00
anticipi a fornitori	156.911,00	debiti v/erario iva	135.978,00
Attrezzature e modelli	1.779,00	debiti v/cassa prev.	6.185,30
Automezzi	35.550,00	Deviti v/dipendenti	3.165,50
		Debiti v/ Inps	6.031,65
		Debiti v/Irpef	816,29
		Erario c/ritenute	7.395,26
		Debiti per Iva sospesa	4.776,00
		Fondo TFR	7.818,00
<b>Totale attivo</b>	<b>756.672,20</b>	<b>Totale passivo</b>	<b>833.004,59</b>
		<b>patrimonio rettificato</b>	<b>-76.332,39</b>



IL CAPO DELL' ARCHIVIO

*"Relazione di Stima per il conferimento di elementi patrimoniali organizzati per il compimento di attività di engineering, suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'art. 2464 del C.C. già costituenti lo studio di ingegneria Di Giuseppe Sante.*

*Perito Dott. Carunchio Luigi Alfredo*

Valore della clientela e di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionale

Il D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006 ha modificato il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n° 917. In particolare all'articolo 54 viene aggiunto, tra gli altri, il comma 1-quater in base al quale concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività professionale.

Si tratta della valorizzazione di quegli elementi immateriali che in questo caso vengono trasferiti con l'atto di conferimento, poiché il titolare dello studio professionale risulterà essere socio, nonché direttore tecnico della costituenda società di ingegneria nella quale si andrà a conferire l'attuale studio professionale.

Si tratta della capacità organizzativa, l'abilità tecnica direzionale, la capacità relazionali e professionali, il curriculum professionale, il know how e le conoscenze tecniche etc, nonché le attività immateriali non iscritte in bilancio e in particolare il portafoglio clienti e le commesse in corso.

Per queste ultime, considerando che nel caso di specie non si verte in fattispecie di trasferimento di azienda quanto di elementi patrimoniali suscettibili di valutazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2464 2° comma cc, per i contratti in essere non si applicherà l'articolo 2558 cc ma le regole generali di cessione del contratto di cui agli art 1406 e seguenti del cc;

L'allegato "E" riporta l'elenco delle commesse in corso, con l'indicazione del cliente, l'importo totale dei lavori, l'importo dei lavori eseguiti e la restante parte da eseguire.

I beni immateriali indicati e valutati, rispettano i principi che ne determinano la valutazione autonoma, ossia:

- sono perfettamente misurabili, grazie al portafoglio contratti
- sono trasferibili, poiché individualmente rintracciabili e scindibili
- hanno la capacità di offrire utilità al possessore

Il loro valore, è stato determinato applicando l'indice di redditività alla media dei ricavi accertati, riferita agli ultimi tre esercizi chiusi, il tutto moltiplicato 3.

Il metodo seguito per il calcolo dell'indice di redditività rispetta le indicazioni date dall'amministrazione finanziaria, indicate nell'articolo 2 del DPR 31/07/1996 n° 460 che stabilisce che "... sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata 3. la percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa

113

Collezione N.	786
del	24 AGO. 2021
Richiesta	€ 1,00
Ricerca	€ 5,00
Scrittura	€ 108,00
Urgenza	€ /
On. Copia	€ 18,00
Val. Bollati	€ /
Spese P.T.	€ /
TOTALE	€ 133,50

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
Archivio Notarile Distrettuale  
CHIETI

COPIA IN CENTOTREDDICI FACCIAE CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO NELL'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI CHIETI. SI RILASCIATA IN CARTA

ESENTE PER USO SERVIZIO FISCALE

Chieti, il 31 AGO. 2021

IL CAPO DELL'ARCHIVIO

IL CAPO DELL'ARCHIVIO



**APOSTILLE**  
(CONVENTION DE LA HAYE DU 6 OCTOBRE 1961)

1. Paese REPUBBLICA ITALIANA  
Questo Atto Pubblico
2. è stato firmato da AGATA COSENTINO
3. nella sua qualità di CAPO DELL'ARCHIVIO NOTARILE
4. porta il sigillo/Timbro di ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI CHIETI
5. a CHIETI il 3 SET. 2021
7. da DOTT GIANCARLO CIANI
8. No. 219
9. Sigillo/Timbro:

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dott. Giancarlo Ciani



**AKTI I THEMELIMI TE SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**

**REPUBLIKA ITALIANE**

Me njezete e pese shtator dymije e gjashte  
Ne Lanciano (CH) ne rrugen Cesare Battisti n.12 kerkohet:

përballë meje Dr. CRISTIANO DI MAIO, Noter në Atessa me zyrë në Via Nazari Sauro n.4 të regjistruar në Listën e rretheve noteriale të bashkuara të Chieti, Lanciano dhe Vasto në prani të dëshmitarëve të njohur dhe të përshtatshëm për mua:

- RUSSO ANTONIO i lindur në Lanciano më 5 shtator 1975 dhe banues në Lanciano në Via Iconicella n.105;

-TURCHI DANIELA, e lindur në Lanciano (CH) më 25 shkurt 1969 dhe banues në Lanciano (CH) në Via Don Minzoni n.1 / C;

Te pranishem

- DI GIUSEPPE SANTE, i lindur në Palombaro (CH) më 15 shkurt 1949 dhe banues në Palombaro (CH) në Via Cavour n.45 kodi tatimor: DGS SNT 49B15 G294N, një qytetar italian që ndërhyt në këtë veprë në të drejtën e tij, si si dhe në cilësinë e përfaqësuesit, të autorizuar shprehimisht për të negociuar me të në bazë dhe për qëllimet e nenit 1395 të Kodit Civil Italian, të zonjës:

-DI GIUSEPPE CONNY, i lindur në Guardiagrele (CH) më 2 shtator 1982 dhe banues në Palombaro (CH) në Via Cavour n.45, kodi tatimor: DGS CNY 82P42 E243U, shtetas italian; prokurë e posaçme speciale për veprat e mia më 7 shtator 2006, repertori n.20415, i cili në original i bashkëngjitet kësaj vepre nën shkronjën "A".

Palët, në vijim të konstituara dhe të përfaqësuar, identiteti dhe fuqitë personale të të cilave unë, noteri, jam i sigurt, pajtohemi si më poshtë:

**NENI 1**

**Zoterinjte DI GIUSEPPE SANTE dhe DI GIUSEPPE CONNY**

siç ishte krijuar ose përfaqësuar më parë, në zbatim dhe për qëllimet e nenit 17 të ligjit kuadër për punët publike nr.109/1994 (cd. Legge Merloni), përbëjnë një kompani inxhinierike, me përgjegjësi të kufizuar, me: emrin: "C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl".

zyra e regjistruar: në Komunën Palombaro (CH), në adresën që rezulton nga regjistrimi në Zyrën kompetente të Regjistrimit të Ndërmarrjeve në përputhje me artin. 111-ter i dispozitave të zbatimit të Kodit Civil;

kohëzgjatja: 31 Dhjetor 2050;

---- kapitali aksionar: 10,000.00 Euro (dhjetë mijë euro);

--- aktiviteti që përbën qëllimin e korporatës:



*Anila Gogaj*

"Objekti i kompanisë është inxhinieria në përgjithësi, studimet e fizibilitetit, kërkimet e çdo lloji, konsulenca, projektimi, menaxhimi i punimeve, matjet dhe kontabiliteti, vlerësimet e përputhshmërisë teknike dhe ekonomike, studimet e ndikimit në mjedis, civile, industriale, mekanike, menaxhimi, inxhinieria kompjuterike dhe në çdo fushë tjetër; planet e sigurisë gjatë fazës së projektimit dhe gjatë ndërtimit të punimeve (D.Lgs.n.494/1996); hartëzimi i korigjimeve dhe kërkimi i humbjeve.

Kompania gjithashtu do të ofrojë shërbime për bizneset, kompanitë publike dhe private, si dhe profesionistët përmes kërkimit, shërbimeve kompjuterike, përpunimit dhe blerjes së të dhënave, planifikimit të përdorimit të tokës, planifikimit urban, konsulencës teknike dhe industriale, projektimit dhe vizatimit teknik, si dhe arkitekturës dhe paraqitja civile dhe industriale, dizajni grafik, reklamimi grafik, promovimi në përgjithësi dhe organizimi i ngjarjeve. Sicieta 'do të jetë në gjendje' të përcaktojë shoqatat e përkohshme të ndërmarrjeve që japin dhe marrin mandatet përkatëse, si dhe do të jetë në gjendje 'të marrë pjesë në tenderët publikë ose privatë.

Kompania synon të përfitojë nga të gjitha përfitimet fiskale, të sigurimeve shoqërore dhe financiare të siguruar nga ligjet kombëtare, rajonale dhe të komunitetit.

Kompania mund të kryejë të gjitha transaksionet tregtare, industriale dhe financiare, të luajtshme dhe të paluajtshme, të cilat do të konsiderohen të nevojshme dhe të dobishme për arritjen e qëllimit të korporatës: prandaj mund të blejë, shesë dhe japë me qira pronat e fituara për kryerjen e veprimtarisë së saj. Kompania mund të marrë ose të japë aksione, përfshirë aksionet, pa vendosje, interesa ose kuota në kompani dhe ndërmarrje të tjera të çdo lloji, drejtpërdrejt dhe indirekt, nëse është e nevojshme duke dhënë miratime, garanci, hipoteka dhe garanci të tjera reale dhe personale, duke kryer operacionet e duhura financiare, duke përfshirë operacionet e kreditit të tokës, gjithashtu në favor të palëve të treta dhe për zotimet gjithashtu ndaj kujt do.

Janë përjashtuar shprehimisht operacionet e grumbullimit të kursimeve dhe ushtrimit të kredisë, sigurimit, mirëbesimit dhe auditimit, si dhe të gjitha 'ato aktivitete të ndaluara ose të rezervuara ndryshe sipas ligjeve të 02 Janarit 1991 n. 1 dhe 05 korrik 1991 n.197 dhe DL 01 shtator 1993, n.385, dhe legjislacioni i ardhshëm. Për më tepër, Kompania mund të kryejë operacione investimi me aktivitetet e veta, përfshirë blerjen e aksioneve në kompani të tjera që nuk bien ndesh me aktivitetet që përbëjnë qëllimin e korporatës. Aksionet e përmendura do të jenë, në çdo rast, aksione minoritare nëse ato kanë të bëjnë me Kompanitë që kanë një qëllim të ndryshëm korporativ".

## NENI 2 (KAPITALI SOCIAL)

### Paragrafi I-NENSHKRIME

Kapitali aksionar, në vlerë prej 10,000.00 EUR (dhjetë mijë pikë zero zero), është i regjistruar si më poshtë:

--- nga DI GIUSEPPE SANTE, për një aksion nominal prej 5.100,00 € (pesë mijë e njëqind pikë zero zero), e barabartë me 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit aksionar (pesëdhjetë e një përqind) e kapitalit aksionar;



Anila Gogaj

--- nga DI GIUSEPPE CONNY, për një vlerë nominale prej 4,900.00 EUR (katërqind e nëntëdhjetë e një përqind), që korrespondon me 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit aksionar 4,900.00 (katër mijë e nëntëqind pikë zero zero), që korrespondon me 49% (dyzet e nëntë përqind) e kapitalit aksionar.

KAPITULLI II - TRANSFERIMET  
KONTRIBUTI I Aksionarit GIUSEPPE SANTE



Z. DI GIUSEPPE SANTE dhe Z. DI GIUSEPPE CONNY, siç ishte krijuar ose përfaqësuar më parë, bien dakord që aksionet e aksionarëve DI GIUSEPPE SANTE do të lirohen me anë të një kontributi në natyrë - që do të lirohen plotësisht në kohën e këtij abonimi, në bazë të nenit 2464, paragrafi V, të Kodit Civil Italian dhe në mënyrën e përcaktuar në nenin 2465 të Kodit Civil Italian - të grupit të pasurive të organizuara për menaxhimin e kompanisë. - të grupit të aktiveve të organizuara për ushtrimin e aktiviteteve inxhinierike, të ndjeshëm ndaj vlerësimit ekonomik sipas nenit 2464, paragrafi II, të Kodit Civil Italian, që tashmë përbëjnë "Studio di Ingegneria Di Giuseppe Sante", aktuale në Palorobaro (CH) në Via Cavour nr. 4, TVSH: 00263470692. Për rrjedhojë, z. DI GIUSEPPE SANTE, në përputhje me dispozitat e nenit 2465 të Kodit Civil Italian, deklaron:

- të ketë udhëzuar Dr. Carunchio Luigi Alfredo, i lindur në Lanciano (CH) më 11 korrik 1966, me zyrë të regjistruar në Lanciano (CH) në Via Cesare Battisti nr. 12, të regjistruar në Regjistrin e Auditorëve me nr. 84184, për të përgatitur një raport të betuar mbi vlerësimin e kontributit të lartpërmendur në natyrë

- se Dr. Carunchio Luigi Alfredo ka respektuar detyrën e lartpërmendur duke hartuar një raport vlerësimi, të vërtetuar me betim para Gjykatës së Lanciano -s më 25 shtator 2006, i cili i bashkëlidhet kësaj veprë nën shkronjën "B", nga e cila mund të të nxirret se vlera e vlerësimit të kompleksit të sipërpërmendur të aktiveve që i nënshtrohen kontributit është e barabartë me një total prej 769 €. 233.61 € dhe për këtë arsye më e lartë se vlera prej 5,100.00 € (pesë mijë e njëqind pikë zero zero), e atribuar për qëllimet e përcaktimit e kapitalit, të vërtetuar nga i njëjti ekspert.

Në dritën e të gjitha sa më sipër, Z. SANTE DI GIUSEPPE, sipas dhe për qëllimet e Nenit 24 64 V paragrafi dhe 2465 CC, transferon dhe jep në favor të kompanisë "C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S. r. l." për

për të cilat ajo pranon partnerin tjetër DI GIUSEPPE CONNY, siç u përfaqësua më lart, kompleksi i sipërpërmendur i asetëve të organizuara për ushtrimin e aktiviteteve inxhinierike, të ndjeshëm ndaj vlerësimit ekonomik në përputhje me nenin 2464 II paragrafi CC, që tashmë përbëjnë "Studio di Ingegneria Di Giuseppe Sante", aktuale në Palorobaro (CH) në Via Cavour n.4, numri i regjistrimit të TVSH -së: 00263470692 i përbërë nga përbërësit aktiv dhe pasiv (ASETET: para, BLS c/c n. 9321, klientët Të ardhurat e brendshme c/të ardhurat e pësnara, përparimet në furnizuesit, pajisjet dhe modelet, DETYRIMET:

Carichieti llogari rrjedhëse nr. 0190017105, llogaria rrjedhëse Ca ichieti nr. 0190016890, furnizuesit, provizionet tatimore, shumat për/ nga autoritetet e TVSH -së, shumat për/ nga institucionet e sigurimeve shoqërore, shumat për/ nga punonjësit, shumat për/ nga institucionet e sigurimeve shoqërore, shumat për/ nga IRPEF,

tatimi në burim, detyrimet e pezulluara të TVSH -së, fondi i zhdëmtimit të ndërprerjes) sipas raportit të vlerësimit të hartuar nga Dr. Carunchio Luigi Alfredo, i betuar para Gjykatës së Lanciano -s më 25 shtator 2006 dhe i bashkangjitur tashmë kësaj veprë nën shkronjën "B", dhe e cila bëhet referencë e plotë.

Për qëllimet e transkriptimit të këtij akti në Regjistrin Publik kompetent të Automjeteve, Z. SANTE DI GIUSEPPE deklaron se në kompleksin e pasurive të dhëna dhe gjithashtu të pranishme, dhe për këtë arsye transferohet në favor të kompanisë së sapoformuar, të regjistruara në vijim prona të luajtshme dhe saktësisht:



Anila Gogaj



-makinë pasagjerësh Jaguar CCX LAB2 5MM, shasi SAJAA03W657N39112, numër regjistrimi: CN 313 YG;

prandaj palët autorizojnë transkriptimin në Regjistrin Kompetent, Publik të Automjeteve Motorike të këtij akti në favor të kompanisë "C. & s. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l.". Dhënia e kompleksit të sipërpërmendur të aseteve të organizuara për ushtrimin e akteve inxhinjerie, që tashmë përbëjnë "Studio di Ingegneria Di Giuseppe Sante", bëhet sipas kushteve të mëposhtme:

-kontributi është bërë në bazë të vlerës së vlerësimit të kompleksit të mësipërm, si rezultat i vlerësimit të bashkangjitur, në shumën totale prej 769,233.61 € kundrejt abonimit dhe alokimit në favor të tij DI GIUSEPPE SANTE të një aksioni në kapitalin aksionar prej 5,100.00 € (pesë mijë e njëqind pikë zero zero); prandaj, diferenca midis vlerës aktuale të kontributit dhe vlerës së ndarë për qëllimet e përcaktimit të kapitalit aksionar, e barabartë me këtë diferencë prej 764,133.61 €, do të përfitojë nga kompania e sapoformuar dhe do t'i ndahet kapitalit aksionar; diferenca midis vlerës aktuale të kontributit dhe vlerës së ndarë për qëllimet e përcaktimit të kapitalit aksionar, e barabartë me 764,133.61 €, do të përfitojë kompania e sapoformuar dhe do t'i ndahet kapitalit aksionar. përfitoni nga kompania e sapokrijuar dhe do të postohet në kapitalin aksionar;

- efektet ekonomike të kontributit të rënë dakord, në lidhje me gëzimin e aktiveve të transferuara, do të hyjnë në fuqi sot dhe që nga ajo datë kompania transferuese do të përfitojë nga fitimet që do të nxirren dhe do të përballojë shpenzimet dhe ngarkesat përkatëse;

- Zoti DI GIUSEPPE SANTE, tani për tani, jep pëlqimin e tij më të gjerë dhe më të përshtatshëm për transferimin e autorizimeve të çdo lloji të kërkuar nga ligjet në fuqi për ushtrimin e kompleksit të aseteve të organizuara për ushtrimin e veprimtarive inxhinjerie, tashmë që përbëjnë "Studio di Ingegneria Di Giuseppe Sante", objekt i dhënies, duke deklaruar, veçanërisht, të heqë dorë, në favor të kompanisë së transferuar, autorizimet e qenësishme të kompleksit të aktiveve në fjalë, me vetë kompaninë të autorizuar për të kryer të gjitha praktikat që janë të domosdoshme për të kryer transferimin në emrin e vet, dhe duke e detyruar transferuesin të ndërhyjë, aty ku është e nevojshme, me zyrat kompetente për të dhënë pëlqimin e tij për transferimin e autorizimeve vetë tek kompania e transferuar.

#### KONTRIBUTI I PARTNERIT DI GIUSEPPE CONNY

Zotërinjtë DI GIUSEPPE SANTE dhe DI GIUSEPPE CONNY, siç ishin krijuar ose përfaqësuar më parë, bien dakord që kuota e aksionarit DI GIUSEPPE CONNY të paguhet me anë të një kontributi në para prej 4,900,00 € (katër mijë e nëntëqind euro), që do të bëhet, në zbatim në nenin 2464 IV të Kodit Civil, për të paktën 25% (njëzet e pesë përqind) pas nënshkrimit të aktit të themelimit; rrjedhimisht, ata pranojnë se aksionari DI GIUSEPPE CONNY tashmë ka siguruar të paktën 25% (njëzet e pesë përqind) të kapitalit aksionar të aksionarit DI GIUSEPPE CONNY, për të paktën 25% (njëzet e pesë përqind) në nënshkrim të aktit të themelimit; si rrjedhim, pranohet se aksionari DI GIUSEPPE CONNY ka paguar tashmë shumën prej 1.225,00 € (një mijë e dyqind e njëzet e pesë pikë zero zero) e barabartë me 25% (njëzet e pesë përqind) të kontributit të tij, siç mundet shihet nga fatura e pagesës e datës 25 shtator 2006 e "Banca Popolare di Lanciano di Sulmona SpA", dega Lanciano, një kopje e së cilës i bashkëngjitet kësaj vepre nën shkronjën "C". Shtatëdhjetë e pesë centet e mbetur do të paguhen me thirrjen e Organit Administrativ.

#### KAPITULLI III - Ndarja e aksioneve

Në përputhje me abonimet e referuara në pikën I të këtij neni dhe në derogim të asaj që parashikohet natyrshëm nga neni 2468, paragrafi II, pjesa e fundit, e Kodit Civil Italian, parimi i proporcionalitetit midis aksioneve dhe kontribuesve të përmendur në Kapitullin II më lart), aksionet do të shpërndahen në bazë të një kriteri proporcionaliteti. aksionet në kapitalin aksionar përcaktohen dhe shpërndahen kështu:

--- aksionarit DI GIUSEPPE SANTE, një pjesë prej 5,100.00 € (pesë mijë e njëqind pikë zero zero), e barabartë me 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit aksionar.



*Anila Gogaj*

--- aksionarit DI GIUSEPPE CONNY, një pjesë prej 4,900.00 € (katër mijë e nëntëqind e zero pikë zero), e barabartë me 49% (dyzet e nëntë përqind) të kapitalit aksionar.  
Në bazë të artit. 2468, paragrafi 2, pjesa e parë e Kodit Civil Italian, palët bien dakord që aksionerët kanë të drejtë në të drejtat e korporatës në proporcion me aksionet që u janë dhënë.

#### KREU IV - KUADRI PERMBLEDHES

Si rezultat i asaj që është rënë dakord dhe për qëllimet e nenit 2463 nr. 4 dhe 6 të Kodit Civil Italian, palët, siç ishin krijuar ose përfaqësuar më parë, pranojnë reciprokisht se - kapitali aksionar prej 10.000,00 € (dhjetë mijë pikë zero zero) është pajtuar plotësisht, si dhe paguhet për 6,325.00 € (gjashtë mijë treqind e njëzet e pesë pikë zero)

duke pasur parasysh centët e mbetur që ende paguhet për kuotën e regjistruar nga aksionari DI GIUSEPPE CONNY dhe shpërndahehtë kështu:

-DI GIUSEPPE SANTE është pronar i një aksioni me vlerë nominale 5,100.00 € (pesë mijë e njëqind pikë zero zero), e barabartë me 51% (pesëqind e një përqind) të kapitalit aksionar;

-DI GIUSEPPE CONNY dhe mbajtës i një aksioni nominal prej 4,900.00 € (katër mijë e nëntëqind), ekuivalent me 49% (dyzet e nëntë përqind) të kapitalit aksionar.

#### NENI 3

Rregullat në lidhje me funksionimin e kompanisë përmbahen në statutin që i bashkëngjitet shkronjës "D", për të formuar një pjesë integrale dhe thelbësore të këtij akti.

Në veçanti, aksionerët specifikojnë se rregullat në lidhje me administrimin dhe përfaqësimin e kompanisë janë ato që përmbahen në nenet 19 deri në 23 të akteve nënligjore, të cilave u referohen qartë.

#### NENI 4

Administrata dhe përfaqësimi i kompanisë fillimisht i besohen një Drejtorit të Vetëm i cili emërohet për një periudhë të pacaktuar, deri në revokim ose heqje dorë, në personin e aksionarit DI GIUSEPPE SANTE, i cili pranon këtë pozicion duke deklaruar se nuk është i përshtatshëm.

#### NENI 5

Z. DI GIUSEPPE SANTE është emëruar gjithashtu si më poshtë emëruar në mënyrë të pacaktuar, deri në revokim ose heqje dorë, Drejtor Teknik i Kompanisë; ai gjithashtu pranon zyrën në fjalë.

Prandaj, duke marrë parasysh supozimin nga z. DI GIUSEPPE SANTE për rolin e drejtorit teknik të kompanisë së sapoformuar, si dhe kontributin në natyrë të dhënë, kompania e sapoformuar, për kohën e parashikuar nga legjislacioni në fuqi, mbetet e drejtë të përdorë kurrikulën profesionale - dhe rrjedhimisht kërkesat ekonomike, financiare dhe teknike dhe organizative të kërkuara nga thirrja për tenderë e Z. DI GIUSEPPE SANTE, në pjesëmarrjen në tenderat sipas Ligjit 109/94, të gjitha në përputhje me nenin 6 të Ligji Nr. 415/1998 (Ndryshimet në Ligjin Nr. 109 të 2 shkurtit 1994 dhe dispozita të tjera në lidhje me punët publike - botuar në Gazetën Zyrtare Nr. 284, datë 4.12.1998 - Shtojcë e Zakonshme).

#### NENI 6

Viti i parë financiar përfundon më 31 dhjetor 2006.

#### NENI 7

Palët kërkojnë që kjo vepër të tatohet me aplikimin e taksës së regjistrimit në një shumë fikse sipas nenit 4), n. 5, Tarifa a, Pjesa e Parë, bashkëngjitur D.P.R. 131/1986, i ndryshuar nga neni 10, paragrafi I, let.c) n.1 i ligjit 488/1999 (Ligji Financiar 2000), duke pasur si objekt transferimin në pronë të një kompleksi mallrash të organizuar për veprimtari inxhinierike, tashmë që përbëjnë "Studio di Ingegneria Di Giuseppe Sante", si dhe transferimin e parave.



Anila Gogaj

NENI 8

Shuma e përafërt globale e shpenzimeve për formimin e pastës në kurriz të Kompanisë anononta në rreth 4.200,00 Euro plus TVSH në pjesën e tatueshme.

I kërkuar nga Noteri Unë kam marrë veprimin aktual që, në prani të dëshmitarëve, dhe është lexuar nga unë, i bashkuar me rrethimet, tek ai që shfaqet që e miraton atë.

E shkruar me makinë shkrimi nga një person i besimit tim, në fletët tetë me tetë faqe, akti aktual nënshkruhet nga pala që shfaqet, nga dëshmitarët dhe unë Noteri.

NENSHKRUAR: SANTE DI GIUSEPPE, ANTONIO RUSSO, TURCHI DANIELA,  
NOTER CRISTIANO DI MAIO (Vulë)



Repertori n.20415

PROKURE E VEÇANTE  
REPUBLIKA ITALIANE

Shtatë shtatori dy mijë e gjashtë.

Në Atessa (CH) dhe në zyrën time në Via Nazario Sauro n.4. Para meje Dr. CRISTIANO DI MAIO, noter publik në Atessa, i regjistruar në rolin e Rretheve të Kombinuara Noteriale të Chieti, Lanciano dhe Vasto,

KUSHTETUTAT

- DI GIUSEPPE CONNY, lindur në Guardiagrele (CH) më 2 shtator 1982 dhe banues në Palombaro (CH) në Via Cavour n. 45, kodi tatimor: DGS CNY 82P42 E243U.

Për identitetin personal të shtetasit të përbërë, italian, unë, noteri, jam i sigurt.

Miss DI GIUSEPPE CONNY përbën avokat special z.:

- DI GIUSEPPE SANTE, i lindur në Palombaro (CH) më 15 shkurt 1949 dhe banues në Palombaro (CH) në Via Cavour n. 45, kodi tatimor: DGS SNT 49B15 G294N

kështu që në emër, në emër dhe në emër të drejtorit, dhe në lidhje me përfaqësuesin DI GIUSEPPE SANTE, ai mund të krijojë një kompani me përgjegjësi të kufizuar të quajtur "C. & s. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl", me regjistrim zyra në Palombaro (CH) duke pasur si objekt aktivitetet inxhinierike.

Prandaj, avokati i emëruar është i autorizuar të ndërhyjë në aktin e sipërpërmendur të themelimit, me të drejtë të regjistrojë numrin e aksioneve që ai e konsideron më të përshtatshme, t'i lirojë ato plotësisht ose pjesërisht, të japë në para të gatshme dhe / ose në natyrë, të miratojë statutin të kompanisë së re "[kompani në çdo pjesë, dhe kështu për atë që i referohet selisë, kohëzgjatjes, qëllimit të korporatës (duke specifikuar më mirë innazi të raportuar), kapitalit aksionar, trupave të korporatave dhe pasqyrave financiare dhe fitimeve të lidhura me të, dhe sipas çdo rregulli tjetër që unë përshkruaj, të emërojë Bordin e Administratës ose të organit Administrativ, të preza itojë në vend të gjitha klauzolat, marrëveshjet dhe kushtet që ai beson se janë të përshtatshme dhe të bëjë në përgjithësi, në lidhje me sa më sipër, çdo gjë tjetër që është e dobishme dhe e nevojshme. Të gjitha me garanci kësti dhe vlefshmërie, të plotësohen në një kontekst të vetëm dhe me autorizimin specifik të përmendur në nenin 1395 të Kodit Civil Italian.

Me kërkesë, unë, Noteri, kam marrë këtë akt, i cili u lexua nga unë per palën në e paraqitur sipas vullnetit të tij. Daktilografuar nga një person i besuar në fletë një nga dy faqe deri më tani, akti aktual nënshkruhet nga pala që paraqitet dhe unë noteri.



Anila Gogaj

**Akti i Themelimi i "C. & S. Di Giuseppe INGEGNERI Associati Srl"**

**Emri - objekti - Zvra e regjistruar - kohezgjatja**

**Neni 1**

Emertimi i shoqërisë "C. & S. Di Giuseppe INGEGNERI Associati Srl"

**Objekti**

**Neni 2**

Emri i kompanisë lidhet me aktivitetet inxhinierike në përgjithësi, studimet e fizibiliteti, kërkimi i çdo lloji, konsulenca, planifikimi, menaxhimi i ndërtimit, matja dhe kontabiliteti, vlerësimet teknike-ekonomike të përputhshme, studimet e ndikimit në mjedis, inxhinieria civile, industriale, mekanike, menaxheriale, IT dhe çdo fushë tjetër; planet e sigurisë në fazën e projektimit dhe në fazën e ndërtimit të punimeve (Dekreti Legjislativ Nr. 494/1996); hartëzimi i rrjetit dhe zbulimi i rrjedhjeve. Për më tepër, kompania do të merret me shërbime për kompanitë, kompanitë publike dhe private, si dhe profesionistë përmes kërkimit, shërbimeve të TI -së, përpunimit dhe blerjes së të dhënave, planifikimit të territorit, planifikimit urban, konsulencës teknike industriale, projektimit dhe vizatimit teknik, si dhe arkitekturës dhe promovimi në përgjithësi dhe organizimi i ngjarjeve. Kompania synon të përfitojë nga të gjitha lehtësitë fiskale, të sigurimeve shoqërore dhe financiare të parashikuara nga ligjet kombëtare, rajonale dhe të komunitetit. Societa potra efektuare të gjitha operacionet tregtare, industriale dhe financiare, mobiliari dhe pronat e paluajtshme, të cilat do të jenë ritenute të nevojshme dhe të dobishme për arritjen e objektit shoqëror: pra potra blen, shes dhe lokalizon të paluajtshme të blera për svolgimento të attivita. Shoqëria mund të marrë ose pranojë pjesëmarrje, gjithashtu për të aktivizuar, pa kolokazione, interesenze ose kuota në shoqëritë dhe kompanitë e tjera të çdo lloji, drejtpërdrejt ose tërthorazi, me rastin duke dhënë garanci, fidejussioni, ippotecas dhe garanci të tjera reale dhe personale, duke përmbytur transaksionet financiare të përshtatshme duke përfshirë kredinë për tokën, gjithashtu në favor të palëve të treta dhe për zotimet ndaj kujtdo. Mbledhja dhe kursimi i kursimeve, operacionet e sigurimit, mirëbesimit dhe auditimit përjashtohen shprehimisht, si dhe të gjitha aktivitetet e ndaluara ose të rezervuara ndryshe sipas Ligjeve 02 Janar 1991 n.1 dhe 05 Korrik 1991 n.197 dhe D.L. 385 të 01 Shtator 1993, dhe të legjislacionit të ardhshëm. Për më tepër, Shoqëria mund të kryejë operacione investimesh të trashëgimisë së saj, duke përfshirë blerjen e aksioneve në Kompanitë e tjera që nuk bien ndesh me aktivitetin që përbën qëllimin e korporatës.

Këto aksione duhet, në çdo rast, të jenë pakicë nëse kanë një qëllim të ndryshëm korporativ.

**Selia**

**Neni 3**

Zyra e regjistruar është në Bashkinë Palombaro (CH) në adresën që rezulton nga regjistrimi specifik i kryer në regjistrin e kompanive në përputhje me nenin 111-ter dispozitat zbatuese të kodit civil. Administratorët kanë të drejtë të krijojnë dhe heqin njësitë operationale vendore kudo (për shembull degët, legët ose zyrat administrative pa përfaqësim të përhershëm) ose të transferojnë zyrën e regjistruar brenda Bashkisë së lartpërmendur.

Në vend të kësaj, i takon aksionarëve të vendosin për krijimin e zyrave dytësore ose transferimin e selisë në një Komunë të ndryshme nga ajo e treguar më lart. Rezolutat e fundit, si ndryshime në statutin, bien në kompetencën e mbledhjes së aksionarëve.

**Kohëzgjatja**

**Neni 4**

Kohëzgjatja e Shoqërisë është e caktuar deri më 31 Dhjetor 2050 dhe mund të zgjatet me vendim të Mbledhjes së Aksionarëve.



## Kapitali aksionar

### Neni 5

Kapitali aksionar është 10.000 Euro, 00 (dhjetë mijë / 00) dhe përfaqësohet me aq aksione sa ka aksionarë.

Shtë e mundur të jepen të gjithë elementët e aseteve të ndjeshëm ndaj vlerësimit ekonomik. Nëse kontributet përbëhen nga aktive në natyrë dhe / ose kredi, zbatohen dispozitat e neneve 2254, 2255, 2464 dhe 2465 të Kodit Civil Italian.

Kapitali mund të rritet kundrejt pagesës (përmes kontributeve të reja në para ose në natyrë ose pa pagesë (përmes transferimit të rezervave të disponueshme në kapital) në përputhje me dispozitat e ligjit mbi këtë temë (neni 2481-2481bis-2481 ter) në sajë të rezolutës së mbledhjes së aksionarëve që do të miratohet me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statutin e shoqatës.

Në rast të një vendimi për të rritur kapitalin aksionar me anë të kontribuesve të rinj, të gjitha kontributet, madje edhe paratë, të lejuara me ligj pranohen dhe aksionerët kanë të drejtë të abonohen në proporcion me aksionet që zotërojnë. Aksionarëve u jepet e drejta që në rezolutën e rritjes të parashikojnë shprehimisht, që rritja mund të zbatohet edhe duke ofruar aksione të sapo emetuara palëve të treta, përveç rastit të përmendur në nenin 2482-ter të Kodit Civil Italian. aty v. ; në këtë rast, e drejta e tërheqjes u takon aksionarëve që nuk kanë dhënë pëlqimin për vendimin në përputhje me këtë statut

Kapitali mund të zvogëlohet në rastet me modalitetet e ligjit (nenet 2482-2482bis-2482ter-2482quaterc.c.) Me vendim të Mbledhjes së Aksionarëve që do të miratohet me shumicën e kërkuar për ndryshimin e neneve të shoqatës.

Në rast të zvogëlimit të kapitalit për shkak të humbjeve, depozitimi parandalues në selinë e kompanisë, të paktën tetë ditë para mbledhjes, i raportit të organit administrativ mbi gjendjen financiare të kompanisë dhe vëzhgimet e Bordi i Auditorëve Statutarë, nëse emërohet, mund të hiqet, ekziston pëlqimi unanim i të gjithë aksionarëve. Heqja dorë nga kjo depozitë duhet të konfirmohet në mbledhjen e aksionarëve dhe duhet të tregohet në procesverbalin përkatës.

### Neni 6

Transferimi i aksioneve është falas vetëm në favor të: aksionarëve të tjerë, bashkëshortit të një aksionari të kompanive mëmë, filialeve, kompanive të lidhura ose kompanive që i përkasin të njëjtit grup aksionerësh. Në çdo rast tjetër të transferimit të kuotës zbatohet disiplina e mëposhtme: Aksionari që synon të shesë ose transferojë aksionet e tij, njofton me shkrim të gjithë aksionerët që shfaqen në regjistrin e aksionarëve me anë të një letre të regjistruar dërguar vendbanimit të secilit prej tyre të treguar në të njëjtin libër. Njoftimi duhet të përmbajë emrin e transferuesit dhe kushtet e transferimit, duke përfshirë, në veçanti, çmimin dhe kushtet e pagesës. Aksionerët të cilëve u drejtohen komunikimet e mësipërme mund të ushtrojnë të drejtën e tyre të parablerjes për blerjen e aksionit të cilit i referohet komunikimi duke i dërguar aksionarit ofertues një deklaratë të ushtrimit të parablerjes me letër të regjistruar dërguar zyrës postare jo më vonë se tridhjetë ditë nga data e dërgimit (siç dëshmohet nga posta postare) e ofertës së parablerjes.

Në hipotezën e ushtrimit të drejtës së parablerjes nga më shumë se një partner, pjesëmarrja e ofruar do t'i takojë partnerëve të interesuar në proporcion me vlerën nominale të pjesëmarrjeve që zotëron secili prej tyre.

Nëse dikush nga ata që kanë të drejtë parapagimi nuk mund ose nuk dëshiron ta ushtrojë atë, e drejta ndaj tij / saj rritet automatikisht dhe proporcionalisht në favor të atyre dy bashkëpunëtorëve që, anasjelltas, synojnë ta përdorin atë dhe atë ata nuk i kanë hequr dorë shprehimisht dhe në mënyrë parandaluese veprimi të ushtrimit të parablerjes që u takon.

E drejta e parablerjes duhet të ushtrohet për çmimin e treguar nga ofruesi. E drejta e parablerjes duhet të ushtrohet për të gjithë aksionet e ofruara, pasi ky është objekti i propozimit të formuluar nga



aksionari ofruet; nëse asnjë aksionar nuk ka ndërmend të blejë aksionin e ofruar, ose nëse e drejta ushtrohet vetëm për një pjesë të tij, aksionari ofruet do të jetë i lirë të transferojë të gjithë aksionet tek blerësi i treguar në komunikim brenda tridhjetë ditëve në vijim nga dita e marrjes të të njëjtit komunikim nga aksionarët.

Komunikimi i qëllimit për të transferuar pjesën e formuluar në mënyrën e treguar në këtë artikull është ekuivalent me një propozim kontraktor në përputhje me nenin 1326 cc, prandaj do të përfundohet në kohën kur personi që bëri komunikimin vjen në aconoscenza të pranimit të palës tjetër. Që nga ai moment, aksioneri transferues është i detyruar të pajtohet me transferuesin përsëritjen e transaksionit në një formë të përshtatshme për t'u përfshirë në regjistrin e aksionarëve, me pagesën e njëkohshme të çmimit të përmendur në njoftim.

E drejta e parablerjes i takon gjithashtu aksionarëve kur qëllimi është të transferohet pronësia e zhveshur dhe / ose uzufukti i aksioneve.

Në hipotezën e shpronësimit të detyruar të aksioneve, transferimi tek palët e treta të cilëve u jepen aksionet është i pavlefshëm në lidhje me kompaninë nëse pala e tretë që i jepen aksionet nuk u ofron aksionarëve të mbetur të kompanisë, brenda afateve dhe sipas procedurave në përputhje me të drejtën e parablerjes, kuptohet që çmimi që duhet paguar është i njëjtë me atë të shpërblimit, pjesa e fituar. Gjykimi i një aksioni, pas një shpronësimi të detyruar, nuk është efektiv ndaj kompanisë, nëse, brenda dhjetë ditëve nga gjykimi, vetë kompania - përmes ndërmjetësit të organit administrativ - i paraqet gjykatësit një blerës tjetër që ofron të njëjtin çmim. Në një rast të tillë, shpenzimet e transferimit do të përballohen nga pala blerëse.

L 'kokë për shoqërinë fiduciare ose reintestino të gjitha' subjekti origjinal nga një pjesë e së njëjtës (ekspozita e mëparshme e mandatit fiduciar) në. ka pronarë dhe nuk i nënshtrohen dispozitave të këtij neni.

Në hipotezën e transferimit të kuotave me vepër midis personave të gjallë të ekzekutuar pa respektuar atë që është përshkruar më sipër, blerësi nuk do të ketë të drejtë të regjistrohet në regjistrin e ortakëve, nuk do të legjitimohet në ushtrimin e votës dhe të të drejta të tjera administrative dhe nuk do të jenë në gjendje të tjetërsojnë kuotën me efekt ndaj shoqërisë.

Transferimi i pjesës mortis causa, si në veçanti ashtu edhe në titullin universal, rregullohet si më poshtë: Shoqëria mund të vazhdojë me një, më shumë ose të gjithë trashëgimtarët e të ndjerit; vendimet në lidhje me vazhdimin ose likuidimin e aksionit do të merren nga asambleja e zakonshme me shumicën e kapitalit aksionar, pa llogaritur aksionin që i përket partnerit të vdekur. Në rast të dështimit për të vazhduar shoqërinë me trashëgimtarët e partnerit të vdekur, trashëgimtarët do të kenë të drejtën e likuidimit të pjesës në përputhje me artin. 2473, paragrafët 3 \* dhe 4 \*; ripagimi i aksionit mund të bëhet mundësisht përmes blerjes nga partnerët e tjerë në proporcion me aksionet e tyre.

#### Neni 7

Pagesat e kuotave kërkohen nga Organi Administrativ në kushtet dhe mënyrat që do të jenë të përshtatshme.

Për të ngarkuar bashkëpunëtorët me vonesë me pagesat, ajo vendos interesin vjetor për arsye, të normës ligjore të interesit, rritur me 5 (pesë) pikë përqindje, duke vendosur disponimin e artit. 2466 C.C., nëse norma moratorike duhej të ishte e avancuar në atë të përcaktuar nga dispozitat kundër fajdeve, kjo do të kuptohet automatikisht e zvogëluar deri në një prag të tillë.

#### Neni 8

Mbledhja e Aksionarëve mund të vendosë për të zvogëluar kapitalin aksionar, gjithashtu duke i caktuar Aksionarëve të vetëm ose grupeve të Aksionarëve anëtarë korporative specifike ose aksione



*Anila Gogaj*

ose kuota të kompanive të tjera në të cilat Kompania mban aksione, në përputhje me trajtimin e barabartë të Aksionarëve.

### Financimi i anëtarëve

#### Neni 9

Aksionarët të cilët janë regjistruar në regjistrin e aksionarëve për të paktën tre muaj dhe që mbajnë një pjesë prej jo më pak se 2% të kapitalit aksionar, në lidhje me shumën e tij siç tregohet në pasqyrat financiare të miratuara më të fundit, mund të bëjnë pagesa në para për kompania me të drejtë ripagimi; pagesa të tilla mund të mos jenë proporcionale me pjesën e kapitalit aksionar të mbajtur nga secili aksionar. Financimi do të sigurohet në përputhje me rregulloret në fuqi në lidhje me mbledhjen e kursimeve. Pagesat e aksionarëve ndaj kompanisë nuk mbartin interes. Për shlyerjen e huave të aksionarëve, zbatohen dispozitat e Artit. Do të zbatohet 2467 i Kodit Civil. Në rast të kontributeve kapitale, shumat e lidhura mund të përdoren për të mbuluar çdo humbje ose të transferohen për të rritur drejtpërdrejt kapitalin me çdo shumë, në varësi të miratimit të mbledhjes së aksionarëve.

### Tërheqja

#### Neni 10

##### A) RASTET E TËRHEQJES

e drejta e tërheqjes zbatohet:

-për partnerët që nuk kanë dhënë pëlqimin për ndryshimin e objektit ose të llojit të shoqërisë, për shkrirjen ose ndarjen e tij, transferimin e selisë në vendin e huaj, heqjen e gjendjes së likuidimit, eliminimin e një ose më shumë shkaqe të tërheqjes të parashikuara nga kjo Kartë;

-për aksionarët që nuk kanë dhënë pëlqimin për kryerjen e transaksioneve që sjellin një modifikim thelbësor të objektit të kompanisë ose një modifikim të rëndësishëm të të drejtave që u atribuohen aksionarëve;

në rast të rritjes së kapitalit aksionar përmes ofrimit të aksioneve të sapo emetuara palëve të treta;

- në të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj ose nga këto Nene të Shoqatës.

##### B) MODALITETET PER USHTRIMIN E TËRHEQJES

Synimi i bashkëpunëtorit për të ushtruar të drejtën e pushimit, në rastet e parapara në kodikun e mëparshëm 1), do të duhet t'i dërgohet Organeve Administrative me anë të një letre të regjistruar me letër me Paralajmërim Pranimi brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga regjistrimi në Regjistrin e Ndërmarrjeve të diskutimit që legjitimon të drejtën e pushimit; nëse fakti që legjitimon pushimin është i ndryshëm nga një diskutim nga 3cri vere në Regjistrin e Ndërmarrjeve ai ushtrohet brenda tridhjetë ditëve nga njohja e tij nga një pjesë e bashkëpunëtorit. E drejta e pushimit mund të ushtrohet vetëm për pjesëmarrjen. Pjesëmarrja për të cilën dhe ushtroi të drejtën e pushimit nuk mund të jepet. Pushimi nuk mund të ushtrohet dhe, nëse është ushtruar tashmë, dhe mungon në efektivitet, nëse shoqëria revokon diskutimin dhe / ose vendimin që e legjitimon atë ose nëse dhe me qëllim shpërbërjen e shoqërisë. Letra e regjistruar e përmendur më sipër duhet të tregojë gjeneralitetet e aksionarit tërheqës, vendbanimin e tij si dhe shumën e aksioneve të së cilës ai është mbajtës.

##### C) RIMBURSIMI I Pjesëmarrjes së Anëtarit të Tërhequr

Aksionarët që tërhiqen nga kompania kanë të drejtë të marrin rimbursimin e aksioneve të tyre në proporcion me pasuritë e kompanisë. Për këtë qëllim, ajo përcaktohet nga drejtorët, duke marrë parasysh vlerën e saj të tregut në kohën e deklarimit të tërheqjes (nëse është e nevojshme, dhe në veçanti, duke marrë parasysh pozicionin e kapitalit të kompanisë, të ardhurat e saj, vlerën e preksme dhe aktivet jo -materiale që zotëron, pozicioni i tij në treg dhe çdo rrethanë dhe gjendje tjetër që normalisht merret parasysh për qëllimet e përcaktimit të vlerës së investimeve në kapitalin korporativ); në rast mosmarrëveshjeje, përcaktimi bëhet me anë të një raporti të betuar nga një ekspert i caktuar



nga Gjykata me kërkesë të palës më të zellshme; në këtë rast, zbatohet paragrafi i parë i nenit 1349 i Kodit Civil. civ.

Shlyerja e aksioneve për të cilat është ushtruar e drejta e tërheqjes duhet të bëhet brenda gjashtë muajve nga njoftimi i së njëjtës për kompaninë.

Mund të ndikohet gjithashtu nga blerja nga aksionerët e tjerë në proporcion me aksionet e tyre ose nga një palë e tretë e identifikuar nga vetë aksionerët. Nëse kjo nuk ndodh, rimbursimi kryhet duke përdorur rezervat në dispozicion.

Në këtë rast, aksionet e partnerit të tërhequr do të rriten në proporcion me aksionet e ortakëve të tjerë. Në mungesë të rezervave në dispozicion, kapitali aksionar do të zvogëlohet në përputhje me rrethanat; në rastin e fundit, do të zbatohet neni 2482 i Kodit Civil dhe nëse, në bazë të kësaj, nuk është e mundur të rimbursoni aksionet e ortakut të tërhequr, kompania do të vihet në likuidim.

### **Nënshtimi ndaj aktiviteteve të menaxhimit dhe koordinimit**

#### **Neni 11**

Aksionarët vendosin për çështjet e rezervuara për kompetencën e tyre me ligj, me këtë statut, si dhe për çështjet që një ose më shumë drejtorë ose shumë aksionarë që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit aksionar paraqesin për miratimin e tyre.

Në çdo rast ato janë të rezervuara në kompetencën e aksionarëve;

- a) te miratimin e pasqyrave financiare dhe shpërndarjen e fitimeve;
- b) emërimi i drejtorëve dhe struktura e organit administrativ;
- c) emërimin e auditorëve ligjorë dhe kryetarit të bordit të auditorëve ligjorë ose auditorit;
- d) ndryshimet në statut;
- e) vendimet për të kryer transaksione që përfshijnë një modifikim thelbësor të qëllimit të korporatës ose një modifikim të rëndësishëm të të drejtave të aksionarëve;
- f) emërimin e likuiduesve dhe kriteret për kryerjen e likuidimit.

Aksionarët e regjistruar në regjistrin e aksionarëve kanë të drejtë vote.

Vota e aksionarit është e vlefshme në proporcion me pjesëmarrjen e tij ose të saj. Anëtarë që dështojnë nuk mund të marrë pjesë në vendimet e anëtarëve.

### **Konsultimi me shkrim dhe shprehni pëlqimin me shkrim**

#### **Neni 13**

Përveç siç parashikohet në nenin vijues 14, vendimet e aksionarëve mund të miratohen me konsultim me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim. Konsultimi me shkrim zhvillohet me iniciativën e një ose më shumë drejtorëve ose të paktën po aq aksionarëve që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit aksionar dhe përbëhet nga një propozim zgjidhjeje që duhet t'u dërgohet të gjithë drejtorëve, auditorëve ligjorë dhe auditorit, nëse emërohen, me çdo mjet të përshtatshëm për të siguruar dëshminë e marrjes, të parandaluar në vendbanimin që rezulton nga librat e kompanisë.

Përgjigja duhet të përmbajë një miratim të qartë, mohim ose abstenim.

Mungesa e një përgjigjeje nga aksionarët brenda afatit të lartpërmendur konsiderohet si një votë e kundërt.

Organi administrativ është përgjegjës për mbledhjen e konsultimeve të marra dhe komunikimin e rezultateve tek të gjithë aksionerët, drejtorët, auditorët ligjorë dhe auditorët nëse emërohen, duke treguar;

- aksionerët pro, kundër ose abstenuar me kapitalin aksionar të përfaqësuar nga secili;
- data në të cilën është marrë vendimi
- çdo vërejtje ose deklaratë në lidhje me temën e konsultimit, nëse kërkohet nga vetë aksionarët.



*Anila Gogaj*



Pëlqimi i shprehur me shkrim përbëhet nga një deklaratë e bërë nga secili aksionar me referencë të qartë dhe të qartë për objektin e vendimit për të cilin aksionari pajtues deklaron të jetë i informuar mjaftueshëm. Pëlqimet mund të transmetohen në selinë e kompanisë me çdo mjet të përshtatshëm për të siguruar provën e pëlqimit.

Vendimi merret vetëm nëse pëlqimet e shumë aksionarëve që përfaqësojnë shumicën absolute të kapitalit aksionar arrijnë në zyrën e regjistruar të Kompanisë në mënyrën e treguar më sipër dhe brenda pesë ditëve nga marrja e komunikimit të parë.

I takon organit administrativ të mbledhë pëlqimet me shkrim të marra dhe t'i komunikojë rezultatet të gjithë aksionarëve, administratorëve, auditorëve dhe auditorëve nëse emërohen, duke treguar;

- aksionerët pro, kundër ose abstenuar me kapitalin aksionar të përfaqësuar nga secili;

- data në të cilën është marrë vendimi

- çdo vërejtje ose deklaratë në lidhje me temën e konsultimit, nëse kërkohet nga vetë aksionarët.

Vendimet e drejtorëve duhet të transkribohen pa vonesë në librin e vendimeve të aksionarëve.

### Asamblea

#### Neni 14

Në rast se vendimet kanë të bëjnë me çështjet e treguara në nenin e mëparshëm 12, shkronjat d), e) dhe f), si dhe në të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj ose me këtë statut, ose kur një ose më shumë drejtorë ose numri i aksionarëve që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit aksionar vendimet e aksionarëve duhet të miratohen me anë të një rezolute të aksionarëve.

Asambleja gjithashtu mund të mbledhet jashtë zyrës së regjistruar për sa kohë që është në Itali.

Thirrjet e Mbledhjeve bëhen nga Organi Administrativ me anë të një letre të regjistruar, faksi, telegrami ose mesazhi elektronik të postës elektronike për t'u dërguar aksionarëve të paktën tetë ditë para mbledhjes në përputhje me nenin 2479 bis të Kodit Civil Italian.

Një datë shtesë e thirrjes së dytë mund të parashikohet në njoftimin e takimit, në rast se takimi nuk është konstituuar ligjërisht në takimin e parashikuar në thirrjen e parë.

Edhe në mungesë të një mbledhjeje zyrtare, mbledhja e aksionarëve konsiderohet e përbërë siç duhet kur i gjithë kapitali aksionar merr pjesë në të dhe të gjithë drejtorët dhe auditorët ligjorë, nëse emërohen, janë të pranishëm ose të informuar dhe askush nuk kundërshton diskutimin e o Auditorët ligjorë, nëse emërohen, nuk marrin pjesë personalisht në takim, duhet të lëshojnë një deklaratë të veçantë me shkrim, që të mbahet në regjistrat e Kompanisë, në të cilën ata deklarojnë se janë të informuar për takimin, si dhe për të gjitha pikat në rendin e ditës dhe se ata nuk kundërshtojnë trajtimin e të njëjtave.

#### Neni 15

Mbledhja drejtohet nga drejtori i vetëm, kryetari i bordit të drejtorëve ose drejtori më i lartë i moshës. Në rast të mungesës ose pengesës së këtyre, takimi drejtohet nga personi i caktuar nga të pranishmit. I takon Kryetarit të Kuvendit të konstatojë kushtetutën e rregullt të të njëjtit, të konstatojë identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, të drejtojë dhe drejtojë kuvendin dhe të konstatojë dhe shpallë rezultatet e votave. Takimi i aksionarëve gjithashtu mund të zhvillohet në disa vende, të lidhura me audio dhe video, dhe kjo është në kushtet e mëposhtme, të cilat duhet të njihen në procesverbalin relativ:

që kryetari dhe sekretari i mbledhjes të jenë të pranishëm në të njëjtin vend, të cilët do të përgatisin dhe nënshkruajnë procesverbalin;

- që kryetarit të mbledhjes i lejohet të konstatojë identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, të rregullojë zhvillimin e mbledhjes, të konstatojë dhe të shpallë rezultatet e votimit;

- që subjekti i procesverbalit lejohet të perceptojë në mënyrë adekuate ngjarjet e takimit në varësi të procesverbalit;



*Anila Gogaj*

që fjalimet lejohen të marrin pjesë në diskutim dhe votim të njëkohshëm për pikat e rëndësishme të ditës, si dhe të shikojnë, marrin ose transmetojnë dokumente;  
-që vendet audio dhe video të lidhura nga kompania tregohen në njoftimin e takimit, në të cilin të pranishmit do të jenë në gjendje të marrin pjesë, takimi konsiderohet të jetë zhvilluar në vendin ku do të jenë prezent kryetari dhe sekretari.

Në të gjitha vendet e lidhura audio dhe video ku mbahet takimi, fleta e pjesëmarrjes duhet të përgatitet.

#### Neni 16

Të gjithë ata të regjistruar në regjistrin e aksionarëve mund të marrin pjesë në Kuvend.  
Çdo aksionar që ka të drejtë të marrë pjesë në Mbledhjen e Aksionarëve mund të përfaqësohet me një autorizim me shkrim që do të mbahet në regjistrat e Kompanisë, nga një person tjetër, në përputhje me ligjin.

Përfaqësimi nuk mund t'i jepet auditorëve ligjorë ose auditorit, nëse emërohet.

#### Neni 17

Rezolutat e Kuvendit konfirmohen në procesverbal të nënshkruar nga Presidenti dhe Sekretari.  
Në rastet e ligjit dhe gjithashtu kur kryetari e sheh të përshtatshme, procesverbali hartohet nga një noter. Procesverbali duhet të tregojë datën e takimit dhe, gjithashtu në bashkëngjitje, identitetin e pjesëmarrësve dhe kapitalin e përfaqësuar nga secili; ai gjithashtu duhet të tregojë modalitetet dhe rezultatet e votimit dhe duhet të lejojë, gjithashtu me anë të bashkëngjitjes, identifikimin e anëtarëve në favor, abstenim ose kundërshtarë.

Procesverbali i mbledhjes, edhe nëse hartohet me akt publik, duhet të transkriptohet, pa vonesë, në librin e vendimeve të aksionarëve.

### Kuorumi për të krijuar dhe planifikuar

#### Neni 18

Mbledhjet konsiderohen të krijuara në mënyrë të vlefshme me praninë e shumë aksionarëve që përfaqësojnë të paktën gjysmën e kapitalit aksionar.

Diskutimet e Mbledhjes së Aksionarëve miratohen në mënyrë të vlefshme, si në thirrjen e parë ashtu edhe në të dytën, me votën e favorshme të shumë aksionarëve që përfaqësojnë shumicën absolute të kapitalit aksionar.

Në rast të një vendimi të aksionarëve të marrë me konsultim me shkrim ose në bazë të pëlqimit të shprehur me shkrim, vendimet merren me votën e favorshme të po aq aksionarëve që përfaqësojnë shumicën absolute të kapitalit aksionar.

Në rast se me ligj ose në bazë të këtij statuti e drejta e votës pezullohet, aksionet e aksionarëve të pranishëm në mbledhje llogariten të gjitha me qëllim të llogaritjes së kapitalit aksionar të nevojshëm për krijimin e rregullt të mbledhjes, dhe për llogaritjen e shumicave të kërkuara për miratimin e rezolutave.


Vota e aksionarit është e vlefshme në proporcion me pjesëmarrjen e tij ose të saj.

### Organi administrativ

#### Neni 19

Kompania menaxhohet nga një Drejtor i Vetëm ose nga një Bord Drejtues i përbërë nga një minimum prej tre deri në një maksimum prej nëntë anëtarësh, të zgjedhur me vendim të aksionarëve edhe nga persona që nuk janë aksionarë të Kompanisë.

Vendimi i Aksionarëve do të zgjedhë llojin e Organit Administrativ, do të përcaktojë kohëzgjatjen e tij herë pas here dhe, në rastin e një Bordi Drejtues, do të përcaktojë numrin e anëtarëve të tij.



Anila Gogaj

Drejtorët qëndrojnë në detyrë për një periudhë maksimale prej tre vitesh financiare ose për periudhën e përcaktuar nga aksionarët në kohën e emërimit të tyre (që mund të jetë gjithashtu për një periudhë të pacaktuar.

Për Bordin e Drejtorëve, do të zbatohet kushti simul cadent simul stadunt. Në këtë rast drejtorët mbeten në detyrë për thirrjen e mbledhjes së aksionarëve dhe për administratën e zakonshme deri në emërimin e pasardhësve. Shitja i drejtorëve për shkak të skadimit të afatit hyn në fuqi nga momenti në të cilin organi i administrativ është rikrijuar'

Drejtorët kanë të drejtë për rizgjedhje.

Vendimi i Aksionarëve do të përcaktojë shpërblimin e drejtorëve me modalitetet e parashikuara nga arti. 2389 të Kodit Civil Italian Drejtorët gjithashtu mund të kenë të drejtë

dëmshpërblimi në fund të afatit dhe për këtë qëllim kompania është e autorizuar të krijojë një të tillë fondi specifik i provizioneve ose polica përkatëse e sigurimit

## Neni 20

Bordi i Drejtorëve zgjedh Presidentin nga anëtarët e tij, nëse Aksionarët nuk e kanë bërë këtë, ai mund të zgjedhë një Zëvendës President për të zëvendësuar Presidentin në rastet e mungesës ose pengesës.

Bordi i Drejtorëve mbledhet në zyrën e regjistruar ose diku tjetër, dhënë në territorin italian.

Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve thirren nga Kryetari i tij iniciativë ose me kërkesë të ndonjërit prej Drejtorëve ose një anëtari bordi i auditorëve ose auditorëve ligjorë, ky i fundit, nëse emërohet.

Njoftimi i thirrjes, që përmban tregimin e vendit, kohën e takimit dhe listën e çështjeve që do të diskutohen, duhet të dërgohet me letër të regjistruar të paktën pesë ditë para takimit ose, në rast urgjence, me telegram, teleks, faks ose e-mail, të paktën dy ditë më parë.

Për vlefshmërinë e rezolutave, prania e Drejtorëve në detyrë është e nevojshme në një numër të tillë që të përfaqësojë shumicën e anëtarëve të Bordit. Vendimet merren me shumicë votash.

Mbledhjet e bordit dhe rezolutat e tij janë të vlefshme, edhe pa thirrje formale, kur të gjithë drejtorët në detyrë dhe auditorët ligjorë ose auditori, nëse emërohen, janë të pranishëm.

Isshtë e mundur që takimet e Bordit të Drejtorëve të mbahen me videokonferencë dhe / ose telekonferencë, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të lejohen të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në kohë reale në diskutimin e temave.

adresuar, si dhe për të parë, marrë ose transmetuar dokumente.

Nëse këto kushte janë plotësuar, Këshilli do të konsiderohet që do të mbahet në vendin ku Kryetari dhe Sekretari i takimit janë të vendosura, në mënyrë që procesverballi mund të hartohet dhe rishikohet në librin minuta.

Vendimet e Bordit të Drejtorëve mund të merren me konsultim me shkrim ose në bazë të pëlqimit me shkrim.

Konsultimi me shkrim fillon me iniciativën e një ose më shumë drejtorëve dhe konsiston në një propozim për një rezolutë që duhet t'u dërgohet të gjithë drejtorëve, auditorëve dhe auditorit, nëse emërohen, me çdo mjet të përshtatshëm për të siguruar librat e kompanisë.

Propozimi duhet të tregojnë se teksti i saktë i rezolutës që do të miratohet ose, përndryshe, lënda, arsyet dhe çdo gjë tjetër është e nevojshme për të siguruar që informacioni i mjaftueshëm është dhënë në vendimin që do të marrë.

Këshilltarët kanë pesë ditë për të dërguar përgjigjen e tyre në selinë sociale, e cila duhet t'i bashkëngjitet dokumentit të marrë, përveç nëse propozimi tregon një afat tjetër, me kusht që të jetë jo më pak se tre ditë dhe jo më shumë se shtatë ditë.

Përgjigja duhet të përmbajë një miratim, një refuzim dhe një abstenim.



Anila Gogaj

Mos përgjigja e këshilltarëve brenda afatit të mësipërm do të konsiderohet si një votë kundër. Theshtë përgjegjësi e Kryetarit të organit administrativ ose Drejtorit Menaxhues që të mbledhë konsultimet e marra dhe t'ua komunikojë rezultatet të gjithë drejtorëve, auditorëve dhe auditorëve, nëse emërohen:

- këshilltarët pro, kundër ose abstenimit;
- data në të cilën është marrë vendimi;
- çdo koment ose deklaratë në lidhje me temën e konsultimit, nëse kërkohet nga të njëjtët këshilltarë. Pëlqimi me shkrim përbëhet nga një deklaratë e bërë nga secili drejtor me referencë të qartë dhe të qartë për objektin e vendimit, për të cilin drejtori miratues deklaron se është informuar sa duhet. Pëlqimet mund të dërgohen në zyrën e regjistruar të kompanisë me çdo mjet të përshatshëm për të siguruar provën e pëlqimit.

Vendimi do të merret vetëm nëse shumica e drejtorëve pajtohen me të, në formën e treguar më lart dhe brenda pesë ditëve nga marrja e komunikimit të parë, në zyrën e regjistruar të Kompanisë.

Theshtë përgjegjësi e Kryetarit të Bordit të Drejtorëve ose Kryeshefit Ekzekutiv që të mbledhë pëlqimet me shkrim të marra dhe të komunikojë rezultatet të të gjithë drejtorët, auditorët dhe auditorët, nëse emërohen, duke treguar:

- këshilltarët pro, kundër ose abstenimit;
- data në të cilën është marrë vendimi;
- çdo koment ose deklaratë në lidhje me temën e konsultimit, nëse kërkohet nga të njëjtët këshilltarë.

Në vendimet e të drejtorëve do të regjistrohen pa vonesë

në drejtorëve ' vendim librit . Dokumentacioni përkatës mbahet në regjistrat e Kompanisë.

#### Neni 21

Trupit administrativ, qoftë drejtor i vetëm apo bordi i drejtorëve, është investuar me fuqitë më të gjerë dhe më të pakufizuar për administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm dhe menaxhimin e kompanisë, në kuptimin më të gjerë, pa përjashtim, kufizim ose rezervat e ndonjë lloji, përveç sa parashikohet në artikullin vijues, do të thotë se çdo gjë që nuk është shprehimisht dhe tatohen me ligj ose nga këto statute është rezervuar për të kompetencën ekskluzive të të aksionarëve, është përgjegjësi e Trupit Administrativ .

Për sanksionet administrative që rezultojnë nga shkeljet e rregulloreve administrative dhe tatimore të kryera nga përfaqësuesit e kompanisë në kryerjen e detyrave të tyre dhe brenda kufijve të kompetencave të tyre, kompania, në mënyrën dhe brenda afateve të lejuara nga dispozitat rregullatore aktuale, merr përsipër borxhin përkatës me opsionin, nëse është e zbatueshme, për të zgjidhur çështjen në një bazë të lehtësuar.

Supozimi i përgjegjesisë përjashtohet në çdo rast kur personi që ka kryer shkeljen ka vepruar vullnetarisht në emër të kompanisë ose, në çdo rast, me keqdashje ose neglizhencë serioze. Veprimi i ndaj përgjegjesisë së shoqërisë gjithashtu mund të ngrihet, sipas nenit 2393-bis, paragrafi 1, të Kodit Civil Italian, nga aksionerët që përfaqësojnë të paktën një të tretën e kapitalit aksionar; kjo për qindje minimale do të jetë gjithashtu e nevojshme për të kundërshtuar çdo heqje dorë ose anulim që kompania mund të vendosë të bëjë kundër padisë së përgjegjesisë në përputhje me nenin 2393, paragrafi i fundit, të Kodit Civil Italian.

#### Neni 22

Bordi i Drejtorëve mund të emërojë një Komitet Ekzekutiv ose një ose më shumë Drejtorë Menaxhues (ndoshta duke përfshirë edhe vetë Kryetarin e Bordit), duke i deleguar Komitetit Ekzekutiv dhe/ose Drejtorëve Menaxhues (dhe këtyre të fundit së bashku) të gjitha ose një pjesë të kompetencave që kanë të bëjnë tek Bordi.

Drejtori i Vetëm ose Bordi i Drejtorëve mund të emërojë një ose më shumë menaxherë të përgjithshëm (përfshirë Drejtorët e Kompanisë), duke përcaktuar kompetencat e tyre sipas gjykimit të tyre dhe shpërblimin e tyre.



Anila Gogaj

### Neni 23

Drejtori i Vetëm ose Drejtori Menaxhues ose Drejtorët Menaxhues, bashkërisht dhe/ose individualisht, do të përfaqësojnë kompaninë para palëve të treta dhe në gjykatë dhe do të nënshkruajnë në emër të saj.

Bordi i Drejtorëve mund të delegojë pushtetin sipërpërmendur e përfaqësimit të drejtorëve të tjerë dhe, me anë të një fuqi të përshtatshëm të avokatit, për drejtorët, drejtuesit dhe avokatët për kryerjen e specifike akteve dhe / ose kategoritë e veprimeve (duke përfshirë transaksionet bankare të ndonjë lloji dhe natyra brenda kufijve të lejuar). Drejtori i Vetëm, Drejtori Menaxhues dhe/ose Drejtorët Menaxhues, këta të fundit bashkërisht dhe/ose veçmas me njëri -tjetrin, brenda fushës dhe brenda kufijve të kompetencave që u janë caktuar respektivisht, gjithashtu mund të japin autorizim, dhe bashkë me të edhe autorizim të përfaqësimit, drejtorëve të tjerë, menaxherëve dhe drejtuesve të kompanisë ose të huajve, për kryerjen e akteve të caktuara dhe/ose kategorive të akteve (përfshirë transaksionet bankare të çdo lloji dhe natyre brenda kufijve të lejuar).

### Trupi kontrollues

#### Neni 24

Kompania mund të emërojë një bord statutor të auditorëve apo një auditor.

Në rastet e parashikuara në paragrafët e dytë dhe të tretë të nenit 24 77 të Kodit Civil, emërimi i bordit të auditorëve ligjorë është i detyrueshëm. Në këtë rast, do të zbatohen dispozitat mbi temën e përcaktuara për shoqëritë aksionare.

Bordi i Auditorëve Statutarë përbëhet nga tre anëtarë në detyrë dhe dy anëtarë zëvendësues. Bordi i Auditorëve Statutarë duhet të përbëhet tërësisht nga auditorë të regjistruar në Regjistrin e krijuar në Ministrinë e Drejtësisë dhe të gjithë renditjen e kontabilistëve. Kryetari i Bordit të Auditorëve Statutarë emërohet nga aksionarët në kohën e emërimit të vetë Bordit.

Auditorët Statutarë qëndrojnë në detyrë për tre vjet dhe mandati i tyre përfundon në datën e zgjidhjes që miraton pasqyrat financiare për vitin e tretë të mandatit të tyre. Auditorët mund të rizgjidhen. Përfundimi i auditorëve për shkak të skadimit të afatit hyn në fuqi kur bordi rikonstruktohet. Shpërblimi i auditorëve është e përcaktuar nga aksionarët në kohën e tyre të emërimit për të gjithë periudhën e zyrës së tyre.

Në rastet e emërimit të detyrueshëm, ata që gjenden në situatat e parashikuara nga neni 2399 të Kodit Civil Italian nuk mund të emërohen në zyrën e Auditorit të Ligjshëm dhe, nëse emërohen, do të humbin detyrën e tyre .

Për të gjithë auditorët e regjistruar në regjistrin e auditorëve të krijuar në Ministrinë e Drejtësisë, zbatohet paragrafi i dytë i nenit 2399 të Kodit Civil Italian.

Auditorët ligjorë mund të revokohen vetëm për kauzë të drejtë dhe me vendim të aksionarëve. Vendimi i revokimit duhet të miratohet me dekret të Gjykatës, pas dëgjimit të personit në fjalë.

Në rast të vdekjes, dorëheqjes ose debimit të një auditori ligjor, ai/ajo zëvendësohet sipas moshës. Auditorët e rinj qëndrojnë në detyrë deri në vendimin e aksionarëve për të integruar bordin, i cili do të miratohet me iniciativën e Bordit të Drejtorëve, brenda tridhjetë ditëve në vijim. Mandati i auditorëve të sapoemëruar përfundon në të njëjtën kohë me atë të atyre në detyrë.

Në rast të ndërprerjes së presidentit, presidenca merret, deri në vendimin e integrit, nga kryetari më i lartë.

Bordi i Auditorëve Statutarë ka detyrat dhe kompetencat e referuara në nenet 2403 dhe 2403-bis të Kodit Civil Italian dhe ushtron kontroll kontabël mbi Shoqërinë.

Dispozitat e neneve 2406, 2407 dhe 2408, paragrafi i parë, i Kodit Civil Italian do të zbatohen. Procesverbali i takimeve të Bordit të Auditorëve Statutarë hartohet dhe transkriptohet në librin e vendimeve të Bordit të Auditorëve Statutarë dhe nënshkruhet nga ata të pranishëm; Rezolutat e Bordit të Auditorëve Statutarë miratohen nga shumica absolute e atyre të pranishëm.



*Anila Gogaj*

Kryetari kundërshtues ka të drejtë që arsyet e mospajtitimit të tij të regjistrohen në procesverbal. Auditorët Statutarë duhet të marrin pjesë në takimet e Mbledhjeve të Aksionarëve, takimet e Bordit të Drejtorëve dhe takimet e Komitetit Ekzekutiv. Bordi i Auditorëve Statutarë mbledhet të paktën çdo nëntëdhjetë ditë. Takimi gjithashtu mund të mbahet me audio-ose video-konferencë; në këtë rast do të zbatohen dispozitat e përcaktuara më lart për takimet e Bordit të Drejtorëve.

#### Neni 25

Nëse Shoqëria emëron një auditor si një alternativë ndaj bordit të auditorëve ligjorë dhe jashtë rasteve në të cilat është i detyrueshëm, auditori duhet të regjistrohet në Regjistrin e mbajtur nga Ministria e Drejtësisë dhe në Urdhrin e Kontabilistëve të autorizuar. Shpërblimi i auditorit përcaktohet nga aksionarët në kohën e emërimit për të gjithë periudhën e zyrës së tij. Nëse aksionerët nuk kanë vendosur ndryshe kur bëjnë emërimin, mandati do të jetë tre vjet financiar, duke përfunduar në datën e miratimit të pasqyrave financiare për vitin e tretë të emërimit. Emërimi mund të revokohet me vendim të aksionarëve. Të kryen auditorit kontabilitetit funksionet e kontrollit mbi të kompanisë; zbatohen dispozitat e përfshira në nenet 2409 - ter dhe 2409 - seksi të Kodit Civil Italian. Auditorit i kërkohet të përgatisë raportin e parashikuar në nenin 2429, paragrafi 2 të Kodit Civil Italian.

#### Bilanci i gjendjes dhe fitimi

#### Neni 26

Vitet financiare të Kompanisë mbyllen më 31 Dhjetor të çdo viti. Në fund të çdo viti financiar, Bordi i Drejtorëve përgatit pasqyrat financiare në përputhje me ligjin. Pasqyrat financiare do t'u paraqiten aksionarëve brenda 120 ditëve nga përfundimi i vitit financiar dhe, në çdo rast, brenda dhe jo më vonë se 180 ditë në rastet e parashikuara nga Kodi Civil, me një referencë të veçantë për kohën e kërkuar për përcaktimin e komisionet e arkëtueshme dhe të pagueshme që kanë të bëjnë me vitin financiar.

#### Neni 27

Pasi të kenë zbritur një shumë jo më pak se pesë përqind për rezervën ligjore derisa kjo të ketë arritur një të pestën e kapitalit aksionar, fitimet neto do të shpërndahen midis aksionarëve në proporcion me aksionet e mbajtura nga secili, përveç nëse aksionarët vendosin në mënyrë të veçantë alokimet në rezervat e jashtëzakonshme ose sigurojnë që ato të transferohen, tërësisht ose pjesërisht, në vitet pasuese financiare.

#### Neni 28

Fitimet që nuk mbledhen brenda pesë vjetësh nga dita në të cilën ato u paguan do të përshkruhen në favor të Shoqërisë.

#### Neni 29

Në rastin e një aksionari i cili, përmes kontributit, ka marrë përsipër të kryejë punë ose shërbime për kompaninë, aksionari mund të përjashtohet nëse ai/ajo nuk është më në gjendje të kryejë punën ose shërbimet e kontribuara.

Një anëtar gjithashtu mund të përjashtohet nëse ai/ajo është skualifikuar, shpallur i falimentuar ose dënuar me një vendim përfundimtar me një dënim që sjell edhe përjashtim të përkohshëm nga posti publik. Përjashtimi duhet të miratohet nga aksionarët me anë të një rezolucioni të veçantë që do të miratohet ekskluzivisht me metodën e Mbledhjes së Aksionarëve të përcaktuar në këto Rregullore. Për



kushtetutën e vlefshme të mbledhjes së aksionarëve dhe për llogaritjen e shumicës së kërkuar, nuk merret parasysh pjesëmarrja e aksionarit, përjashtimi i të cilit është në pyetje, i cili prandaj nuk ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje. (ose kush, megjithatë, mund të marrë pjesë në takim, por pa të drejtë vote).

Zgjidhja e përjashtimit duhet të komunikohet me letër rekomande me pranimin e kthimit të aksionarit përjashtuar dhe përjashtimi do të hyjë në fuqi tridhjetë ditë nga komunikimi lartpërmendur. Brenda këtij afati, aksionari i përjashtuar mund të bëjë një kundërshtim para Gjykatës kompetente. Nëse kompania përbëhet nga vetëm dy ortakë, përjashtimi i njërit prej tyre shpallet nga Gjykata me kërkesë të tjetrit.

### Shpërbërja

#### Neni 30

Vullnetar hershme Shpërbërja e Shoqërisë vendoset nga Aksionerëve Takim ' me e shumicave të parashikuara për ndryshimin e këtyre neneve të Shoqatës .

Në këtë rast, si dhe në rast të një prej shkaqeve të tjera të shpërbërjes të parashikuar nga Neni 2484 i Kodit Civil Italian ose nga dispozita të tjera të ligjit ose të këtyre Neneve të Asociacionit, Mbledhja e Aksionarëve, me anë të një rezoluta që do të miratohet me shumicën e parashikuar për ndryshimin e këtyre Neneve të Asociacionit, do të vendosë:

- numrin e likuiduesve dhe rregullat që rregullojnë funksionimin e bordit në rast të më shumë se një likuiduesi;
- emërimin e likuiduesve, duke treguar ata që do të përfaqësojnë kompaninë;
- kriteret në bazë të të cilave do të bëhet likuidimi;
- fuqitë e likuiduesve, në lidhje me shitjen e shoqërisë, të degëve të saj, apo edhe të aseteve ose të drejtave individuale, ose blloqeve të tyre; aktet e nevojshme për ruajtjen e vlerës së shoqërisë, përfshirë ushtrimin e saj të përkohshëm, madje edhe të degëve individuale, në varësi të përdorimit sa më të mirë të mundshëm të aseteve të kompanisë. realizim.

Në mungesë të ndonjë dispozite në lidhje me kompetencat e likuiduesve, në sigurimin e artit. 2489 cc vlen dhe, për këtë arsye, të likuiduesve mund të kryejë të gjitha aktet e dobishme për likuidimin e kompanisë.

Shoqëria mund të revokojë në çdo kohë gjendjen e likuidimit, pasi të ketë eliminuar shkakun e shpërbërjes, me një rezolutë të mbledhjes së aksionarëve të miratuar me shumicën e kërkuar për ndryshimet në këtë Statut. Mospajtues aksionar ka të drejtën e tërheqjes. Art 2487 ter i Kodit Civil Italian zbatohet për efektet e tërheqjes.

Dispozitat për vendimet e aksionarëve, mbledhjet e aksionarëve dhe organet administrative dhe mbikëqyrëse do të zbatohen, mutatis mutandis, edhe gjatë likuidimit.

Të gjitha dispozitat e përcaktuara në Kapitullin VIII Libri V të Kodit Civil zbatohen ( neni 2484 e tutje).

#### Neni 31

Kompania mund të emetojë letra me vlerë të borxhit.

Emetimi i letrave me vlerë të borxhit vendoset nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve me shumicën e parashikuar për ndryshimin e këtyre Neneve të Shoqatës .

Rezoluta e mbledhjes relative duhet të regjistrohet në procesverbal nga një noter, me zbatimin pasues të nenit 2436 të Kodit Civil Italian.

Kompania mund të emetojë letra me vlerë të borxhit për një shumë totale që nuk tejkalon kapitalin aksionar, rezervën ligjore dhe rezervat në dispozicion që rezultojnë nga pasqyrat financiare më të fundit të miratuara.



Anila Gogaj

Letrat me vlerë të emetuara në përputhje me këtë nen mund të regjistrohen vetëm nga investitorë të kualifikuar. Në rast të qarkullimit të mëvonshëm, pajtimtari do të jetë përgjegjës për aftësinë, paguesë të kompanisë kundrejt blerësve që nuk janë investitorë profesionistë ose anëtarë të kompanisë. Rezoluta për të nxjerrë letrat me vlerë duhet të sigurojnë kushtet e të huasë dhe mënyrën e shlyerjes dhe duhet të regjistrohen nga drejtorët në të regjistrojnë kompanitë. Ai gjithashtu mund të parashikojë që, me pëlqimin e shumicës së mbajtësve të letrave me vlerë, kompania mund të ndryshojë këto kushte dhe kushte.

### Neni 32

Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të rrezikohet, duke përfshirë edhe ato në lidhje me vlefshmërinë e mbledhjeve të aksionarëve rezolutat, të cilat mund të lindin në mes të kompanisë dhe një prej aksionarëve të saj, ose në mes të drejtorëve dhe / ose likuiduesve ndaj njëri-tjetrit, ose ndërmjet një ose më shumë prej tyre dhe një ose më shumë aksionarë ose kompani, do t'i nënshtrohen, me kërkesë të njëres prej palëve, përpjekjes së pajtimit nga një pajtues i cili do të emërohet në marrëveshje midis të njëjtave palë. Duke dështuar një marrëveshje e shpejtë midis tyre për emërimin, ajo do të kryhet nga Seksioni i Pajtimit të Asistuar. Nga Delegacioni Italian i Gjykatës Evropiane të Arbitrazhit ose nga Seksioni i caktuar prej tij. Përpjekje në pajtimin do të bëhet në bazë të neneve 38-40 të dekretit legjislativ 5/2003, kur është e zbatueshme, dhe, për aq sa ato nuk janë në kundërshtim me të, me rregulloret e pajtimit për kontestet shoqërinë e tha Delegacioni, i cili palët deklarojnë se pranojnë. Në rast të dështimit për të arritur marrëveshje, mosmarrëveshja do t'i referuar automatikisht në vendimin e një të vetme arbitri i cili do të emërohet nga delegacioni italian e evropian Gjykatës së Arbitrazhit, në përputhje me të përshpejtuara rituale Arbitrazhit rregulloret e njëjtë. Procedura rregullohet nga nenet 34 deri në 34 të dekretit legjislativ 5/2003, aty ku është e zbatueshme, dhe, për aq sa nuk janë në konflikt me të, nga Rregullat e përmendura, të cilat palët deklarojnë shprehimisht se i pranojnë. Arbitri vendos sipas ligjit. Vendi i arbitrazhit do të jetë Pescara. Gjuha e procedurës do të jetë italishtja.

### Referenca ndaj legjislationit

### Neni 33

Duhet theksuar se:

- Vendbanimi i aksionarëve, në marrëdhëniet e tyre me kompaninë ose me njëri -tjetrin, do të jetë ai i treguar në regjistrin e aksionarëve;

Të Dispozitat e këtyre nga-ligje do të zbatohen edhe në rast se kompania ka vetëm një aksionar, për aq sa ato nuk presupozon domosdoshmërisht një shumicë të aksionarëve dhe për aq sa ato janë në përputhje me ligjet në fuqi në lidhje me kompanitë pëjemërore;

Për çdo gjë që nuk parashikohet në këtë Nen të Shoqatës, do të zbatohen dispozitat e ligjit për shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar;

Meqenëse kjo kompani karakterizohet kryesisht nga elementë kapitalistë, tipikë të shoqërive aksionare, në rast se rregulloret që rregullojnë shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar duhet të jenë të pamjaftueshme për të mbushur boshllëqet në rregullore, do të zbatohen rregulloret që rregullojnë shoqëritë aksionare, për aq sa pasi ato janë të pajtueshme.

NENSHKRUAR: SANTE DI GIUSEPPE, ANTONIO RUSSO, TURCHI DANIELA, NOTER CRISTIANO DI MAIO (Vulë)

Kopja xerografike e tanishme, e përbërë nga njëqind e njëzet anë dhe përputhet me origjinalin dhe lëshohet për përdorim UFF.PRA.  
Atessa, 26.09.2006



Anila Gogaj



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER LORENA E. SHKJEZI(KARAFILI)



DATE 05/10/2021  
NR REP 841



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 05/10/2021, para meje Notere LORENA E. SHKJEZI(KARAFILI), anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.10, BLV"ZHAN DARK", NR.21, NR.7, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Anila Gogaj, atësia Skënder, amësia Zhaneta, shtetase Shqiptare, lindur në Peshkopi, Dibër dhe banues në TIRANË, me adresë Milto Tutulani; Nd. 4; H. 10; Ap. 34; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 05/08/1968, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033764557 dhe nr. personal G85805011T, .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Akt Themelimi i shoqërisë C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati8 Nr. Prot. 20498, koleksion 7254 date 25.09.2006", nga gjuha Italisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë;" në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER



LORENA E. SHKJEZI(KARAFILI)

*Lorena Shkjezi Karafili*  
*[Signature]*

